



**CONSIGLIO REGIONALE  
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Ufficio resoconti consiliari

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

Amt für Sitzungsberichte

**ATTI  
CONSILIARI**

XIV Legislatura  
2008 - 2013

**SITZUNGSBERICHTE  
DES REGIONALRATES**

XIV Gesetzgebungsperiode  
2008 - 2013

## RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.01

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI**  
**VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI**

**PRESIDENTE:** Prego i consiglieri di prendere posto.  
Prego procedere all'appello nominale.

EGARTNER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRESIDENTE:** Signori consiglieri la seduta è aperta.  
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Delladio, Ferretti, Kessler (*pomeriggio*), Pöder, Repetto e Vezzali (*pomeriggio*).  
Prego dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

DORIGATTI: *(segretario):(legge il processo verbale)*  
*(Sekretär):(verliest das Protokoll)*

**PRESIDENTE:** Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Propongo al Consiglio due momenti di commemorazione.

È deceduto l'ex consigliere regionale Giovanni Mattivi, eletto consigliere regionale nel Collegio di Trento, nelle fila della D.C., nella quinta Legislatura.

In carica dal 14 dicembre 1964 al 12 dicembre 1968 è stato membro della II Commissione legislativa (libro fondiario, caccia e pesca, enti locali, previdenza, assistenza, sanità, cooperazione, affari generali).

Nel rivolgere alla famiglia i sentimenti di vivo cordoglio dell'intera Assemblea invito i consiglieri ad un minuto di raccoglimento.

Aggiungerei a questo minuto anche un altro momento di commemorazione.

Tra poco meno di un'ora si celebreranno a Viareggio i funerali di 15 delle 22 vittime del tragico incidente ferroviario che nella notte del 30 giugno ha scosso l'Italia.

In questa giornata di lutto nazionale, desidero esprimere, a nome personale e del Consiglio regionale, il vivo cordoglio alle famiglie delle vittime e la nostra vicinanza e solidarietà ai sopravvissuti.

Un incidente che ha gettato il paese intero in uno stato di sgomento, dolore e di rabbia, perché ormai appare chiaro che poteva essere evitato.

Questa tragedia deve essere un monito affinché non venga mai meno la sicurezza: è stato immediato volgere il pensiero alle nostre città, dove

le linee ferroviarie attraversano quartieri densamente popolati ed alle conseguenze che un incidente simile potrebbe provocare.

L'intero Consiglio si stringe attorno ai feriti, a chi sta ancora lottando per la vita negli ospedali ed alle famiglie di coloro che sono stati colpiti da questa sciagura.

*(il Consiglio osserva un minuto di silenzio)*

**PRESIDENTE:** Grazie.

COMUNICAZIONI:

In data 23 giugno 2009 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 12: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Funes e Chiusa.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 15, 16, 17, 19, 20 (per la parte di competenza della Regione) e 21. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 8: Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione (presentato dalla Giunta regionale).**

La parola al vice Presidente della Regione per la lettura della relazione accompagnatoria.

**DELLAI:**

#### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 8

Il bilancio e la contabilità generale della Regione sono attualmente regolamentate dalla legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

Con la legge n. 10 del 1991 il sistema contabile regionale era stato allineato ai principi generali della programmazione economico-finanziaria, sanciti dalle leggi statali di riforma n. 468 del 5 agosto 1978 e n. 362 del 23 agosto 1988.

Il predetto complesso di norme è stato peraltro superato dall'evoluzione della disciplina statale nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione.

Nell'ottica di conseguire il contenimento della spesa pubblica, di migliorare l'efficienza e la produttività e la riorganizzazione della pubblica amministrazione sono stati introdotti, fra l'altro, i principi della separazione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, quello dell'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio e la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti da parte di appositi nuclei di valutazione.

In attuazione di questi principi lo Stato ha provveduto anche alla riforma del proprio bilancio.

La Regione, quindi, con un proprio disegno di legge intende adeguare la propria disciplina contabile alla normativa nazionale, anche al fine di una necessaria armonizzazione e consolidamento dei conti pubblici.

Con il presente disegno di legge si intendono perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- a) semplificazione e maggiore trasparenza del bilancio autorizzatorio mediante l'introduzione di aggregati previsionali (unità previsionale di base) più ampi degli attuali capitoli, costituenti insiemi organici di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa e individuati con riferimento a specifiche funzioni od obiettivi generali perseguiti dalle politiche di settore;
- b) adozione, in aggiunta al suddetto bilancio autorizzatorio, del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta regionale, nel quale le unità previsionali del bilancio sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto per le entrate e secondo l'oggetto e la destinazione funzionale ed economica per le spese.  
Tale documento, oltre ad essere utilizzato per la gestione, costituisce la base per la formazione del rendiconto generale;
- c) strutturazione del bilancio più idonea a rappresentare i costi dei servizi offerti e dei programmi attivati, che consenta una efficace attività di controllo finanziario e gestionale all'interno dell'Amministrazione;
- d) responsabilizzazione dei dirigenti nella gestione delle risorse assegnate alle rispettive strutture;
- e) abolizione del bilancio di cassa rivelatosi inadeguato alla programmazione dei flussi di cassa.

Si delineano, quindi, di seguito gli articoli del presente disegno di legge che vengono sottoposti alla approvazione consiliare:

Le norme del Capo I del presente disegno di legge (artt. 1-12) disciplinano la struttura del bilancio di previsione annuale e pluriennale e le modalità di approvazione.

La struttura del bilancio viene modificata in quanto le previsioni sono articolate sia per l'entrata che per la spesa in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione (art. 4).

Il bilancio di previsione riporterà in un unico documento le previsioni annuali e pluriennali dell'entrata e della spesa, articolate in unità previsioni di base, costituenti le unità fondamentali del bilancio, nonché un quadro generale riassuntivo.

Ciò consentirà lo snellimento delle procedure di approvazione del bilancio stesso, che viene presentato al Consiglio regionale raggruppando entrate e spese nelle unità previsionali di base, anziché nella formulazione attuale dei molteplici capitoli dell'entrata e della spesa.

Unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione verrà predisposto dalla Giunta regionale un documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione (art. 6), nel quale le unità previsionali di base dell'entrata e della spesa vengono ripartite in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Tale documento, che è lo strumento di gestione per le strutture regionali, ha la funzione di dettagliare le aggregazioni finanziarie del bilancio distinguendo in capitoli di entrata e di spesa, indicando per ciascun capitolo, oltre allo stanziamento annuale e pluriennale, i residui attivi e passivi presunti e le disposizioni legislative di riferimento.

Il presente disegno di legge ribadisce i principi del bilancio di previsione, ovvero il rispetto di annualità, universalità, integrità, veridicità ed equilibrio del bilancio (art. 5).

Gli artt. 7 e 8 sono relativi alla classificazione delle entrate e, rispettivamente, delle spese.

Oltre all'introduzione delle unità previsionali di base sia nell'entrata che nella spesa, stabilite in modo che a ciascuna unità previsionale di base corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, sono previste per la spesa le funzioni obiettivo individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali.

Con l'art. 9 si prevede la possibilità di presentare un disegno di legge "finanziaria" sia in sede di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, al fine di adeguare il bilancio agli obiettivi programmatici della Regione.

Gli artt. 10 e 11 recano disposizioni per regolamentare fondi speciali e fondi di riserva. I primi sono destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi approvati nel corso dell'esercizio. Mentre i fondi di riserva sono destinati all'integrazione degli stanziamenti di unità previsionali di base e capitoli che si rivelino insufficienti per cause non prevedibili al momento della formazione del bilancio. Al documento tecnico sono allegati gli elenchi dei capitoli che possono essere integrati mediante prelevamento dai fondi di riserva.

Le disposizioni del Capo II disciplinano l'assestamento e le variazioni del bilancio e del documento tecnico.

Anche in questo caso, per favorire lo snellimento delle procedure, si introducono disposizioni per autorizzare la Giunta regionale ad apportare con propria deliberazione alcune specifiche variazioni di bilancio, mentre l'eventuale assestamento ed altre variazioni di bilancio sono comunque riservati all'approvazione del Consiglio regionale.

Al Capo III sono inserite le norme per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per periodi non superiori a quattro mesi, nonché per la gestione provvisoria del bilancio nell'ipotesi di pendenza della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio o di quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il Capo IV, art. 16, prevede l'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Le disposizioni del Capo V, dall'art. 18 al 20, si riferiscono alla gestione delle entrate, all'accertamento, alla riscossione ed al versamento, mentre gli artt. dal 21 al 23 regolamentano la riscossione mediante agenti della riscossione propri dell'amministrazione e la conseguente redazione dei conti giudiziali delle entrate.

Del Capo V fanno parte anche le norme per la riscossione coattiva, per la rinuncia alla riscossione di somme di modesta entità e per la ricognizione dei residui attivi.

Al Capo VI, dall'art. 28 al 31, sono inserite le norme per la gestione della spesa, gli impegni, la liquidazione ed il pagamento delle spese, l'estinzione dei titoli di spesa e la ricognizione dei residui passivi.

Nel medesimo Capo VI è ricompresa la disciplina sui funzionari delegati della Regione (art. 32), la tipologia delle spese ammesse, le aperture di credito, le responsabilità personali e la compilazione dei rendiconti da parte dei

medesimi funzionari, nonché all'art. 33 le norme per il fondo di cassa e di economato.

La disciplina del Capo VII, art. 34, è relativa alle necessarie verifiche di regolarità contabile, già peraltro previste dall'art. 15 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, sopra citata.

Nel capo VIII sono inserite le disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici.

Le norme del Capo IX, artt. 36 – 38, disciplinano il rendiconto generale della Regione e le procedure relative al medesimo, nonché la determinazione dell'avanzo o disavanzo di consuntivo.

Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio in cui si dà conto della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per competenza e residui. La seconda parte del rendiconto è il conto del patrimonio nel quale si riassumono e si dimostrano le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio.

Trattandosi di una riscrittura in toto della legge regionale 10/1991 appositi articoli del disegno di legge regolamentano disposizioni diverse e finali, quali la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione, l'entrata in vigore e l'abrogazione di norme.

Concludo, ribadendo che si tratta di un disegno di legge importante dal punto di vista formale, tecnico nella sua formulazione, come tutte le norme di contabilità e serve appunto per adeguare il nostro ordinamento contabile ai principi generali dell'ordinamento previsto dalle norme dello Stato.

So che in sede di Commissione erano state fatte alcune richieste informative, in particolare si era chiesto di poter prendere visione di come sarebbe formulata l'articolazione del bilancio con l'approvazione della legge, abbiamo qua una simulazione di come sarà letto il bilancio a legge approvata, se qualche collega è interessato a vederlo, siamo in grado di fornirlo. Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie. Prego il Presidente della II Commissione legislativa, consigliere Firmani, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

**FIRMANI:**

#### RELAZIONE

La II Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 17 giugno 2009 il disegno di legge n. 8 dal titolo 'Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione' (presentato dalla Giunta regionale).

In sede di dibattito generale, il Segretario generale della Giunta regionale avv. Engl, nell'illustrare il provvedimento, rende noto che si tratta di un adeguamento di carattere tecnico della disciplina contabile dell'Ente Regione a quella statale, come già avvenuto in ambito provinciale.

Entrando nel merito del provvedimento, il Segretario generale elenca le novità attuate e in particolare si sofferma sulla nuova strutturazione del bilancio, attualmente composto da capitoli rigidamente predeterminati, che si possono variare solo con legge. Il disegno di legge introduce le unità previsionali di base del bilancio che costituiscono una sommatoria dei vecchi capitoli. La Giunta regionale può operare delle variazioni compensative all'interno della stessa

unità previsionale di base, mentre il Consiglio regionale può attuare modifiche fra le diverse unità.

Su richiesta dei commissari, il Segretario generale si assume l'impegno di fornire uno schema esemplificativo della nuova struttura del bilancio, non appena saranno superate le difficoltà tecniche informatiche incontrate nell'ipotesi di applicazione della legge.

Al termine della discussione generale, il passaggio alla discussione articolata è approvato a maggioranza con 2 astensioni (consiglieri Casna e Leonardi).

Durante l'esame dell'articolato, il Segretario generale fornisce spiegazioni tecniche alle domande poste dai consiglieri.

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Egger ricorda che il suo gruppo consiliare si batte da sempre per l'abolizione dell'ente Regione, ma trattandosi di una legge a carattere tecnico annuncia il suo voto di astensione.

Il consigliere Casna esprime la richiesta che i consiglieri siano dotati, senza necessità di domanda, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione e annuncia il suo voto di astensione ad un documento di carattere tecnico e già introdotto presso altre amministrazioni pubbliche.

Il Presidente Firmani, al fine di giungere a economie di spesa, raccomanda che nella progettazione del programma informatico a supporto delle innovazioni previste dalla legge si tenga conto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 di data 2 febbraio 2009.

Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 8 viene approvato con 8 voti favorevoli (consiglieri Firmani, Dallapiccola, Dorigatti, Egartner, Ferrari, Panetta, Pardeller e Zelger) e 4 astensioni (consiglieri Casna, Egger, Leonardi e Stocker).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** Grazie. Apro la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Ha chiesto la parola il consigliere Filippin. Ne ha facoltà.

**FILIPPIN:** È chiaro che questa è una legge di tecnica finanziaria, ma è una legge molto importante, perché tende a migliorare la competitività della Regione, tende a semplificare le norme per quanto riguarda la procedura amministrativa e quindi alla fine il risultato dovrebbe essere quello di un risparmio.

Unica critica che possiamo fare a questo disegno di legge è quella della sua presentazione in grave ritardo, rispetto alla normativa statale, che anche in questa occasione ha visto l'istituzione nazionale prevalere sull'efficacia e sulla tempestività dell'istituzione regionale. Noi che dovevamo essere un elemento di riferimento, in realtà spesso rincorriamo e in questo caso la legge che andiamo ad approvare è già, per molti versi, legge nazionale.

Quindi gli obiettivi sono la semplificazione e la trasparenza di bilancio, l'introduzione delle unità revisionali per quanto riguarda sia le entrate che le spese, ma in particolare le unità revisionali diventano elementi di controllo attraverso i centri di responsabilità amministrativa. In effetti, noi

andiamo a valorizzare quelli che sono i nostri amministratori regionali, dando loro anche precise responsabilità.

È chiaro che poi ci sono alcuni elementi di semplificazione che ci possono lasciare perplessi, quando si tratta, ad esempio, della possibilità della Giunta di compiere variazioni al bilancio, variazioni che naturalmente devono essere approvate dal Consiglio regionale nell'assestamento di bilancio.

Quindi semplificazione e trasparenza sono per noi elementi importanti di questa legge, che tende al contenimento della spesa, attraverso una migliore organizzazione degli uffici amministrativi, attraverso una migliore efficienza ed attraverso una maggiore produttività.

Unico neo, come dicevo, rispetto a quello che andiamo ad approvare, riguarda i tempi di approvazione di questa legge che, a nostro avviso, sono tempi in ritardo rispetto a quanto noi ci si poteva aspettare.

Il nostro voto sarà comunque, per questo particolare aspetto, un voto di astensione.

**PRESIDENTE:** Grazie. Altri intendono intervenire? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

## Capo I

### Bilancio di previsione e leggi di spesa

#### Art. 1

##### *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

LAMPRECHT:

#### I. Kapitel

### Haushaltsvoranschlag und Ausgabengesetze

#### Art. 1

##### *(Zielsetzungen)*

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 1? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

#### Art. 2

##### *(Bilancio pluriennale)*

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il



bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi.

2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a carico di esercizi futuri.

3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dell'articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

LAMPRECHT:

#### Art. 2

##### *(Mehrjahreshaushalt)*

(1) Die Region erstellt jedes Jahr zusammen mit dem Jahreshaushalt einen sich auf die Kompetenz beziehenden Mehrjahreshaushalt, der einen Zeitraum von drei Jahren umfasst. Der Mehrjahreshaushalt zeigt den Umfang der Mittel auf, die die Region in einem jeden der entsprechenden Haushaltsjahre einzuheben und auszugeben vorsieht, und zwar sowohl aufgrund der geltenden staatlichen und regionalen Bestimmungen als auch aufgrund der vorgesehenen neuen Gesetzesmaßnahmen.

(2) Der Mehrjahreshaushalt bildet auch die Grundlage für die Überprüfung der finanziellen Deckung von neuen Ausgaben oder Mehrausgaben, die von der Region zu Lasten künftiger Haushalte genehmigt werden.

(3) Die Pflicht zum Ausgleich, die im Art. 5 für den Jahreshaushalt vorgesehen wird, muss auch für den Mehrjahreshaushalt hinsichtlich eines jeden betreffenden Jahres beachtet werden.

(4) Die Erstellung des Mehrjahreshaushalts bringt weder die Ermächtigung zur Einhebung der Einnahmen noch zur Tätigkeit der betreffenden Ausgaben mit sich.

(5) Der Mehrjahreshaushalt wird mit dem jährlichen Haushaltsgesetz genehmigt und jedes Jahr aktualisiert, wobei die anfängliche Laufzeit wiederhergestellt wird.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 2? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 è approvato.

#### Art. 3

##### *(Leggi regionali di spesa)*

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti

del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.

2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.

3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.

LAMPRECHT:

#### Art. 3

##### *(Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben)*

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Jahreshaushaltes und Mehrjahreshaushaltes das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.

(2) Die Regionalgesetze, die fortdauernde oder wiederkehrende Tätigkeiten oder Maßnahmen vorsehen, bestimmen in der Regel nur die zu erreichenden Ziele und die entsprechenden Verfahren und verweisen für die Quantifizierung der entsprechenden Ausgabe auf das Haushaltsgesetz.

(3) Die Gesetze, die Ausgaben von mehrjähriger Dauer verfügen, legen sowohl deren Ausmaß für das erste Anwendungsjahr als auch die Gesamtausgabe fest, wobei für die Bestimmung der Anteile, die auf jedem der nachfolgenden Jahre lasten sollen, auf das jährliche Haushaltsgesetz verwiesen wird.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 3? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

#### Art. 4

##### *(Bilancio di previsione)*

1. Il bilancio di previsione è deliberato dalla Giunta regionale ed è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione illustrativa ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Il bilancio di previsione riportante in un unico documento le previsioni annuali e pluriennali è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa e da un quadro generale riassuntivo.

3. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento a funzioni obiettivo.

4. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le eventuali contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata sia nella spesa.

6. Tra le entrate o le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

7. Lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il quadro generale riassuntivo sono approvati con la legge di bilancio. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'accertamento e riscossione delle entrate e all'impegno e pagamento delle spese comprese in bilancio. Viene altresì determinata annualmente la dotazione dei fondi di riserva e autorizzata la spesa per la contrattazione per il personale. Le eventuali contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

LAMPRECHT:

Art. 4  
(Haushaltsvoranschlag)

(1) Der Haushaltsvoranschlag wird von der Regionalregierung beschlossen und dem Regionalrat zusammen mit einem erläuternden Bericht innerhalb 31. Oktober des Jahres vor dem Bezugsjahr vorgelegt und wird gemäß dem im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren mit Regionalgesetz genehmigt.

(2) Der Haushaltsvoranschlag umfasst die jährlichen und mehrjährigen Veranschlagungen in einem einzigen Dokument und besteht aus dem Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag und einer allgemeinen zusammenfassenden Übersicht.

(3) Die Veranschlagungen des Jahres- und Mehrjahreshaushalts beziehen sich auf die Kompetenz und gliedern sich für die Einnahmen und die Ausgaben in Grundeinheiten, die so festgelegt werden, dass einer jeden Einheit eine einzige verwaltungsmäßig verantwortliche Stelle entspricht, die mit der entsprechenden Gebarung betraut ist. Die Grundeinheiten werden mit Bezug auf zielgerichtete Aufgaben festgesetzt.

(4) Für jede Grundeinheit bestimmt der Haushalt das Ausmaß der Einnahmen, die voraussichtlich festgestellt werden, oder jenes der Ausgaben, für welche die Zweckbindung im entsprechenden Haushaltsjahr genehmigt wird.

(5) Die eventuellen Sonderbuchführungen gliedern sich sowohl für die Einnahmen als auch für die Ausgaben in Kapitel.

(6) Unter den Einnahmen oder Ausgaben ist der am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres angenommene eventuelle positive oder negative Finanzsaldo einzutragen.

(7) Der Einnahmenvoranschlag, der Ausgabenvoranschlag und die allgemeine zusammenfassende Übersicht werden mit dem Haushaltsgesetz genehmigt. Diese Genehmigung bringt die Ermächtigung zur Feststellung und Einhebung der Einnahmen und zur Zweckbindung und Tätigung der Ausgaben mit sich, wie im Haushalt vorgesehen. Auch die Dotierung der Rücklagen wird jährlich festgelegt und die Ausgaben für die Tarifverhandlungen werden ermächtigt. Die eventuellen Sonderbuchführungen werden insgesamt genehmigt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 4? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

#### Art. 5

##### *(Principi del bilancio annuale di previsione)*

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto di annualità, universalità, integrità, veridicità ed equilibrio.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altri eventuali spese ad esse connesse.

4. Parimenti tutte le spese sono iscritte integralmente, senza entrate correlate.

5. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

6. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 39, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

7. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

LAMPRECHT:

#### Art. 5

##### *(Grundsätze des jährlichen Haushaltsvoranschlages)*

(1) Der Haushaltsvoranschlag wird unter Beachtung der Jährlichkeit, Universalität, Vollständigkeit, Wahrhaftigkeit und des Ausgleichs erstellt.

(2) Das Haushaltsjahr hat eine Dauer von einem Jahr und fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

(3) Sämtliche Einnahmen sind ohne Abzug der Einhebungsausgaben und eventueller anderer damit verbundener Ausgaben im Haushalt der Region einzutragen.

(4) Ebenfalls sind alle Ausgaben vollständig und ohne damit zusammenhängende Einnahmen einzutragen.

(5) Die Finanzgebarung ist eine einzige wie auch der entsprechende Haushaltsvoranschlag. Die Verwaltung von Fonds außerhalb des Haushaltes ist untersagt.

(6) Im jährlichen Haushalt muss der Gesamtbetrag der Ausgaben, deren Zweckbindung genehmigt wird, erhöht um den eventuellen Abschlussfehlbetrag dem Gesamtbetrag der voraussichtlich festgestellten Einnahmen, einschließlich der aus neuen, im Sinne des Art. 39 bewilligten Darlehen und Anleihen erwachsenden und um den eventuellen Abschlussüberschuss erhöhten Einnahmen entsprechen.

(7) Im jährlichen Haushalt darf der Gesamtbetrag der laufenden Ausgaben und der Ausgaben für die Tilgung von Anleihen und Darlehen den Gesamtbetrag der in den zwei ersten Titeln laut Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) ausgewiesenen Einnahmen nicht überschreiten, wobei die allfälligen darin vorgesehenen Einnahmen aus Zuweisungen ausgeschlossen sind, die für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 5? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 è approvato.

#### Art. 6

##### *(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)*

1. Unitamente al bilancio di previsione la Giunta regionale predispone un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Tale documento non è soggetto all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico e sono determinati in relazione all'oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio la Giunta regionale approva il documento tecnico e assegna le risorse ai Dirigenti competenti responsabili della gestione.

LAMPRECHT:

#### Art. 6

##### *(Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag)*

(1) Zusammen mit dem Haushaltsvoranschlag erarbeitet die Regionalregierung einen technischen und erläuternden Begleitbericht, in dem die Grundeinheiten der Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung in eines oder mehrere Kapitel aufgeteilt werden. Dieser Begleitbericht muss nicht vom Regionalrat genehmigt werden.

(2) Die Kapitel stellen die Grundeinheiten des technischen Begleitberichts dar und werden für die Einnahmen je nach Gegenstand und für die Ausgaben je nach Gegenstand und dem wirtschaftlichen und funktionellen Inhalt bestimmt, wobei die entsprechenden Bezugsbestimmungen anzugeben sind.

(3) Nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung genehmigt die Regionalregierung das technische Dokument und weist den zuständigen, für die Gebarung verantwortlichen Leitern die Mittel zu.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 6? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 è approvato.

Art. 7  
(*Classificazione delle entrate*)

1. Le entrate della Regione sono ripartite in:

- a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti ed eventuali contabilità speciali;
- b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
- c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;
- d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all'articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. La numerazione dei titoli, delle categorie, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

3. Il bilancio contiene per l'entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

LAMPRECHT:

Art. 7  
(*Klassifizierung der Einnahmen*)

(1) Die Einnahmen der Region werden unterteilt in:

- a) Titel, je nachdem, ob es sich um Steuereinnahmen, nicht aus Abgaben erwachsende Einnahmen oder um Einnahmen aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögensgütern, aus Krediteinhebungen oder aus der Aufnahme von Anleihen handelt, und eventuelle Sonderbuchführungen ;
- b) Kategorien, je nach Art der Einnahmequellen;
- c) Grundeinheiten für die Genehmigung durch den Regionalrat;
- d) Kapitel, gemäß dem technischen Begleitbericht laut Art. 6, je nach dem jeweiligen Gegenstand, für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung.

(2) Die Nummerierung der Titel, der Kategorien, der Grundeinheiten und der Kapitel ist aufsteigend, kann jedoch auch unterbrochen sein.

(3) Der Haushalt enthält, was die Einnahmen angeht, eine Zusammenfassung der Kategorien nach Titeln und eine Übersicht der Titel.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 7? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

Art. 8  
(*Classificazione delle spese*)

1. Le spese della Regione sono ripartite in:

- a) funzioni obiettivo individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali;
- b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;
- c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all'articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le unità previsionali di base sono suddivise secondo l'analisi economica in unità relative alla spesa corrente, alla spesa in conto capitale, alla spesa per il rimborso di mutui e prestiti e alla spesa per contabilità speciali.

3. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

4. Il bilancio contiene un riassunto delle spese per funzioni obiettivo e per titoli.

LAMPRECHT:

#### Art. 8

##### *(Klassifizierung der Ausgaben)*

(1) Die Ausgaben der Region werden unterteilt in:

- a) zielgerichtete Aufgaben, die unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Regionalpolitik festgelegt werden;
- b) Grundeinheiten zwecks Genehmigung durch den Regionalrat;
- c) Kapitel, laut dem technischen Begleitbericht (Art. 6), je nach Gegenstand, für die Zwecke der Gebarung und der Rechnungslegung.

(2) Die Grundeinheiten werden aufgrund der wirtschaftlichen Analyse in Einheiten unterteilt, die sich auf die laufenden Ausgaben, die Ausgaben auf Kapitalkonto, die Ausgaben zur Tilgung von Darlehen und Anleihen und die Ausgaben für Sonderbuchführungen beziehen.

(3) Die Nummerierung der zielgerichteten Aufgaben, der Grundeinheiten und der Kapitel ist aufsteigend, kann jedoch auch unterbrochen sein.

(4) Der Haushalt enthält eine Zusammenfassung der Ausgaben nach zielgerichteten Aufgaben, Titeln und Grundeinheiten.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 8? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 8 è approvato.

#### Art. 9

##### *(Legge finanziaria)*

1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi programmatici della Regione, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" che provvede nel rispetto dell'equilibrio del bilancio alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa.

2. La "legge finanziaria" non può contenere di norma nuove norme o modifiche a leggi regionali non espressamente attinenti al bilancio collegato.

LAMPRECHT:

#### Art. 9

##### *(Finanzgesetz)*

(1) Um den Mehrjahres- und den Haushalt den programmatischen Zielen der Region anzupassen, kann die Regionalregierung dem Regionalrat gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des

Haushalts oder des Nachtragshaushalts den Entwurf eines „Finanzgesetzes“ vorlegen, mit dem unter Beachtung des Haushaltsausgleichs jährlich das Ausmaß der Ressourcen laut den geltenden Gesetzen und die Finanzierung des neuen Ausgabenbedarfes vorgenommen wird.

(2) Das „Finanzgesetz“ darf in der Regel keine neuen Gesetzesbestimmungen oder Änderungen zu Regionalgesetzen enthalten, die sich nicht ausdrücklich auf den mit diesen verbundenen Haushalt beziehen.

**PRESIDENTE:** All'art. 9, comma 2, è stato presentato un emendamento, prot. n. 1347, primo firmatario il consigliere Filippin, che recita: La “legge finanziaria” non può contenere nuove norme o modifiche a leggi regionali non espressamente attinenti al bilancio regionale.

Ha chiesto la parola il consigliere Filippin. Ne ha facoltà.

**FILIPPIN:** È un semplice emendamento che però dà chiarezza a questa legge e dà chiarezza anche alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali. Di solito succede, sia a livello regionale che a livello provinciale, che in occasione della legge finanziaria vengono inserite delle norme attinenti ad altre leggi, assolutamente non collegate al bilancio. Questo per una miriade di motivi, naturalmente la legge finanziaria diventa la madre di tutti gli aggiustamenti, a volte anche di qualche porcheriola, come si dice in italiano.

Quindi noi crediamo che quando si tratta di legge finanziaria sono possibili collegamenti ad altre leggi espressamente attinenti al solo bilancio regionale, quindi al bilancio collegato.

Quindi lo stralcio di “norma” è per evitare appunto l’inserimento, in occasione della legge di bilancio annuale, triennale di norme non attinenti espressamente al bilancio collegato.

Una cosa credo estremamente coerente, certo facile, comodo alla Giunta questa estensione, che però io credo sia corretto togliere.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il vice Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

**DELLAI:** Grazie. Per dire che la Giunta esprime parere non favorevole sull'emendamento, perché l'art. 9, comma 2, indica un principio generale che è sacrosanto, tuttavia è anche di buon senso lasciarsi la possibilità, in casi del tutto particolari, che comunque spetterà all'aula di valutare e sindacare, di poter ospitare nella finanziaria delle norme particolarmente urgenti che non abbiano diretta attinenza con la materia finanziaria.

Quindi è un principio che si stabilisce, ma è anche in via di buon senso una possibilità che si lascia comunque al giudizio dell'aula che deve votare un'eventuale norma non attinente alla finanziaria.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'art. 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 9 è approvato.



Art. 10  
(Fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

2. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale.

3. Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

LAMPRECHT:

Art. 10  
(Sonderfonds)

(1) Im Ausgabenvoranschlag werden eigene Fonds eingetragen, die dazu bestimmt sind, die Ausgaben aufgrund von Gesetzesmaßnahmen zu decken, die voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres genehmigt werden.

(2) Die Fonds sind getrennt zu führen, je nachdem, ob sie für die Finanzierung von laufenden Ausgaben oder von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind.

(3) Anteile der Fonds, die nicht innerhalb des Abschlusses des Haushaltsjahres verwendet werden, stellen Ausgabeneinsparungen dar.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 10? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10 è approvato.

Art .11  
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
- c) un fondo per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale;
- d) un fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica.

2. Dal fondo di cui al comma 1 lettera a) sono prelevate con deliberazione della Giunta regionale le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti delle unità previsionali di base e dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, gli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, per interessi passivi su anticipazioni di cassa, nonché quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con reiscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza ovvero ad appositi unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1 lettera b) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione le somme necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio conseguenti a spese non prevedibili al momento della formazione del

bilancio e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale.

4. Al documento tecnico sono allegati l'elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e l'elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1 lettera c) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa le somme necessarie per il pagamento dei residui perenti delle spese in conto capitale con reinscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza ovvero ad appositi unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.

6. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, senza necessità di ulteriori atti di impegno.

7. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione degli interventi programmati, il reintegro degli stanziamenti dei capitoli di provenienza per il pagamento dei residui caduti in perenzione può essere disposto anche successivamente al pagamento dei residui perenti entro i limiti dei predetti pagamenti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1 lettera d) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione le somme in conformità ai provvedimenti che disciplinano obblighi e modalità di concorso al riequilibrio della finanza pubblica, anche mediante il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate.

9. I mezzi stanziati sul fondo indicato al comma 1) lettera d) e non utilizzati entro il rispettivo esercizio finanziario sono riportati in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, nei limiti della quota degli oneri derivanti dai provvedimenti di cui al comma 8, riferibili ai rispettivi esercizi.

10. La Giunta regionale può deliberare che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all'Assessore competente in materia di bilancio.

LAMPRECHT:

Art .11  
(Rücklagen)

(1) Im Haushalt der Region sind eingetragen:

- a) Rücklagen für die Pflichtausgaben;
- b) Rücklagen für die unvorhergesehenen Ausgaben;
- c) ein Fonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände der Ausgaben auf Kapitalkonto;
- d) ein Fonds für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen.

(2) Den Rücklagen laut Abs. 1 Buchst. a) werden mit Beschluss der Regionalregierung die Beträge entnommen, um die unzureichend gewordenen Ansätze der Grundeinheiten und der Kapitel, die Pflichtausgaben betreffen, aufzustocken. Zu den Pflichtausgaben gehören auf jeden Fall die Ausgaben für

die Tilgung von Darlehen und die Rückzahlung von Anleihen, Passivzinsen auf Kassavorschüsse sowie verwaltungsmäßig verfallene passive Rückstände der laufenden Ausgaben, die von den Gläubigern gefordert werden. Diese Ausgaben sind wieder in die Grundeinheiten und Herkunftskapitel oder in eigene Grundeinheiten und neue Kapitel einzutragen, sofern die Herkunftskapitel abgeschafft wurden.

(3) Mit Beschluss der Regionalregierung werden aus den Rücklagen laut Abs. 1 Buchst. b) die Beträge behoben und den Ansätzen der Grundeinheiten und bestehenden oder neuen Ausgabenkapitel hinzugefügt, die erforderlich sind, um eventuelle Fehlbeträge in den Haushaltszuweisungen zu decken, die sich aus den zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung unvorhersehbaren Ausgaben ergeben und für die – sofern damit die künftigen Haushalte belastet werden – die erforderliche finanzielle Deckung durch die bereits im Mehrjahreshaushalt ermächtigten Ansätze erfolgt.

(4) Dem technischen Begleitbericht werden das Verzeichnis der Kapitel, die mit Behebungen aus den Rücklagen für Pflichtausgaben ergänzt werden und das Verzeichnis der Kapitel beigelegt, die mit Behebungen aus dem Fonds für unvorhergesehene Ausgaben ergänzt werden können.

(5) Mit Beschluss der Regionalregierung werden aus dem Fonds laut Abs. 1 Buchst. c) die Beträge behoben und den Ansätzen der Grundeinheiten und Ausgabenkapitel hinzugefügt, die für die Zahlung der verfallenen Rückstände der Ausgaben auf Kapitalkonto mit Wiedereintragung in eigene Grundeinheiten und Kapitel erforderlich sind. Diese Ausgaben sind wieder in die Grundeinheiten und Herkunftskapitel oder in eigene Grundeinheiten und neue Kapitel einzutragen, sofern die Herkunftskapitel abgeschafft wurden.

(6) Stehen in den Kompetenzansätzen der Herkunftskapitel ausreichende Mittel zur Verfügung, so werden die verfallenen Rückstände direkt zu Lasten genannter Kapitel ohne weitere Zweckbindungen gezahlt.

(7) In Bezug auf die festgestellten Erfordernisse aufgrund des finanziellen Bedarfs für die Durchführung geplanter Maßnahmen, kann die Ergänzung der Ansätze in den Herkunftskapiteln für die Zahlung der verfallenen Rückstände auch nach der Zahlung der verfallenen Rückstände in den Grenzen genannter Zahlungen verfügt werden.

(8) Mit Beschluss der Regionalregierung wurden die Beträge vom Fonds laut Abs. 1 Buchst. d) behoben und in Erhöhung der Ansätze in den Grundeinheiten und bestehenden oder neuen Kapiteln gebracht, und zwar gemäß den Maßnahmen, die die Pflichten und Modalitäten für die Beiträge zur Wiederherstellung der öffentlichen Finanzen regeln, auch mittels Rückerstattung an den Staat der von diesem eventuell vorgestreckten Ausgaben.

(9) Die Ansätze im Fonds laut Abs. 1 Buchst. d), die nicht innerhalb des jeweiligen Haushaltsjahres verwendet wurden, werden in Erhöhung des entsprechenden Fonds des darauf folgenden Haushaltsjahres gebracht, und zwar in den Grenzen des Anteils der Ausgaben aus den Maßnahmen laut Abs. 8, die sich auf die jeweiligen Haushaltsjahre beziehen.

(10) Die Regionalregierung kann beschließen, dass die Maßnahmen laut diesem Artikel dem für den Haushalt zuständigen Assessor übertragen werden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 11? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 17 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11 è approvato.

#### Art.12

##### *(Garanzie prestate dalla Regione)*

1. La legge regionale che autorizza la prestazione della garanzia della Regione a favore di enti e di altri soggetti, in relazione a mutui o anticipazioni, indica la copertura finanziaria del relativo rischio a termini dell'articolo 3 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

2. Nel bilancio annuale sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la prestazione delle garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime.

3. In allegato al bilancio sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

LAMPRECHT:

#### Art.12

##### *(Von der Region geleistete Sicherstellungen)*

(1) Im Regionalgesetz, mit dem zur Sicherstellung seitens der Region zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten in Zusammenhang mit Darlehen oder Vorschüssen ermächtigt wird, wird die finanzielle Deckung des Risikos im Sinne des Art. 3 angegeben und die Eintreibung der eventuell ausgezahlten Beträge geregelt.

(2) Im Jahreshaushalt werden die Ansätze zur Deckung der eventuellen Lasten aus der Erfüllung der von der Region für Sicherstellungen eingegangenen Verpflichtungen eingetragen und die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Eintreibung der für die genannten Sicherstellungen ausgezahlten Beträge festgesetzt.

(3) In der Anlage zum Haushalt werden die von der Region zugunsten von Körperschaften oder anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze geleisteten primären oder subsidiären Sicherstellungen angeführt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 12? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 12 è approvato.

#### Capo II

##### Variazioni di bilancio

#### Art. 13

##### *(Assestamento e variazioni del bilancio e del documento tecnico)*

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per

l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede alle variazioni che risultino opportune entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all'articolo 5.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte variazioni compensative relativamente agli stanziamenti di competenza del documento tecnico, limitatamente ai capitoli di spesa di una unità previsionale di base.

3. Con le modalità di cui al comma 2, possono essere altresì disposte variazioni compensative tra unità previsionali di base del bilancio limitatamente ai capitoli riguardanti la spesa per il personale. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere operate le predette variazioni compensative è riportato in apposito allegato al bilancio.

4. È vietato lo storno di fondi tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio derivanti dall'approvazione di leggi regionali nei limiti dello stanziamento dei fondi speciali di cui all'articolo 10.

6. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione europea, e delle altre entrate derivanti da leggi regionali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

7. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 10 e 11 deve essere disposta con legge regionale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre.

8. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LAMPRECHT:

## II. Kapitel Haushaltsänderungen

### Art. 13

#### *(Nachtragshaushalt und Änderungen des Haushaltes und des technischen Begleitberichts)*

(1) Innerhalb Juni eines jeden Jahres kann die Regionalregierung dem Regionalrat einen eigenen Gesetzentwurf für den Nachtragshaushalt vorlegen, mit welchem die Änderungen vorgenommen werden, die in den Grenzen des Haushaltsausgleichs laut Art. 5 zweckmäßig erscheinen.

(2) Mit Beschluss der Regionalregierung können ausgleichende Änderungen in den Kompetenzansätzen des technischen Begleitberichts beschränkt auf die Ausgabenkapitel einer Grundeinheit verfügt werden.

(3) Mit den Modalitäten laut Abs. 2 können außerdem ausgleichende Änderungen zwischen Grundeinheiten des Haushaltes beschränkt auf die Kapitel betreffend die Ausgaben für das Personal verfügt werden. Das Verzeichnis der Kapitel, für die die oben genannten ausgleichenden Änderungen vorgenommen werden können, wird in einer eigenen dem Haushalt beigelegten Anlage angegeben.

(4) Der Storno von Fonds in den Rücklagen und Kompetenzansätzen und umgekehrt ist nicht gestattet.

(5) Die Regionalregierung ist ermächtigt, mit eigenem Beschluss in den Grenzen der Ansätze in den Sonderfonds laut Art. 10 die Haushaltsänderungen vorzunehmen, die sich aus der Genehmigung von Regionalgesetzen ergeben.

(6) Unbeschadet der eventuell im Gesetz zur Genehmigung des Haushalts festgesetzten Grenzen ist die Regionalregierung weiters dazu ermächtigt, im Laufe des Haushaltsjahres mit eigenen Beschlüssen die Haushaltsänderungen vorzunehmen, die sich für die Eintragung der Einnahmen aus staatlichen Zuweisungen und Zuweisungen der EU für besondere Zwecke und für die Eintragung anderer aufgrund von Regionalgesetzen eingehobener Einnahmen, die für besondere Zwecke bestimmt sind, sowie für die Eintragung der entsprechenden Ausgaben als erforderlich erweisen, wenn diese ausdrücklich durch Gesetz geregelt sind.

(7) Jede weitere Haushaltsänderung, ausgenommen jene laut Art. 10 und 11, ist hinsichtlich der innerhalb 31. Oktober beim Regionalrat vorzulegenden Gesetzentwürfe mit Regionalgesetz zu verfügen.

(8) Die Beschlüsse gemäß diesem Artikel werden nachrichtlich im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 13? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 13 è approvato.

### Capo III

#### Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio

##### Art. 14

##### *(Esercizio provvisorio)*

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limiti di somma.

3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singole unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

5. Nell'ipotesi richiamata al comma 4, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi di spesa previsti da ciascuna unità previsionale di base quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non

suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

LAMPRECHT:

### III. Kapitel Vorläufige Gebarung und vorläufige Haushaltsführung

#### Art. 14 (Vorläufige Gebarung)

(1) Die Ermächtigung zur vorläufigen Gebarung wird mit Gesetz für Zeiträume von nicht mehr als insgesamt vier Monaten erteilt.

(2) Das Gesetz über die vorläufige Gebarung ermächtigt zur Feststellung und Einhebung der Einnahmen und zur Zweckbindung und Zahlung der Ausgaben aufgrund des dem Regionalrat vorgelegten Haushaltes, ohne Betragsgrenzen.

(3) Dasselbe Gesetz kann überdies Beschränkungen für die Tätigkeit nicht obligatorischer Ausgaben festlegen, und zwar sowohl in Hinsicht auf das Ausmaß der verwendbaren Ansätze als auch in Hinsicht auf einzelne im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Grundeinheiten, deren Verwendung bis zur Genehmigung des Haushaltsgesetzes zur Gänze oder teilweise untersagt werden kann.

(4) Falls der Haushalt dem Regionalrat noch nicht vorgelegt oder von diesem zurückgewiesen und der neue Haushalt noch nicht vorgelegt sein sollte, wird auf der Grundlage des letzten genehmigten Haushaltes und seiner nachfolgenden Änderungen zur vorläufigen Gebarung ermächtigt.

(5) In dem im Abs. 4 vorgesehenen Fall ist die Haushaltsgebarung für so viele Zwölftel der in den einzelnen Grundeinheiten vorgesehenen Ausgaben gestattet, wie viele Monate der Haushalt provisorisch geführt wird, oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um nicht von Zweckbindungen abhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölftel aufteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgaben gestattet. Diese Begrenzungen betreffen sowohl die Ermächtigungen zur Zweckbindung als auch jene zur Zahlung.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 14? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 14 è approvato.

#### Art. 15 (Gestione provvisoria del bilancio)

1. Qualora la legge di bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia già stata approvata dal Consiglio regionale, in pendenza della promulgazione e pubblicazione delle predette leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. In pendenza della procedura particolare prevista dall'articolo 84 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per l'approvazione del bilancio, la gestione provvisoria di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle unità previsionali di base che sono state oggetto di contestazione.

LAMPRECHT:

Art. 15  
(Vorläufige Haushaltsführung)

(1) Falls das Haushaltsgesetz oder jenes über die Ermächtigung zur vorläufigen Gebarung vom Regionalrat bereits genehmigt worden ist, wird in Erwartung des Erlassens und der Veröffentlichung besagter Gesetze im Amtsblatt der Region zur vorläufigen Haushaltsführung des genannten Haushaltes ermächtigt, und zwar beschränkt auf ein Zwölftel der in den einzelnen Grundeinheiten vorgesehenen Ausgabe oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um nicht von Zweckbindungen abhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölftel aufteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgabe.

(2) Bis zum Abschluss des im Art. 84 des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen besonderen Verfahrens zur Genehmigung des Haushaltes wird zur vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des Abs. 1 ermächtigt, und zwar für alle mit Ausnahme der beanstandeten Grundeinheiten.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 15? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 15 è approvato.

Capo IV  
Bilancio del Consiglio regionale

Art. 16  
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.

LAMPRECHT:

IV. Kapitel  
Haushalt des Regionalrates

Art. 16  
(Buchhaltungsautonomie des Regionalrates)

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Regionalrat über einen autonomen Haushalt, der unter Beachtung der Bestimmungen der Geschäftsordnung geführt wird.

(2) Die im Haushalt der Region für die Organisation und die Tätigkeit des Regionalrats bereitgestellten Mittel werden diesem zur Verfügung gestellt.



**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 16? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 17 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 16 è approvato.

Capo V  
Gestione delle entrate

Art. 17  
(*Stadi delle entrate*)

1. Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

- accertamento;
- riscossione;
- versamento.

2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.

LAMPRECHT:

V. Kapitel  
Gebarung der Einnahmen

Art. 17  
(*Phasen der Einnahmen*)

(1) Alle Einnahmen der Region durchlaufen die nachstehenden Phasen:

- Feststellung;
- Einhebung;
- Einzahlung.

(2) Diese Phasen können für einige Einnahmen zusammenfallen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 17? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 17 è approvato.

Art. 18  
(*Accertamento delle entrate*)

1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione regionale appura la ragione del credito della Regione e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

- a) per le entrate provenienti da compartecipazioni e da devoluzione di tributi erariali in quota fissa, sulla base del relativo gettito;
- b) per le entrate concernenti tributi propri della Regione, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'esercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge;

- c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di deliberazioni e atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza;
- d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- e) per le entrate relative alle contabilità speciali, in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza all'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese;
- f) in ogni altro caso, in carenza di atti e documentazione preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

LAMPRECHT:

#### Art. 18

##### *(Feststellung der Einnahmen)*

(1) Die Einnahme ist festgestellt, sobald die Regionalverwaltung den Grund des Guthabens der Region, das Bestehen eines geeigneten rechtlichen Anspruchs und den Schuldner ermittelt und das Ausmaß des innerhalb desselben Jahres fälligen Guthabens in die entsprechende Finanzgebarung einträgt.

(2) Die Feststellung der Einnahmen erfolgt:

- a) für die Einnahmen aus der Beteiligung an staatlichen Abgaben und deren Zuweisung in festem Anteil auf der Grundlage des entsprechenden Ertrages;
- b) für die Einnahmen betreffend eigene Abgaben der Region auf der Grundlage des entsprechenden im Haushaltsjahr eingehobenen Ertrages, der sich aus der Überweisung zu ihren eigenen Gunsten, aus der Ausstellung von innerhalb des Haushaltsjahres verfallenden Steuerrollen oder aus anderen gesetzlich festgesetzten Formen ergibt;
- c) für die Vermögenseinnahmen auf der Grundlage der Beschlüsse und Akte, die deren Ausmaß festlegen und deren Einhebung zugunsten der entsprechenden Gebarung genehmigen;
- d) für die Einnahmen in Bezug auf Ausgabenausgleichsposten zum Zeitpunkt der entsprechenden Ausgabenverpflichtung.
- e) für die Einnahmen betreffend die Sonderbuchführungen, in Bezug auf das Ausmaß der Einhebungen sowie infolge der Zweckbindungen oder der Tätigkeit von Zahlungen im entsprechenden Ausgabenteil;
- f) in allen anderen Fällen, in denen vorhergehende Akte und Unterlagen fehlen, die das Guthaben betreffen, erfolgt die Feststellung gleichzeitig mit der Einhebung der Einnahmen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 18? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 18 è approvato.

#### Art. 19

##### *(Riscossione delle entrate)*

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere

della Regione od altro ufficio o soggetto a ciò autorizzato per legge e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi a firma del Dirigente competente in materia di bilancio.

LAMPRECHT:

Art. 19  
*(Einhebung der Einnahmen)*

(1) Die Einnahme ist eingehoben, sobald der dazu Verpflichtete den entsprechenden Betrag über das Schatzamt der Region oder ein anderes gesetzlich ermächtigtes Amt oder Rechtssubjekt eingezahlt hat und dies der Region mitgeteilt worden ist.

(2) Die Einhebung der Einnahmen wird mittels Inkassoaufträgen festgestellt, die auch mehrere Einnahmen umfassen können und von dem für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter unterzeichnet sind.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 19? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 19 è approvato.

Art. 20  
*(Versamento delle entrate)*

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

2. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito delle somme mediante emissione della quietanza di incasso.

3. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti della riscossione o dovute dai debitori, devono essere integralmente versate al Tesoriere della Regione entro i termini stabiliti.

LAMPRECHT:

Art. 20  
*(Einzahlung der Einnahmen)*

(1) Die Einnahme ist eingezahlt, wenn der entsprechende Betrag bei der Regionalkasse eingegangen ist.

(2) Das Schatzamt der Region nimmt die Beträge entgegen und stellt dafür eine Einnahmebestätigung aus.

(3) Die der Region zustehenden Beträge, die aus jedwedem Grund von den Einhebungsbeamten eingehoben werden oder von den Schuldner zu entrichten sind, müssen innerhalb der festgelegten Fristen beim Schatzamt der Region zur Gänze eingezahlt werden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 20? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 20 è approvato.

## Art. 21

### *(Norme integrative sugli agenti della riscossione)*

1. Gli agenti della riscossione, propri dell'amministrazione, possono riscuotere entrate regionali nei limiti e nei modi stabiliti dalle relative norme istitutive, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

LAMPRECHT:

## Art. 21

### *(Zusätzliche Bestimmungen für die Einhebungsbeamten)*

(1) Die der Verwaltung angehörenden Einhebungsbeamten können die Einnahmen der Region in den Grenzen und nach den Modalitäten der entsprechenden einschlägigen Bestimmungen einheben, es sei denn, dieses Gesetz sieht eine andere Regelung vor.

(2) Die Beamten laut Abs. 1 können all jene Einnahmen ohne Betragsbegrenzung einheben, die aus Genehmigungsakten oder Verfügungen herrühren, die in ihre Zuständigkeit fallen. Die dem Einzahler ausgestellte Quittung hat diesem gegenüber befreiende Wirkung.

(3) Die Einhebungsbeamten können anordnen, dass jeder Schuldner die Zahlung über die Bank oder die Post vornimmt. In diesem Fall ist die Quittung abzutrennen und zu den Akten zu legen, die dem Schuldner zur Verfügung stehen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 21? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 21 è approvato.

## Art. 22

### *(Conti giudiziari delle entrate)*

1. In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 21, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo all'Ufficio competente per il controllo contabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, ovvero entro novanta giorni successivi alla cessazione dell'agente contabile dall'ufficio o dall'incarico per qualsiasi causa.

2. L'Ufficio competente per il controllo contabile, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.

3. In caso di difformità o presunte irregolarità, l'Ufficio competente per il controllo contabile rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'agente, il quale vi è tenuto entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.

LAMPRECHT:

Art. 22

*(Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung)*

(1) Nach den Einhebungen gemäß Art. 21 erstellen die Beamten die verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung der Einnahmen betreffend ein jedes Haushaltsjahr und übermitteln diese dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt innerhalb 31. März des Jahres nach jenem, auf das sich die Rechnungslegung bezieht, oder innerhalb neunzig Tagen ab dem Tag, an dem der Rechnungsführer aus jedwedem Grund sein Amt oder seinen Auftrag nicht mehr durchführt.

(2) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt prüft die Rechnungslegungen innerhalb sechzig Tagen nach deren Erhalt, versieht sie mit dem Sichtvermerk über die Ordnungsmäßigkeit und leitet sie dem Rechnungshof weiter.

(3) Werden Mängel oder vermutliche Unregelmäßigkeiten festgestellt, so hat das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt die Rechnungslegung mit den Beanstandungen an den beauftragten Beamten zurückzuschicken. Dieser muss innerhalb von dreißig Tagen dazu Stellung nehmen. Das zuständige Amt muss innerhalb von dreißig Tagen ab Erhalt der Antwort des beauftragten Beamten die Amtshandlungen gemäß Abs. 2 vornehmen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 22? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 22 è approvato.

Art. 23

*(Versamento delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)*

1. Trimestralmente gli agenti della riscossione versano al Tesoriere della Regione l'ammontare delle somme incassate nel corso dell'esercizio. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di scarico.

LAMPRECHT:

Art. 23

*(Einzahlung der durch Einhebungsbeamte eingehobenen Einnahmen)*

(1) Die Einhebungsbeamten überweisen die im Laufe des Haushaltsjahres eingehobenen Beträge alle drei Monate dem Schatzamt der Region. Die Quittung für diese Einzahlung ist der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung beizulegen und stellt einen Entlastungsbeleg dar.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 23? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 23 è approvato.

#### Art. 24

##### *(Norme per la riscossione coattiva)*

1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.

3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

LAMPRECHT:

#### Art. 24

##### *(Bestimmungen zur Zwangseinhebung)*

(1) Die Zwangseinhebung der Einnahmen erfolgt – sofern die geltenden Bestimmungen nicht anders verfügen - gemäß den Bestimmungen der entsprechenden staatlichen Gesetze. Die von Privaten geschuldeten regionalen Einnahmen werden für die Zwecke der Vollstreckung als endgültig uneinbringbar betrachtet, wenn die von dem mit der Einhebung beauftragten Konzessionär vorgenommenen Pfändungen zweimal erfolglos verlaufen sind und er darüber jeweils eine Niederschrift verfasst hat.

(2) Auf Antrag des Schuldners ist die Region ermächtigt, die Ratenzahlung oder die Aussetzung der Einhebung für ein Jahr zu gewähren, sofern begründete Umstände vorliegen.

(3) Falls ein Rechtssubjekt, ausgenommen der Staat und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, gegenüber der Region eine fällig gewordene Schuld hat, kann die Regionalregierung die Aussetzung eventueller Zahlungen verfügen, die die Region zugunsten des genannten Rechtssubjektes in Zusammenhang mit der Gewährung von Beiträgen oder Zuweisungen vorzunehmen hat, und zwar solange, bis das Rechtssubjekt seine Schuld beglichen hat.

(4) Die Bestimmung laut Abs. 3 wird nicht auf Schulden angewandt, die Gegenstand einer Verwaltungs- oder gerichtlichen Anfechtungsklage sind.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 24? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 24 è approvato.

Art. 25

*(Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità)*

1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all'importo di euro 50,00.

LAMPRECHT:

Art. 25

*(Verzicht auf Einhebung der Einnahmen geringen Ausmaßes)*

(1) Der für das Sachgebiet zuständige Abteilungsleiter ist ermächtigt, den Verzicht auf die Einhebung von nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen zu verfügen, falls die Differenz zwischen dem Ausmaß jeder einzelnen Einnahme und dem Gesamtausmaß der direkten und indirekten Kosten in Zusammenhang mit der Feststellung, Einhebung und Einzahlung einen Betrag von 50,00 Euro nicht übersteigt, unbeschadet anderer mit Haushaltsgesetz festgelegter Beträge.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 25? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 25 è approvato.

Art. 26

*(Ricognizione dei residui attivi)*

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale. La Giunta regionale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

3. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili ai sensi degli articoli 24 e 25, al cui annullamento provvede la Giunta regionale con propria deliberazione motivata.

LAMPRECHT:

Art. 26

*(Ermittlung der Einnahmerückstände)*

(1) Einnahmerückstände sind die Beträge, die zum Ende des Haushaltsjahres festgestellt und nicht eingehoben wurden.

(2) Die endgültige Feststellung der unter den Einnahmerückständen ausgewiesenen Beträge ist jährlich bei der Erstellung der allgemeinen Rechnungslegung vorzunehmen. Die Regionalregierung erlässt den Beschluss über die Feststellung der Einnahmerückstände, die auf das darauf folgende Haushaltsjahr zu übertragen sind.

(3) Unter den Einnahmerückständen scheinen die im Sinne der Art. 24 und 25 als uneintreibbar befundenen Guthaben nicht auf; diese werden von der Regionalregierung mit begründetem Beschluss annulliert.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 26? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 26 è approvato.

## Capo VI Gestione della spesa

### Art. 27 (Stadi della spesa)

1. Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.

2. Tali stadi per talune spese possono essere simultanei.

LAMPRECHT:

## VI. Kapitel Gebarung der Ausgaben

### Art. 27 (Phasen der Ausgabe)

(1) Alle Ausgaben der Region durchlaufen nachstehende Phasen:

- Zweckbindung;
- Liquidierung;
- Anordnung und Zahlung.

(2) Diese Phasen können für einige Ausgaben zusammenfallen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 27? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 27 è approvato.

### Art. 28 (Impegni di spesa)

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale come specificati nel documento tecnico.

3. Per le spese correnti, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da



realizzare negli esercizi di competenza. I predetti fabbisogni sono determinati con riferimento:

- a) per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti al personale in servizio e relativi oneri riflessi;
- b) per le spese per acquisto di beni e servizi: ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio;
- c) per i trasferimenti: alle assegnazioni e finanziamenti disposti per le attività da realizzarsi da parte degli enti e soggetti destinatari nell'esercizio;
- d) per le altre spese: agli oneri di competenza economica dell'esercizio.

4. Gli impegni per spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di ammortamento, interessi ed oneri accessori per mutui e prestiti, nonché per spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti sul bilancio dell'esercizio a cura dell'Ufficio competente per il controllo contabile, senza la necessità di ulteriori atti.

5. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio. Nei predetti casi formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote di competenza dell'esercizio medesimo.

6. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio regionale sono adottati dagli organi competenti in base alla normativa in materia di ordinamento della Regione, nei limiti stabiliti dalle leggi che autorizzano la spesa e dai rispettivi stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

LAMPRECHT:

#### Art. 28

##### *(Ausgabenzweckbindungen)*

(1) Die Beträge, die die Region aufgrund von Gesetzen, Verträgen oder anderen Rechtstiteln bestimmten oder bestimmbar Gläubigern schuldet, bilden Kompetenzansätze, falls die entsprechende Verpflichtung innerhalb des Haushaltsjahres fällig wird.

(2) Die Ausgabenzweckbindungen werden im Ausmaß der jeweiligen Kompetenzansätze des jährlichen Haushalts vorgenommen, und zwar wie sie im technischen Begleitbericht angeführt sind.

(3) Unbeschadet der Pflicht, die im Laufe des Haushaltsjahres fälligen Ausgaben zu decken, werden die Zweckbindungen für die laufenden Ausgaben aufgrund des für die Tätigkeiten der entsprechenden Haushaltsjahre vorhersehbaren Ausgabengesamtbedarfs bestimmt. Genannter Bedarf wird wie folgt festgesetzt:

- a) für die Ausgaben für das Personal bezogen auf die dem im Dienst stehenden Personal zustehenden Besoldungen und entsprechenden Sozialbeiträge;
- b) für den Ankauf von Gütern und Diensten bezogen auf die Güter und Dienstleistungen, die im Laufe des Haushaltsjahres erworben werden;

- c) für die Überweisungen bezogen auf die Zuweisungen und die Finanzierungen, die für die von den Körperschaften und Rechtssubjekten zu leistenden Tätigkeiten verfügt wurden;
- d) für die weiteren Ausgaben bezogen auf die Ausgaben des entsprechenden Haushaltsjahres.

(4) Die Zweckbindungen für Ausgaben betreffend die Gesamtbesoldung der Bediensteten und die entsprechenden Sozialbeiträge, für Abschreibungsausgaben, Zinsen und Nebenkosten für Darlehen und Anleihen sowie für Ausgaben aufgrund von Verträgen oder Gesetzesbestimmungen werden von dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt, ohne dass weitere Akte erforderlich sind, im entsprechenden Haushalt vorgenommen.

(5) Für die laufenden Ausgaben können Verbindlichkeiten von mehrjähriger Dauer eingegangen werden, wenn dies für die Gewährleistung der Weiterführung der Dienstleistungen unumgänglich ist. Im Rahmen der Investitionsausgaben kann der Abschluss von Verträgen oder die Übernahme von Verpflichtungen von mehrjähriger Dauer in den Grenzen des im Haushalt insgesamt vorgesehenen Ansatzes bewilligt werden. In den genannten Fällen bilden nur die für das entsprechende Haushaltsjahr vorgesehenen Anteile Zweckbindungen in den für ein jedes Haushaltsjahr vorgesehenen Ansätzen.

(6) Die Beschlüsse und die Akte, die Zweckbindungen zu Lasten des Haushaltes der Region mit sich bringen, werden von den zuständigen Organen aufgrund der Ordnungsbestimmungen der Region erlassen, und zwar in den Grenzen der Gesetze, die zur Ausgabe ermächtigen, und der jeweiligen Kompetenzansätze, die im laufenden Haushaltsjahr eingetragen sind.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 28? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 17 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 28 è approvato.

#### Art. 29

##### *(Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)*

1. La liquidazione delle spese consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.

3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente per il controllo contabile l'emissione del titolo di pagamento allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa.

5. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

6. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua in relazione al tempo della loro emissione.

7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia di bilancio.

LAMPRECHT:

#### Art. 29

##### *(Liquidierung, Anordnung und Zahlung der Ausgaben)*

(1) Die Liquidierung der Ausgabe besteht in der Ermittlung des Gläubigers und des genauen Ausmaßes des fälligen Betrags. Sie wird aufgrund der Unterlagen verfügt, die den Anspruch des Gläubigers nachweisen.

(2) Die Liquidierung der Ausgaben wird von den jeweils zuständigen Leitern vorgenommen, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Abs. 3 oder sofern in Gesetzen nicht anders verfügt wird.

(3) Die Liquidierung der Ausgaben betreffend die Krediteröffnung zugunsten bevollmächtigter Beamten wird von diesen selbst verfügt. Die Liquidierung der Repräsentationsspesen wird vom Präsidenten der Region bzw. von den Assessoren vorgenommen, die diese angeordnet haben.

(4) Die mit der Liquidierung beauftragte Person übernimmt bei der Zweckbindung der Mittel und der eventuellen späteren Akte aufgrund des Gesetzes die Verantwortung bezüglich des Vorhandenseins der für die Liquidierung erforderlichen Voraussetzungen. Dieselbe Person fordert – unbeschadet der Regelung für die bevollmächtigten Beamten - außerdem beim für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt die Ausstellung der Zahlungsanweisung an, wobei sie die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe beilegt.

(5) Die Zahlung der Ausgaben wird aufgrund von Einzel- oder Sammelzahlungsanweisungen, Gutschriftenanweisungen sowie aufgrund von Aufstellungen für wiederkehrende Ausgaben vorgenommen.

(6) Die Zahlungsanweisungen werden in der Reihenfolge ihrer Ausstellung fortlaufend nummeriert.

(7) Die Zahlungsanweisungen werden von dem für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter unterschrieben.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 29? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 29 è approvato.

#### Art. 30

##### *(Estinzione dei titoli di spesa)*

1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

- a) pagamento in contanti o con assegno di traenza e firma diretta di quietanza del creditore;
- b) commutazione in assegno postale localizzato;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo posta assicurata;

- d) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta;
- e) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

2. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere della Regione.

3. I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati sono annullati d'ufficio dall'Ufficio competente per il controllo contabile.

LAMPRECHT:

#### Art. 30

##### *(Tilgung der Zahlungsanweisungen)*

(1) Die Zahlungsanweisungen werden wie folgt getilgt:

- a) durch Zahlung in bar oder gezogenen Scheck, die vom Gläubiger direkt zu quittieren sind;
- b) durch Umwandlung in einen Postscheck mit Angabe des Zahlungsortes;
- c) durch Umwandlung in einen nicht übertragbaren Zirkularscheck zugunsten des Gläubigers, der mit Wertbrief zu übermitteln ist;
- d) durch Gutschrift auf Post- oder Bankkontokorrent auf den Namen des Gläubigers, sofern er darum angesucht hat;
- e) durch Umwandlung in Einnahmebestätigung zugunsten der Region für aus einem jeglichen Grund auf Zahlungen vorgenommene Einbehalte.

(2) Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Haushaltsjahres werden die von der Region angeordneten sowie die effektiv vom Schatzamt der Region getätigten Zahlungen überprüft.

(3) Die bei Abschluss des Haushaltsjahres nicht getätigten Zahlungsanweisungen werden von Amts wegen vom für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt annulliert.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 30? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 30 è approvato.

#### Art. 31

##### *(Residui passivi)*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 28 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno.

3. Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal comma 2 i residui che si riferiscono a somme in conto capitale che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.

4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 28, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del presente articolo, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

6. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto residui a norma del comma 5, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, nel bilancio di previsione possono essere iscritti apposite unità previsionali di base e rispettivamente appositi capitoli nel documento tecnico. All'integrazione degli stanziamenti di unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico, sempreché non si utilizzino quote degli stanziamenti disponibili su corrispondenti unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico di competenza dell'anno in corso, si provvede ai sensi dell'articolo 11. Ferma restando la competenza della Giunta regionale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

7. La Giunta regionale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del documento tecnico con l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

8. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7.

LAMPRECHT:

Art. 31  
(Ausgabenrückstände)

(1) Die Ausgabenrückstände sind aus Beträgen zusammengesetzt, die gemäß Art. 28 zweckgebunden, jedoch nicht innerhalb des Haushaltsjahres gezahlt wurden.

(2) Die Rückstände der laufenden Ausgaben bzw. der Ausgaben auf Kapitalkonto dürfen für nicht mehr als zwei Jahre bzw. fünf Jahre ab dem Jahr, auf das sich die Zweckbindung bezieht, in der Rückständerechnung beibehalten werden.

(3) Über die im Abs. 2 angegebenen Fristen hinaus werden jedoch die Rückstände beibehalten, die sich auf Beträge auf Kapitalkonto beziehen, die sich die Region verpflichtet hat, aufgrund eines Vertrags oder für Arbeitsleistungen oder für erbrachte Leistungen zu zahlen.

(4) Alle Beträge, die in den entsprechenden Haushaltsansätzen eingetragen und nicht im Sinne des Art. 28 zweckgebunden sind, stellen Ausgabeneinsparungen dar und tragen somit zu den Endergebnissen bei.

(5) Zu den Ausgabeneinsparungen zählen ebenfalls die Ausgabenrückstände, die am Ende des Zeitraumes, der für ihre Beibehaltung im Sinne dieses Artikels vorgesehen ist, noch nicht gezahlt wurden, unbeschadet der Möglichkeit, diese in den Haushalten der folgenden Jahre einzutragen, falls die Gläubiger die Zahlung des Betrages fordern.

(6) Für die Zahlung der Beträge, die gemäß Abs. 5 aus den Rückständen gestrichen wurden und die von den Gläubigern voraussichtlich gefordert werden, können im Haushaltsvoranschlag eigene Grundeinheiten und im technischen Begleitbericht eigene Kapitel eingetragen werden. Die Ergänzung der Ansätze der Grundeinheiten und der Kapitel des technischen Begleitberichts erfolgt im Sinne des Art. 11, sofern nicht aus den Ansätzen entsprechender Haushaltsgrundeinheiten und Kapitel des technischen Begleitberichts des laufenden Haushaltsjahres herrührende Beträge verwendet werden. Unbeschadet der Zuständigkeit der Regionalregierung bezüglich der Bewegung dieser Beträge, wird die von den Gläubigern geforderte Schuld mit direkter Zahlungsanweisung aufgrund der Beschlüsse und der Akte verfügt, die die Zweckbindung bewirkt haben.

(7) Die Regionalregierung bestimmt innerhalb 30. April nach Abschluss des Haushaltsjahres mit eigenen Beschlüssen das Ausmaß der Rückstände in den einzelnen Ausgabenkapiteln des technischen Begleitberichts mit Angabe der Beschlüsse und Akte, auf denen die Zweckbindung beruht. Die erneute Feststellung der Beträge, die unter den Ausgabenrückständen beizubehalten sind, wird jedes Jahr bei der Erstellung der Rechnungslegung verfügt.

(8) Die Zahlung der Beträge, die sich auf die Rückstände des abgeschlossenen Haushaltsjahres beziehen, kann auch vor dem Erlass des Beschlusses laut Abs. 7 vorgenommen werden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 31? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 31 è approvato.

#### Art. 32 (*Funzionari delegati*)

1. Il Dirigente competente in materia di bilancio ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria della Regione aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese da effettuarsi in economia;
- b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) spese per il funzionamento degli uffici;
- d) spese da pagarsi all'estero;
- e) spese di importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
- f) altre spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamento consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dall'Ufficio competente per il controllo contabile.

3. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato.

4. Contestualmente all'apertura di credito il funzionario delegato può essere autorizzato, sentito il Dirigente competente in materia di bilancio, ad

utilizzare le forme di pagamento previste per il conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Regione ed alimentato dallo stesso funzionario delegato tramite ordinativi a favore di sé medesimo.

5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito.

6. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare annualmente, o altro periodo inferiore stabilito dall'autorizzazione, ed in ogni caso al termine dell'esercizio delle funzioni, il rendiconto delle somme erogate, distintamente per capitolo distinguendo la competenza dai residui.

7. Le somme rimosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

8. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, all'Ufficio competente per il controllo contabile per il riscontro amministrativo-contabile entro i trenta giorni successivi al periodo cui si riferiscono.

LAMPRECHT:

Art. 32  
*(Bevollmächtigte Beamte)*

(1) Der für Haushaltsangelegenheiten zuständige Leiter kann beim Schatzamt der Region zugunsten von bevollmächtigten Beamten Krediteröffnungen sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Rückstände für die Zahlung nachstehender Ausgaben bewilligen:

- a) Ausgaben für Arbeiten in Eigenregie;
- b) Ausgaben, für welche die unmittelbare Zahlung unerlässlich ist;
- c) Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter;
- d) Ausgaben, die im Ausland zu tätigen sind;
- e) Ausgaben für beschränkte Beträge oder sonstige Ausgaben, deren Zahlung sich vom organisatorischen Gesichtspunkt aus durch die bevollmächtigten Beamten als wirtschaftlich erweist;
- f) Ausgaben jeglicher Art, für die Gesetze oder Verordnungen die Auszahlung durch die bevollmächtigten Beamten gestatten.

(2) Die Krediteröffnungen werden mittels Gutschriftenanweisungen vorgenommen, die vom für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt ausgestellt werden.

(3) Jede Gutschriftenanweisung muss den Betrag angeben, der vom bevollmächtigten Beamten in bar sowie durch Zahlungsanweisungen zugunsten von Gläubigern abgehoben werden kann. Die Zahlungsanweisungen sind vom bevollmächtigten Beamten zu unterzeichnen.

(4) Sollte es aus Dienstgründen erforderlich sein, so kann der bevollmächtigte Beamte gleichzeitig mit der Krediteröffnung, nach Anhören des für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiters, ermächtigt werden, Zahlungsformen anzuwenden, die für das eigens eröffnete sowie auf die Region lautende Bankkontokorrent vorgesehen sind, das vom bevollmächtigten Beamten selbst mittels Zahlungsanweisungen zu seinen Gunsten gespeist wird.

(5) Die bevollmächtigten Beamten sind persönlich für die von ihnen angeordneten und liquidierten Ausgabenbeträge und für die mit Behebungen von den Krediteröffnungen getätigten Zahlungen verantwortlich.

(6) Die bevollmächtigten Beamten sind verpflichtet, jedes Jahr oder für einen bewilligten geringeren Zeitraum und jedenfalls wenn ihre Bevollmächtigung endet, die Rechnungslegung der entrichteten Beträge nach Kapiteln aufzustellen, wobei die Kompetenz und die Rückstände getrennt auszuweisen sind.

(7) Die von den bevollmächtigten Beamten aufgrund der Krediteröffnungen eingehobenen Beträge, die bei Abschluss des Haushaltsjahres nicht entrichtet worden sind, können für die Auszahlung der Ausgaben zurückbehalten werden, die sich ausschließlich auf das abgeschlossene Haushaltsjahr beziehen. Bis spätestens 31. März ist eine zusätzliche Rechnungslegung vorzulegen, um diese Auszahlungen nachzuweisen. Die bei Abschluss der zusätzlichen Rechnungslegung nicht entrichteten Beträge müssen dem Schatzamt überwiesen werden.

(8) Die Rechnungslegungen laut den vorstehenden Absätzen müssen zusammen mit sämtlichen Unterlagen innerhalb von 30 Tagen nach dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen, dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die verwaltungs- und buchhaltungstechnische Überprüfung übermittelt werden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 32? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 32 è approvato.

#### Art. 33

##### *(Fondo di cassa e di economato)*

1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'economo regionale.

2. Con regolamento sono determinate le spese che con il fondo possono effettuarsi e le modalità di esecuzione.

LAMPRECHT:

#### Art. 33

##### *(Kassen- und Ökonomatsfonds)*

(1) Beim Kassen- und Ökonomatsdienst wird ein Kassenfonds eingerichtet, der durch direkte Zahlungsanweisung zugunsten des Ökonoms der Region zur Verfügung gestellt und aufgefüllt wird.

(2) In einer Verordnung werden die zu Lasten dieses Fonds gehenden Ausgaben sowie die entsprechenden Durchführungsmodalitäten angegeben.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 33? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 33 è approvato.



Capo VII  
Controlli amministrativo contabili

Art. 34  
*(Verifiche di regolarità contabile)*

1. L'Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell'entrata, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del documento tecnico.

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del documento tecnico o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all'Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all'Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto e della relativa documentazione registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Entro il medesimo termine l'Ufficio competente per il controllo contabile invia all'organo emittente l'atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.

8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all'atto sottoposto al controllo. Sotto la propria responsabilità l'organo competente può comunque dare esecuzione all'atto anche prima dell'avvenuta registrazione entro il termine previsto dal comma 7.

9. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

10. Qualora l'Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla

rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio competente.

LAMPRECHT:

VII. Kapitel  
Verwaltungs- und buchhaltungstechnische Kontrollen

Art. 34

*(Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit)*

(1) Das für die Kontrolle zuständige Amt überprüft die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsakte, die die Feststellung von Einnahmen oder Zweckbindungen von Mitteln betreffen, der Liquidierungsakte und der Zahlungsanweisungen.

(2) Die buchhalterische Kontrolle der Einnahmefeststellungen betrifft die korrekte Quantifizierung der Einnahmen, die Übereinstimmung des Aktes mit den beigelegten Unterlagen und die genaue Zuordnung der Einnahme zu dem entsprechenden Kapitel des technischen Begleitberichts.

(3) Die buchhalterische Kontrolle der Zweckbindung von Mitteln erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgaben korrekt quantifiziert wurden und ob der Akt den beigelegten Unterlagen entspricht sowie ob die Zweckbindung nicht den im entsprechenden Kapitel des technischen Begleitberichts angegebenen Ansatz übersteigt oder einem anderen Kapitel anzulasten ist oder auf die Rückstände anstatt auf die Kompetenz zu beziehen ist oder eher auf diese als auf andere.

(4) Die buchhalterische Kontrolle der Liquidierungsakte erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgabe unter Beachtung der Grenzen, der Bedingungen und der Modalitäten liquidiert wird, die bei der Zweckbindung festgesetzt wurden.

(5) Die buchhalterische Kontrolle der Zahlungsanweisungen erfolgt, indem festgestellt wird, ob die in der Zahlungsanweisung enthaltenen Angaben mit jenen des Liquidierungsaktes übereinstimmen.

(6) Sämtliche Beschlüsse und die Akte, die Einnahmefeststellungen zugunsten des Haushaltes der Region mit sich bringen, oder die eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushaltes der Region bewirken, sind zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit laut diesem Artikel zu übermitteln. Jede spätere Maßnahme, die mit den Akten laut diesem Absatz zusammenhängt, ist gleichfalls dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt zu übermitteln.

(7) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt registriert innerhalb fünfzehn Tagen nach Erhalt des Aktes und der diesbezüglichen Unterlagen die Einnahmefeststellung und die Zweckbindung der Mittel, und zwar unbeschadet der Verantwortung des Organs, welches den Akt verfügt hat. Innerhalb derselben Frist lässt das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt dem Organ, welches den Akt erlassen hat, eventuelle Bemerkungen bezüglich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des überprüften Aktes zukommen. In diesem Fall wird der Akt nicht registriert.

(8) Nach Ablauf der Frist laut Abs. 7 kann der überprüfte Akt durchgeführt werden. Das zuständige Organ kann unter eigener Verantwortung

dennoch die Durchführung des Aktes auch vor dessen Registrierung innerhalb der Frist laut Abs. 7 vornehmen.

(9) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt lässt innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Liquidierungsaktes zusammen mit der Beantragung der Zahlungsanweisung eventuelle Bemerkungen hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des Aktes zukommen. In diesem Fall kann die Zahlungsanweisung nicht ausgestellt werden.

(10) Sollte das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt Ordnungswidrigkeiten oder Fehler in den überprüften Akten feststellen, sorgt es – wenn möglich – für die Beseitigung der Ordnungswidrigkeiten und für die Richtigstellung der Fehler von Amts wegen und benachrichtigt das zuständige Amt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 34? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 34 è approvato.

### Capo VIII

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici

#### Art. 35

*(Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)*

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.

2. I visti di controllo, comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.

3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

LAMPRECHT:

### VIII. Kapitel

Bestimmungen betreffend die Vereinfachung und Beschleunigung der Ausgaben- und Buchhaltungsverfahren durch Verwendung von Informatiksystemen

#### Art. 35

*(Unterlagen und Amtshandlungen mit Informatiksystemen)*

(1) Die Akte, durch die sich eine Einnahmenfeststellung oder eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushalts der Region ergibt, die

Liquidierung der Ausgaben sowie die entsprechenden Unterlagen, die Inkassoaufträge, die Zahlungsanweisungen sowie die sonstigen im Gesetz vorgesehenen Akte und Unterlagen können für sämtliche Wirkungen, auch für die Zwecke der verwaltungsmäßigen und gerichtlichen Rechnungslegung, durch informatische oder durch auf ähnlichem Weg übermittelten Unterlagen, einschließlich optischer Datenträger, ersetzt werden.

(2) Die wie auch immer genannten Vermerke über die Kontrolle und jede ähnliche Prüfung, Ermächtigung oder Zulassung zur Zahlung können durch Transaktion in den entsprechenden Informatiksystemen vorgenommen werden.

(3) Erfordert die Eingabe, die Wiedergabe auf jedwedem Datenträger und die Übermittlung der Daten mittels Informatik- oder telematischen Systemen sowie die Ausstellung von in diesem Gesetz vorgesehenen Akten eine eigenhändige Unterschrift, so kann diese durch Aufdruck auf dem vom Informatiksystem erstellten Dokument des Namens des verantwortlichen Rechtssubjektes ersetzt werden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 35? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 35 è approvato.

## Capo IX Rendiconto generale

### Art. 36 (*Rendiconto generale*)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale della Regione comprende:

- a) il conto del bilancio,
- b) il conto generale del patrimonio.

3. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del documento tecnico, in modo tale da consentire, in particolare, la rilevazione dei risultati finanziari per funzione obiettivo e per unità previsionali di base.

4. Il conto del bilancio comprende:

- a) le previsioni definitive di competenza;
- b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- e) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;
- f) le somme costituenti maggiori o minori entrate o economie di spesa;
- g) l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

5. Un prospetto allegato al conto del bilancio indica, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti del bilancio.

6. Il conto generale del patrimonio indica, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, la consistenza:

- a) delle attività e passività finanziarie;
- b) dei beni mobili e immobili;
- c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

7. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella di patrimonio.

8. Il conto del patrimonio comprende, inoltre, un prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale al termine dell'esercizio, con l'indicazione delle variazioni intervenute nei conti dell'attivo e del passivo, dei risultati differenziali tra il totale delle attività e delle passività nonché del miglioramento o peggioramento patrimoniale netto.

9. Al conto del patrimonio è allegato un prospetto riassuntivo per categorie dei beni mobili e immobili della Regione alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

LAMPRECHT:

IX Kapitel  
Allgemeine Rechnungslegung

Art. 36  
(Allgemeine Rechnungslegung)

(1) Die Ergebnisse der Gebarung werden in der jährlichen allgemeinen Rechnungslegung der Region nachgewiesen.

(2) Die allgemeine Rechnungslegung der Region umfasst:

- a) die Haushaltsrechnung;
- b) die allgemeine Vermögensrechnung.

(3) In der Haushaltsrechnung werden die Ergebnisse der Gebarung der Einnahmen und der Ausgaben gemäß der im Haushaltsvoranschlag verwendeten Gliederung und der im technischen Begleitbericht verwendeten Aufteilung dargelegt, um insbesondere die Feststellung der Finanzergebnisse nach zielgerichteter Aufgabe und nach Haushaltsgrundeinheiten zu ermöglichen.

(4) Die Haushaltsrechnung umfasst:

- a) die endgültigen Veranschlagungen der Kompetenz;
- b) die im Jahr festgestellten, eingehobenen oder noch einzuhebenden Einnahmen der Kompetenz;
- c) die im Jahr zweckgebundenen, gezahlten oder noch zu zahlenden Ausgaben der Kompetenz;
- d) die Gebarung der Einnahmen- und Ausgabenrückstände der vorhergehenden Haushaltsjahre;
- e) die eingehobenen und ausgezahlten Beträge, getrennt nach Rechnung Kompetenz und Rechnung Rückstände;
- f) die Mehr- oder Mindereinnahmen oder Ausgabeneinsparungen;
- g) das Gesamtausmaß der Einnahmen- und Ausgabenrückstände bei Abschluss des Haushaltsjahres.

(5) Eine der Haushaltsrechnung beigelegte Aufstellung zeigt für jedes Kapitel die im Laufe des Haushaltsjahres in den Haushaltsansätzen vorgenommenen Änderungen auf.

(6) Die allgemeine Vermögensrechnung umfasst zum Datum des Abschlusses des Haushaltsjahres, auf das sie sich bezieht, das Ausmaß:

- a) der finanziellen Aktiva und Passiva;
- b) der beweglichen und unbeweglichen Güter;
- c) aller anderen Aktiva und Passiva sowie der Berichtigungen.

(7) Die Vermögensrechnung zeigt die zwischen der Haushaltsbuchhaltung und der Vermögensbuchhaltung übereinstimmenden Punkte auf.

(8) Die Vermögensrechnung umfasst außerdem eine Übersicht der Vermögenslage bei Abschluss des Haushaltsjahres, in der die in den Konten der Aktiva und der Passiva eingetretenen Änderungen, die Differenzergebnisse zwischen dem Gesamtbetrag der Aktiva und der Passiva sowie die Verbesserungen oder Verschlechterungen des Nettovermögens angegeben sind.

(9) Der Vermögensrechnung ist bei Abschluss des Haushaltsjahres, auf das sie sich bezieht, eine nach Kategorien aufgestellte Übersicht der beweglichen und unbeweglichen Güter der Region beizulegen.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 36? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 36 è approvato.

#### Art. 37

##### *(Avanzo o disavanzo di consuntivo)*

1. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

- a) della giacenza o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere della Regione;
- b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;
- c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal Presidente della Regione, dal Dirigente competente in materia di bilancio e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione.

LAMPRECHT:

#### Art. 37

##### *(Überschuss oder Fehlbetrag der Abschlussrechnung)*

(1) Der Überschuss oder der Fehlbetrag der Abschlussrechnung wird errechnet unter Berücksichtigung:

- a) der Kassenbestände oder der Kassendefizite zu Beginn des Haushaltsjahres; als Grundlage dient die Abrechnung des Schatzamtes der Region;
- b) der eingehobenen und eingezahlten Einnahmen sowie der im Laufe des Haushaltsjahres getätigten Ausgaben;
- c) des Gesamtbetrages der Einnahmen- und Ausgabenrückstände bei Haushaltsabschluss.

(2) Die Haushaltsrechnung muss eine Übersicht enthalten, aus der die in Abs. 1 genannten Verfahren hervorgehen, die vom Präsidenten der Region, von dem für Haushaltsangelegenheiten zuständigen Leiter und für die Kassenbewegungen vom Schatzmeister der Region zu unterschreiben ist.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 37? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 37 è approvato.

#### Art. 38

##### *(Procedure relative al rendiconto generale)*

1. La Giunta regionale delibera il rendiconto generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed il Presidente della Regione lo trasmette alla Corte dei conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

LAMPRECHT:

#### Art. 38

##### *(Verfahren betreffend die allgemeine Rechnungslegung)*

(1) Die Regionalregierung beschließt die allgemeine Rechnungslegung jeweils innerhalb 31. Mai des Jahres nach dem Bezugshaushaltsjahr; der Präsident der Region übermittelt dem Rechnungshof die Rechnungslegung für die in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Zwecke.

(2) In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Rechnungshofes unterbreitet die Regionalregierung dem Regionalrat den entsprechenden Gesetzentwurf zur Genehmigung der Rechnungslegung zusammen mit einem erläuternden Begleitbericht über die finanziellen und vermögensrechtlichen Angaben. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren genehmigt.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 38? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 38 è approvato.

#### Capo X

##### Disposizioni diverse

#### Art. 39

##### *(Mutui e prestiti)*

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di

variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate non vincolate derivanti da tributi propri e da devoluzioni di tributi erariali ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

LAMPRECHT:

X. Kapitel  
Verschiedene Bestimmungen

Art. 39  
(Darlehen und Anleihen)

(1) Die Aufnahme von Darlehen oder die Ausgabe von Anleihen seitens der Region ist mit dem Gesetz zur Genehmigung des Haushalts oder mit den Gesetzen zur Änderung desselben und nur für die Finanzierung von Investitionsausgaben zu genehmigen; der entsprechende Betrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen der im Kompetenzhaushalt eingetragenen Gesamtausgabe, erhöht um den eventuellen Fehlbetrag der Abschlussrechnung, und dem in demselben Haushalt eingetragenen Gesamteinnahmen, erhöht um den eventuellen Überschuss der Abschlussrechnung.

(2) Der Gesamtbetrag der Jahresraten für die Amortisation des Kapitals und der Zinsen auf die Darlehen und die sonstigen Verschuldungsformen, die im Laufe des Bezugshaushaltsjahres erlöschen, darf nicht mehr als zwanzig Prozent des Gesamtausmaßes der nicht gebundenen Einnahmen überschreiten, die aus eigenen Abgaben und aus Zuweisungen staatlicher Abgaben erwachsen; ferner muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass die zukünftigen Abschreibungslasten im Rahmen des Mehrjahreshaushaltes der Region Deckung finden.

(3) Es kann keine neue Verschuldung bewilligt werden, wenn der Regionalrat nicht die Rechnungslegung jenes Haushaltsjahres genehmigt hat,



das zwei Jahre vor dem, auf das sich die neue Verschuldung bezieht, zurückliegt.

(4) Die mit dem Gesetz zur Genehmigung des Haushalts oder mit den Gesetzen zur Änderung desselben erteilte Bewilligung zur Verschuldung verfällt bei Abschluss des Haushaltsjahres, auf das sich der Haushalt bezieht.

(5) Die Einnahmen aus innerhalb Ende des Haushaltsjahres eingegangenen Verschuldungen werden, wenn sie nicht eingehoben wurden, unter die Einnahmenrückstände eingetragen.

(6) Die im Einnahmenvoranschlag in Zusammenhang mit den bewilligten Verschuldungsverfahren eingetragenen Beträge, die nicht bis Ende des Haushaltsjahres eingegangen wurden, stellen Mindereinnahmen gegenüber den Voranschlägen dar.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 39? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 39 è approvato.

#### Capo XI Norme finali

##### Art. 40 (*Entrata in vigore*)

1. Le norme recate dal capo I della presente legge, concernente il bilancio annuale e pluriennale di previsione, si applicano dall'esercizio finanziario 2010.

LAMPRECHT:

#### IX. Kapitel Schlussbestimmungen

##### Art. 40 (*Inkrafttreten*)

(1) Die Bestimmungen laut dem I. Kapitel dieses Gesetzes betreffend den jährlichen Haushaltsvoranschlag und den Mehrjahreshaushalt sind ab dem Haushaltsjahr 2010 anzuwenden.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 40? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 40 è approvato.

##### Art. 41 (*Abrogazione di norme*)

1. La legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 sono abrogati.

LAMPRECHT:

Art. 41  
(*Aufhebung von Bestimmungen*)

(1) Das Regionalgesetz vom 9. Mai 1991, Nr. 10 und die Art. 14, 15, 16 und 17 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 werden aufgehoben.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'art. 41? Se non ci sono interventi, lo metto in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 17 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 41 è approvato.

Ci sono interventi in dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(*segue votazione a scrutinio segreto*)

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	63
schede favorevoli	37
schede contrarie	2
schede bianche	24

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 8.

Passiamo alla discussione congiunta dei punti n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno:

**Disegno di legge n. 10: Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009 (presentato dalla Giunta regionale);**

**Disegno di legge n. 11: Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009 (presentato dalla Giunta regionale).**

È consuetudine che la discussione generale dei disegni di legge n. 10 e n. 11 sia abbinata. Quindi ad ogni consigliere è concesso il doppio del tempo per la discussione.

Concedo la parola al vice Presidente della Regione per la lettura delle relazioni accompagnatorie.

**DELLAI:**

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 10

Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 corrispondono, nel complesso, alle esigenze dell'Ente, fatta eccezione per i seguenti capitoli:

- capitoli 670 e 2300, relativi ai fondi a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che, con il presente disegno di legge, sono stati aumentati, rispettivamente di euro 7.246.000,00 e di euro 29 milioni, per far fronte agli oneri del disegno di legge "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009" collegato al presente disegno di legge e contenente in prima

linea norme anticrisi meglio descritte nella relazione al citato disegno di legge ;

- capitoli 306 e 307, relativi alle iniziative dirette e indirette per le spese per l'integrazione europea, che vengono incrementati rispettivamente di euro 300 mila e di euro 700 mila.

Da anni ormai i fondi disponibili per questo settore sono rimasti gli stessi, mentre sono andati costantemente aumentando tanto il numero quanto l'entità delle richieste di finanziamento. Ciò ha comportato ultimamente una progressiva contrazione delle somme destinate ai singoli contributi, col risultato che varie iniziative hanno ricevuto finanziamenti insufficienti per portare a termine il loro progetto.

Un ulteriore motivo per la richiesta di maggiori stanziamenti concerne alcune iniziative che la Regione realizza direttamente da anni e per le quali le risorse finanziarie risultano ormai inadeguate. Ciò vale in particolare per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole medie superiori per la frequenza di un anno di scuola all'estero.

- È stata disposta una compensazione tra i capitoli delle spese relative agli interventi umanitari (326 e 327 della spesa) con una diminuzione di euro 93.000,00 nella concessione dei contributi per consentire l'aumento di euro 93.000,00 negli interventi diretti dell'Amministrazione regionale, in previsione di un progetto di iniziativa diretta.
- Sono stati, inoltre, istituiti due nuovi capitoli nell'entrata (cap. 1457) e nella spesa (cap. 1959) con l'importo a pareggio di euro 130.000,00 per le entrate e le spese connesse all'applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 3/1997 e s.m. che prevede la riscossione tramite l'Agenzia delle Entrate dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Alla copertura delle maggiori spese ammontanti ad euro 37.246.000,00 si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi precedenti.

Con il presente disegno di legge si provvede, inoltre, all'assestamento della situazione di cassa per l'esercizio 2009 in conseguenza anche all'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2008 e precedenti.

#### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 11

In questo momento di crisi economica mondiale, che fa sentire le proprie conseguenze negative anche nella nostra realtà, appare importante che la Regione intervenga a sostegno delle famiglie con ulteriori strumenti rispetto a quelli già posti in essere con la normativa vigente in materia di "Pacchetto famiglia". L'intervento che viene istituito con l'articolo 1 del presente disegno di legge si affianca quindi all'indennità di mobilità di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e mira a sostenere quei lavoratori che perdono il lavoro o che sono sospesi dallo stesso a causa della crisi economica garantendo a tutti, per un certo periodo di tempo, un reddito minimo.

L'intervento ha carattere congiunturale, ossia è rivolto a coloro che si trovano in difficoltà lavorative a causa della crisi tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e consiste in un'indennità mensile, concessa per un massimo di

sei mesi, in misura non superiore all'importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale. L'importo dell'indennità varia secondo che il lavoratore abbia diritto o meno ad eventuali ammortizzatori sociali previsti dallo Stato e viene erogato in aggiunta agli stessi. Con tale somma, messa a disposizione dalla Regione per ogni lavoratore, inoltre, possono essere finanziate le indennità di partecipazione ai corsi di formazione cui i/le lavoratori/trici beneficiari del presente intervento sono tenuti a partecipare. Tali ultime indennità costituiscono anch'esse una sorta di sostegno al reddito del/della lavoratore/trice che si trova momentaneamente in difficoltà. Con lo stanziamento previsto dall'articolo 4, comma 1, pari a 5 milioni per Provincia sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010, la Regione interviene altresì per finanziare i corsi di formazione destinati ai/alle lavoratori/trici di cui trattasi. Si tratta per lo più di quei corsi che per motivi di impossibilità pratica non possono essere finanziati con le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo come previsto dalla normativa vigente e dagli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del presente disegno di legge, si ritiene doveroso intervenire anche a favore dei/delle lavoratori/trici a progetto e degli associati in partecipazione in quanto, in caso di disoccupazione, sono scarsamente tutelati sia dal punto di vista previdenziale che di sostegno al reddito. Solo infatti con l'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale) è stato previsto, limitatamente peraltro al triennio 2009-2011, un intervento a sostegno dei co.co.pro, intervento che risulta in ogni caso non molto significativo in quanto consistente in una somma una tantum pari al 20 per cento del reddito percepito l'anno precedente. Al fine di non creare discriminazioni, si ritiene quindi di dover sostenere anche loro con l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

È da sottolineare che tali interventi non si sovrappongono a quelli eventualmente già messi in campo dalle Province autonome, in quanto, qualora quelli attuati dalle Province siano analoghi o si adeguino a quelli istituiti con l'articolo 1 del presente disegno di legge, la Regione, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 4, trasferisce alle Province i fondi necessari per la copertura dei rispettivi interventi provinciali.

A favore dei suddetti lavoratori che hanno diritto all'indennità regionale spetta inoltre un contributo fino a un massimo di 4 mila euro a sostegno della previdenza complementare. Tale contributo spetta in relazione ai versamenti volontari in un fondo di previdenza complementare nel periodo tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 ed è rapportato ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione all'interno del suddetto periodo. Tale intervento è analogo a quello attualmente previsto dal regolamento in materia di previdenza complementare approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L, ma per poterne beneficiare non è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del suddetto regolamento (anzianità di residenza, di iscrizione al fondo, condizione economica del nucleo familiare, ecc.) ed è pertanto maggiormente accessibile.

Con il comma 6 dell'articolo 1, infine, si prevede la compartecipazione finanziaria della Regione, come stabilito dalla normativa nazionale, agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga introdotti recentemente dal Governo per far fronte alla crisi economica attualmente in atto.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende semplicemente adeguare l'importo dell'indennità di mobilità regionale a quello dell'indennità di mobilità statale ai fini di una maggiore equità di trattamento dei lavoratori che si trovano nelle medesime difficoltà lavorative.

Con l'articolo 3 viene istituito un fondo regionale di 75 milioni di euro a garanzia delle pensioni regionali per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. L'ultimo studio attuariale del luglio 2008, elaborato dalla società Pensplan Centrum s.p.a. su incarico della Giunta regionale, ha infatti stimato che il fabbisogno residuo necessario per garantire l'erogazione, anche per gli anni futuri, delle suddette pensioni, può essere coperto con la messa a disposizione di una somma che va dai 70 agli 80 milioni di euro, la quale dovrà essere opportunamente investita al fine di raggiungere la necessaria massa finanziaria che potrà garantire, appunto, l'erogazione delle pensioni regionali. *(Non nascondo che questi dati finanziari preoccupano non poco la Giunta regionale)*. La Giunta regionale, condividendo il suggerimento della Pensplan, ha deciso peraltro di non dividere l'importo tra le due Province in quanto per raggiungere l'obiettivo sarebbe altrimenti necessario un importo decisamente maggiore. A causa dei vincoli legati al patto di stabilità del bilancio regionale, le somme vengono assegnate al fondo in due rate, una a carico dell'esercizio finanziario in corso e l'altra a carico di quello successivo.

La modifica della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 contenuta nell'articolo 5, amplia la possibilità per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in aziende a seguito dell'entrata in vigore della suddetta LR n. 7/2005) di stipulare tra loro convenzioni. Tale possibilità riguarda attualmente solamente la figura del direttore, il quale quindi può essere chiamato a ricoprire il medesimo incarico in più aziende con notevoli risparmi economici per le aziende stesse che si avvalgono di tale facoltà. Con la modifica proposta si intende consentire alle aziende di utilizzare in forma consortile non solo il direttore, ma anche altre figure dirigenziali (come per es. il responsabile della sicurezza) e di gestire in forma associata alcuni servizi al solo fine di ridurre al massimo i costi e gravare quindi il meno possibile sulle rette degli ospiti.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge hanno invece natura prettamente tecnica in quanto sono finalizzate solo ed esclusivamente ad includere nelle norme transitorie previste all'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), l'articolo 4-bis della medesima L.R. n. 1/2005 (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo), introdotto dall'articolo 4, comma 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 (legge finanziaria). Tali norme transitorie, riguardano in particolare la previsione di spesa, la possibilità o meno per ciascuna Provincia autonoma di attuare l'intervento di cui al citato articolo 4-bis in coerenza con le rispettive politiche sociali, della famiglia e del lavoro, la delega delle funzioni amministrative concernenti l'applicazione del medesimo articolo 4-bis alle Province autonome, la possibilità per la Giunta regionale di adeguare con propria deliberazione gli

importi contenuti nell'articolo in discorso sulla base degli indici ISTAT e i rapporti finanziari con le Province.

Con l'articolo 7 si riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano il maggior onere di spesa, quantificato in euro 250 mila, derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (legge finanziaria), il quale prevedeva la corresponsione di un importo una tantum ai titolari di benefici combattentistici, nonché la contestuale disapplicazione della legge regionale n. 12/1995 istitutiva degli stessi. La somma di 250 mila euro è infatti stata prelevata da parte della medesima Provincia autonoma dalle risorse regionali assegnate nel 2006 al Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate essendosi rivelato insufficiente il trasferimento di fondi, di cui all'articolo 3, comma 6, della citata LR n. 1/2004, disposto per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 22 settembre 2004.

Con l'articolo 8 viene modificata la preposizione alle strutture dirigenziali.

L'incarico di preposizione alle strutture dirigenziali viene disposto per un periodo non superiore alla legislatura ed è rinnovabile.

La norma prevede che la Giunta regionale può attuare, per motivate esigenze di servizio, processi di rotazione prima della scadenza dell'incarico.

Nel conferimento degli incarichi la Giunta regionale terrà conto delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini ed alle capacità professionali manifestate.

Può essere preposto alle strutture dirigenziali il personale con qualifica dirigenziale o, in assenza, il personale degli idonei alle funzioni dirigenziali.

La duplice possibilità costituisce uno strumento indispensabile in un ente con ridotti incarichi dirigenziali, nel quale quindi la previsione della qualifica dirigenziale, come requisito necessario per la preposizione alle strutture, costituirebbe un vincolo eccessivo nella identificazione della struttura organizzativa contraendo, in termini concreti, la flessibilità e quindi la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze.

La qualifica di dirigente viene conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami oppure a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali; per la partecipazione ai concorsi sono comunque richiesti il diploma di laurea almeno quadriennale nonché sette anni di esperienza nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altre amministrazioni pubbliche o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private.

All'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali può accedere il personale il possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione.

La Giunta regionale definisce, con regolamento, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami nonché i criteri di valutazione dei titoli.

La norma prevista dall'articolo 9 risponde alla necessità di riportare certezza interpretativa in materia di rimborso di spese legali spettanti ai dipendenti ed agli amministratori degli enti locali della nostra regione.

Si tratta di una materia strettamente connessa alla disciplina della responsabilità (amministrativa, contabile, civile e penale) degli stessi dipendenti

e degli amministratori e rappresenta la più compiuta espressione del diritto alla difesa, senza oneri a carico del dipendente o amministratore che risultasse accusato ingiustamente.

La necessità di assicurare un rimborso sorge infatti in conseguenza dell'attivazione di un procedimento (non necessariamente destinato a sfociare in un processo) volto ad affermare la responsabilità del dipendente o dell'amministratore locale e che si conclude senza una pronuncia di condanna (non necessariamente con una sentenza di assoluzione).

La materia del rimborso delle spese legali peraltro può evidenziare profili dubbi o potenzialmente conflittuali rispetto alla graduazione della responsabilità nei casi in cui il procedimento si concluda in una fase preliminare rispetto ad un vero e proprio giudizio, ovvero con una pronuncia che non sia pienamente riconducibile ad una espressa affermazione di responsabilità ma neppure ad un pieno proscioglimento.

Ulteriori problemi interpretativi sono sorti negli ultimi anni a seguito delle modifiche introdotte al regolamento di procedura della corte dei conti, che intendevano risolvere alla radice il problema della quantificazione del rimborso "ammissibile", stabilendo la liquidazione delle spese da parte della sentenza che definisce il giudizio. Talune pronunce hanno aderito ad un'interpretazione secondo la quale rimarrebbe esclusa l'applicabilità della disciplina regionale prevista dall'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993 n. 4, a vantaggio della disciplina prevista dal decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 119.

Proprio a quest'ultimo problema interpretativo intende rispondere il comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge, ribadendo espressamente che anche nelle ipotesi di liquidazione con la sentenza che definisce il giudizio dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto con l'applicazione della disciplina prevista dal DL 67/1997 convertito dalla L. 135/1997, il rimborso ai dipendenti o amministratori degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige avverrà ai sensi dell'articolo 36 della LR 4/1993. Si chiarisce inoltre che anche la norma interpretativa di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 4 va intesa in tale senso.

Quanto alla problematica dell'estensione dell'area delle spese rimborsabili ai casi di giudizi civili, penali e contabili conclusi nelle fasi preliminari, il comma 2 dell'articolo 9 del presente disegno di legge, interpreta l'articolo 36 della LR 4/1993 nel senso della sua applicabilità anche a questi casi.

Lo scopo della disposizione prevista dall'articolo 10 consiste nel chiarire l'interpretazione della disciplina recata dall'articolo 18, comma 114, della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10. Secondo questa disposizione, i comuni possono affidare incarichi dirigenziali e direttivi esterni sulla base della disciplina contenuta nei propri regolamenti di organizzazione. Gli incarichi sono attribuiti, *al di fuori della dotazione organica*, con delibera della giunta comunale e il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del contratto da parte del sindaco e dell'interessato.

Con la disposizione che viene proposta nell'articolo 10 del presente disegno di legge si precisa che i contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni e i funzionari dell'area direttiva possono essere stipulati anche per la copertura di posti previsti dalla pianta organica, ma solo con soggetti che non siano già dipendenti dell'ente. Con essa si conferma che la LR 10/1998 non

ha inteso limitare l'autonomia organizzativa degli enti, costringendoli a creare posizioni al di fuori della pianta organica per assumere personale dirigenziale e direttivo esterno, ma ha voluto semmai consentire a tutti gli enti di ricorrere a personale esterno con competenze professionali e culturali elevate per dirigere innanzitutto le strutture organizzative e rendere effettivo il principio della separazione fra le funzioni di carattere burocratico (riservate ai responsabili dei servizi) e i poteri di controllo e direzione politica (propri degli organi di natura politica), ribadito dalla stessa LR 10/1998.

Anche in considerazione della rilevanza sociale degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e della necessità di apportare al più presto le modifiche di cui agli articoli successivi, si chiede ai Signori consiglieri l'approvazione del presente disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Prego il Presidente della II Commissione legislativa, consigliere Firmani, di dare lettura delle relazioni accompagnatorie.

**FIRMANI:**

#### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 10

La II Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 23 giugno 2009 il disegno di legge n. 10 dal titolo 'Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009' (presentato dalla Giunta regionale).

Il disegno di legge n. 10 è stato esaminato in discussione congiunta con il disegno di legge n. 11 dal titolo: "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009 (presentato dalla Giunta regionale).

L'Assessore Stocker illustra il disegno di legge ed evidenzia in particolar modo le principali variazioni che caratterizzano l'assestamento e la variazione del bilancio di previsione 2009, attuate dall'esecutivo in funzione di manovra anticrisi, in favore dei lavoratori regionali che si trovano momentaneamente in difficoltà economiche e a sostegno delle famiglie, ovvero i capitoli n. 670 e n. 2.300 che prevedono rispettivamente un aumento di euro 7.246.000,00 e di euro 29 milioni. Nel primo aumento di stanziamento si collocano tra l'altro le iniziative di integrazione al reddito ed ai percorsi formativi per riqualificare i lavoratori regionali espulsi a causa della crisi. Il secondo più consistente aumento di stanziamento è relativo all'istituzione di un fondo regionale per garantire nel tempo l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 1993 che ha istituito la pensione regionale per le persone casalinghe. L'assessore Stocker rende noto inoltre la possibilità da parte della Regione, di un intervento diretto più flessibile, in caso di situazioni di crisi o di catastrofi, con la misura in aumento di euro 93.000,00. A fronte di un consistente aumento delle domande, pervenute dal mondo della scuola e da parte dei giovani, l'assessore espone la previsione di aumento di un milione di euro nei settori delle iniziative per l'integrazione europea.

In sede di dibattito generale, l'assessore Stocker rispondendo al consigliere Egger sul capitolo più impegnativo della manovra, ripercorre, a partire dal 1993, l'origine, lo sviluppo e le problematiche attinenti al sistema regionale di pensione per le persone casalinghe. L'assessore comunica che le persone casalinghe attualmente iscritte e che ricevono un assegno da parte della



Regione sono 4816 e dichiara che, -anche sulla base di stime commissionate-, vi è da parte da parte dell'esecutivo la volontà di stabilizzare tale fondo.

Su richiesta del consigliere Civettini l'Assessore Stocker si impegna a rivedere il regolamento relativo alle iniziative per l'integrazione europea.

Al termine della discussione generale, il passaggio alla discussione articolata è approvato a maggioranza con 4 astensioni (consiglieri Civettini, Leonardi, Egger e Stocker).

Durante l'esame dell'articolato, la Commissione, dopo un'ampia discussione, respinge a maggioranza un emendamento aggiuntivo all'art. 3, presentato dal consigliere Egger sul tema della competenza del pagamento dell'indennità di rappresentanza dei consiglieri.

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Egger ringrazia l'assessore Stocker per la risposta puntuale ottenuta e dichiara il suo voto contrario quale consigliere di opposizione.

Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 10 viene approvato con 8 voti favorevoli (consiglieri :Firmani, Anderle, Dorigatti, Egartner, Ferrari, Ottobre, Pardeller e Pichler), 2 voti contrari (consiglieri Egger e Stocker) e 2 astensioni (consiglieri Civettini e Leonardi).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

#### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 11

La II Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 23 giugno 2009 il disegno di legge n. 11 dal titolo 'Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009.' (presentato dalla Giunta regionale).

Il disegno di legge n. 11 è stato esaminato in discussione congiunta con il disegno di legge n. 10 dal titolo: 'Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009' (presentato dalla Giunta regionale).

In sede di dibattito generale l'Assessore Stocker illustra il tipo di interventi temporali dell'Ente Regione, per complessivi 20 milioni di euro, a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, a favore dei lavoratori regionali che perdono il lavoro o sono sospesi dall'attività lavorativa a causa dell'attuale crisi economica. L'assessore chiarisce inoltre i motivi e le finalità dell'istituzione del fondo regionale di garanzia, con una dotazione di 75 milioni di euro, per la pensione alle persone casalinghe.

Al termine della discussione generale, il passaggio alla discussione articolata, del disegno di legge n. 11, è approvato all'unanimità.

Durante l'esame dell'articolato, il consigliere Dorigatti interviene sull'articolo uno ed auspica che analoghe misure possano essere previste anche per i lavoratori precari del settore pubblico.

Nel suo intervento sull'articolo tre, l'assessore Stocker, rispondendo al consigliere Egger, precisa che in sedici anni nel fondo pensione regionale per le persone casalinghe sono stati versati 302 milioni di euro e che di fatto dal 2004 non è più possibile iscriversi.

In merito all'articolo 8, la Commissione decide di sentire i sindacati regionali prima della prossima seduta del Consiglio regionale.

L'esame dell'art 10 del provvedimento, che prevede la possibilità di contratti a tempo determinato per i dirigenti anche per la copertura di posti previsti dalla pianta organica degli Enti locali, produce una ampia discussione tra i commissari.

Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 11 viene approvato con 8 voti favorevoli (consiglieri: Firmani, Anderle, Dorigatti, Egartner, Ferrari, Ottobre, Pardeller e Pichler) e 4 astensioni (consiglieri Civettini, Egger, Leonardi, Stocker).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** Grazie. È aperta la discussione generale congiunta. Ricordo che ogni consigliere può intervenire due volte, per un totale di 60 minuti.

Vista l'ora, sospendo la seduta e la aggiorno alle ore 15.00. Buon pranzo.

*(ore 12.48)*

*(ore 15.02)*

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI**

**VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI**

**PRESIDENTE:** Prego procedere all'appello nominale.

EGARTNER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.

Siamo in discussione generale congiunta dei disegni di legge n. 10 e n. 11.

Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Iniziamo questo pomeriggio affrontando, nel disinteresse totale, i disegni di legge n. 10 e n. 11. Chiedo al Presidente il rispetto dell'aula in cui stiamo lavorando.

Grazie. Voglio portare il nostro pensiero, per quanto riguarda il disegno di legge n. 11, poiché penso che il metodo, la sostanza siano discutibili, soprattutto partendo dal lavoro di Commissione. Mi sono permesso di dire a chi presiede la II Commissione regionale che il metodo va sicuramente corretto, per un motivo molto semplice. Ho visto una discussione interessante sicuramente, una discussione positiva dal punto di vista della partecipazione, poi un voto basato sulla fede, perché chi è in maggioranza vota in un modo, chi è in minoranza vota nell'altro modo...

**PRESIDENTE:** ...chi deve scambiarsi delle idee sarebbe opportuno uscisse dall'aula!

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Parlo del disegno di legge n. 11 e sfido chiunque a leggersi l'art. 6 (*Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni*). Voi lo potete vedere benissimo, senza che vi stia a tediare leggendovi quattro commi illeggibili, se non alla presenza del testo che si va modificare.

Credo che i lavori d'aula debbano essere fatti a fronte di una conoscenza effettiva. Ripeto, non nomino i consiglieri che hanno votato, dicendo in modo chiaro che votano per fede, però l'art. 6 sicuramente si è votato, si è dato fiducia ad un qualche cosa che comunque non si conosce.

Voglio che rimanga a verbale la richiesta che nelle prossime riunioni di questa Commissione e non solo di questa Commissione, ma soprattutto delle Commissioni regionali, quando si affronta un testo e si deve dare un giudizio, perciò pre-elaborare un lavoro che poi diventa un lavoro di conoscenza e ai colleghi e all'aula, credo dobbiamo lavorare su situazioni note, situazioni che possano essere effettivamente discusse, senza richiedere atti di fede o atti di carità, perché anche la carità è una fede qualche volta mal posta, ma viene data dalla maggioranza perché è maggioranza.

Oltre questo vorrei porre dei ragionamenti per quanto riguarda i vari articoli, in modo particolare parto dall'art. 3 (*Fondo regionale di garanzia dell'attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3*) che è il fondo regionale per la pensione alle casalinghe, che sappiamo essere un qualche cosa a termine, perché anche in questo senso stiamo sbragando quella che è la funzione della Regione, ma soprattutto del controllo delle istituzioni che sono istituite, che devono lavorare e devono dare le garanzie a chi si è iscritto a questi fondi.

Noi sappiamo peraltro che per quanto riguarda il finanziamento viene proposto a Trento e Bolzano, non c'è una differenziazione, quando nella realtà sappiamo che sono esattamente i due terzi ed un terzo che vanno ad incidere, per quanto riguarda Bolzano i due terzi, per quanto riguarda Trento un terzo. Anche su questo dovremo discutere, magari con qualche emendamento specifico o comunque con una proposta che sia effettivamente rispondente alle esigenze.

Quello che mi interessa di più sottolineare è l'articolo 8, laddove si parla di dirigenza, perché, stamattina ne abbiamo avuto la conferma, abbiamo visto che sono divergenti le situazioni, sono divergenti le posizioni anche dal punto di vista della tutela, dal punto di vista sindacale, sono divergenti le interpretazioni anche all'interno della maggioranza stessa. Non mi sembra che sia un articolo che è basato sulla trasparenza, parto da quello che per noi è un fatto noto, che è la gestione della Provincia di Trento e non vorremmo che anche in questo senso andassimo ad approvare gli stessi giochi e giochini che nella Provincia di Trento succedono.

Ve ne racconto uno per tutti. Voi sapete che la Provincia di Trento ha generato le famose agenzie, una delle ultime agenzie nate è la APIAE, esattamente l'acronimo che vuol dire Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, dove si è fatto quello che si è voluto. Si è preso l'attuale dirigente che era in Provincia, è diventato il direttore dell'Agenzia, poi si sono presi i due capiufficio – questa la raccontiamo – poi andremo a vedere con il massimo rispetto delle professionalità che vado a sottolineare...

Presidente, è impossibile, mi rifiuto di parlare...

**PRESIDENTE:** ...invito tutti i consiglieri che devono scambiarsi qualche osservazione ad uscire dall'aula.

**CIVETTINI:** Bene, dicevo, è stato preso un dirigente che è diventato il direttore dell'Agenzia, sono stati presi due capiufficio, uno era operativo al settore turismo e l'altro all'industria, attività economiche e sono diventati i dirigenti sostituti. Attraverso questa esternalizzazione – chiamiamola così – è stata creata una struttura dove c'è un dirigente, altri due dirigenti sostituti, due capiufficio e naturalmente la struttura sottostante. Noi tutti penseremo poi che quella struttura, prima operante all'interno della struttura, chiamiamola pubblica per differenziarla, sia stata spostata di là, non è vero, di qua è rimasta la struttura, di là si è formata un'altra struttura con dei dirigenti chiaramente nominati a discrezione.

Allora questa mattina ho apprezzato, per quanto riguarda le audizioni da parte di alcuni sindacalisti, dove chiedevano ai commi 2 e 3 dell'art. 8 di mettere dei paletti perché questo non avvenga.

Credo che dobbiamo smetterla di pensare che la Provincia e la Regione, che sono enti erogatori di servizi, diventano sedi di partito, sostanzialmente diventano un agglomerato di persone che comunque siano in linea con chi sta governando.

Fossimo anche noi del centrodestra a governare, credo che le professionalità debbano essere valutate per il loro peso e non certo per la loro appartenenza. Su questo tema siamo inflessibili e credo che dobbiamo dare spazi.

Qui non parliamo di professionalità, di rappresentanza e dunque di controllo e allora sarebbe logico che fossero di ordine politico ed è comprensibile, qui stiamo parlando di enti, di strutture, di organizzazione che deve erogare servizi, che deve garantire il cittadino, che deve garantire chi ha il bisogno di utilizzare queste situazioni.

Poi sappiamo che così non è e noi scottati nella nostra Provincia di Trento, dove sappiamo che solo i fedelissimi, anche pensionati, liberando anche il vincolo dei tetti sui redditi, in questo senso sappiamo che si possono prendere e so che parte della maggioranza ha posto in discussione questo sistema. Proprio su questo tema – mi riferisco al collega Firmani che vedo molto attento – credo che dovremo veramente fare un passo indietro e mi permetto anche di proporre, per quanto riguarda l'art. 8, di poterlo stralciare per trovare qualche cosa che sia condiviso.

Quando parliamo di istituzione qui non è né di destra, né di sinistra, né di Trento, né di Bolzano, ma è una situazione che deve rispettare quanto è previsto dalla legge in termini di appartenenza, ma dobbiamo garantire che i servizi siano efficaci, al di là delle appartenenze.

Stamattina il Presidente della Commissione ventilava questa ipotesi come possibilità di poter uscire da una situazione che è poi anche mal descritta, per quanto riguarda l'art. 8, comma 1, dove si dice: *È preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione.*

Qui ci sono situazioni che portano ad una assoluta discrezionalità per quanto riguarda l'insieme di norme richieste. Attenzione: *Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate.* Che vuol dire? Chi è che a livello discrezionale poi deciderà se serve un dottore in scienze forestali? Dipende dalla discrezionalità e dalla disponibilità dei dirigenti. Credo che i dirigenti siano una categoria, in questo momento, molto bistrattata, ma soprattutto, per quanto riguarda il fatto che citavo come esempio sul tema Trento per quanto riguarda l'Agenzia dei contributi – mi permetto di definirla così – i dirigenti abilitati che hanno fatto un concorso, che sono in lista d'attesa, che hanno il diritto di essere scelti, quelli rimangono in standby, perché da promuovere sono quelli che già operano, perché è meglio sapere di utilizzare persone che sono in linea con quanto è la direzione politica di questa azienda.

Non possiamo dimenticare che la Regione, la Provincia, oltre all'aspetto politico, nella sua fase gestionale è un'azienda ed è la più grossa azienda del territorio di Trento per quanto riguarda la Provincia di Trento, di Bolzano per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, del Trentino-Alto Adige per quanto riguarda la gestione di tutta la regione.

Perciò su questo dobbiamo avere un grande rispetto per quanto riguarda anche la categoria dei dirigenti, perché come voi sapete e questo lo posso dire in modo molto chiaro, ci sono dirigenti che sono ben avviati per la loro professionalità, ci sono delle situazioni ben avviate per i loro colori politici, ci sono delle situazioni invece dove c'è una penalizzazione, per il solo fatto di non essere in ordine con quanto riguarda la gestione politica di questa azienda.

Allora mi permetto di porre all'attenzione dei colleghi la possibilità di stralciare l'art. 8 per affrontarlo con un disegno di legge appropriato. Stamattina abbiamo avuto l'audizione con i sindacati, ci sono state quattro posizioni e tre che dissentivano. C'è stata una posizione che ritengo interessante della Fe.N.A.L.T., che prima di parlare di dirigenti, di contenuti, diciamoci che cosa si vuol fare della Regione, perché in base a quello che si vuole fare della Regione è chiaro che ci deve essere un organigramma conseguente agli obiettivi ed alle competenze che si pone alla Regione, perché diversamente in qualche caso troviamo più dirigenti e capiufficio che non dipendenti. Ho detto in qualche caso e non è sicuramente nella totalità.

Ritengo sia importante fare anche questo passaggio, perché senza questo passaggio stiamo andando a dare per atto di fede, che noi non daremo, una possibilità, perché sempre all'art. 8, comma 3, si dice: *Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell'incarico, processi di rotazione.* Della serie che se mi va bene, va bene, altrimenti c'è la porta girevole, chiamiamola così per utilizzare un termine che in Provincia di Trento ormai è abusato, per fare entrare in Consiglio provinciale colleghi che devono sostituire gli assessori con dei costi ulteriori.

Al comma 4 si dice: *La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami ovvero a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.* Anche questo è una conferma sulla discrezionalità della gestione dirigenziale. Voi mi insegnate che la parte dirigenziale è quella parte che deve attuare le scelte politiche sul territorio e le scelte che alla parte politica competono. Perciò da lì si parte per poi riuscire ad erogare quei servizi che la comunità tutta si aspetta.

Su questo tema concordo perfettamente con altri colleghi che hanno espresso il loro giudizio, su questi temi bisogna mettere dei paletti ben precisi, cioè dobbiamo smetterla con la discrezionalità dei Presidenti delle Giunte provinciali o regionale di farne all'interno della dirigenza, dunque dell'ossatura, quello che si crede in modo assolutamente legittimo, perché la legge lo consente, però non sicuramente rispettoso delle professionalità.

Ricordo, anche da dirigente di azienda, nel caso non sia il dirigente che passa a rotazione, magari con giuste motivazioni, perché anche il non essere in linea è una giusta motivazione, cioè la fiducia che deve essere accordata al dirigente chiaramente, credo sia ora di dare alla professionalità un valore, al di là di chi governa.

Per quanto riguarda le scelte strategiche della nostra parte politica, sicuramente se avessimo dovuto governare questa Regione, sicuramente non avremmo creato problemi di questo genere e vorremmo veramente capovolgere la metodologia che qui normalmente viene attuata.

Concludo dicendo che su questo tema il confronto da parte nostra è assolutamente aperto, nel senso che vorremmo arrivare ad incidere in modo positivo, non tanto per dire che anche noi abbiamo fatto qualcosa, ma soprattutto perché vorremmo dire ai cittadini che noi stiamo lavorando per dare a loro la garanzia che sono rappresentati in termini concreti, in termini di controllo, in termini di trasparenza, dando anche ai loro figli la possibilità di poter concorrere, ai neo laureati, a chi inizia la carriera.

Qui abbiamo la garanzia garantita solo per chi è in linea politica e non sto a ricordarvi chi è stato nominato, quanti pensionati, con tutto il rispetto dei pensionati, ma veramente inchinato a chi è in pensione, ma assolutamente disapprovando la allocazione di super dirigenti provinciali a ruoli di super responsabilità fuori da questa provincia, naturalmente in età di pensione e di fruizione della stessa.

Credo che anche i giovani abbiano la necessità di avere una prospettiva e la prospettiva nasce anche dal coraggio di affidare loro le competenze. Si fanno le politiche per i giovani, si parla di disagio giovanile, che poi di politica per i giovani o di disagio giovanile si parla dai 35 anni in su, dopo l'università, dopo i master e sono disoccupati a casa. Credo che lì dovremmo avere la scommessa di credere nei giovani, non nelle politiche sociali del contributo o del pagamento della disoccupazione.

Fino quando avremo nelle più grandi aziende provinciali dei dirigenti settantenni – mio padre ha 87 anni e perciò ho un rispetto totale per le persone fino ai 110 anni – e non è un attacco ai settantenni e chiedo scusa in questo senso, ma la politica deve avere la capacità di credere che innovare vuol dire anche cambiare facce, innovare vuol dire anche riuscire a mettere i giovani nella condizione di fare esperienza, perché diversamente è inutile raccontarci che ci vuole la laurea, il master e sette anni di esperienza se nessuno li mette nella condizione di poterla fare.

Quando il pubblico è il primo a ricorrere a situazioni non chiare in questi termini, cosa volete che i giovani vadano a votare! Penso che la politica sia veramente la chiusura di se stessa.

Mi fermo qui per questa prima parte, ripropongo di stralciare l'art. 8 per poterlo ridiscutere e portare in quest'aula qualcosa che sia concreto e che serva effettivamente alla trasparenza, ma soprattutto alla funzionalità dei dirigenti che poi la Giunta andrà a nominare. Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Ne ha facoltà.

**PENASA:** Grazie, Presidente. Prendo atto che in un disinteresse quasi generale stiamo parlando di un bilancio il cui totale generale della spesa ammonta a circa 598 milioni di euro. Questo la dice lunga sull'attenzione che si pone poi alla gestione del pubblico denaro.

Il primo aspetto riguarda effettivamente il primo punto di questo ordine del giorno e cioè l'adeguamento finalmente della legge di contabilità a quegli indirizzi a cui i comuni, che sarebbero evidentemente soggetti ai quali la Regione deve dare indicazioni, deve legiferare, si sono adeguati ben dal 2001. Quindi prendiamo atto di un ritardo paradossale con il quale avviene questo adeguamento.

Un secondo aspetto che riguarda sempre le questioni di chiarezza e trasparenza per quanto riguarda un bilancio, che è di un'entità non certo irrilevante, sono le modalità con le quali ai consiglieri viene consegnato questo bilancio. Ho avuto modo di chiedere ieri e devo dire che mi è stato risposto con estrema gentilezza da chi si occupa di questo ufficio, che il bilancio è una situazione talmente importante che non può essere presentato solamente con le variazioni che vengono apportate con quella precisa proposta di variazione, ma è utile, indispensabile e anzi lo dobbiamo rivendicare con forza, che le schede portino il dato per quanto riguarda lo stanziamento iniziale, la variazione proposta e lo stanziamento finale.

Solo in quel caso si ha l'idea di quello che si va a variare e l'idea delle variazioni di spesa che poi il capitolo assume e quindi anche di quanto si ritiene di investire in quel preciso capitolo, quindi in quella precisa politica.

Gli altri aspetti riguardano poi il disegno di legge n. 11 e le indicazioni che vengono date con l'art. 3, che leggo testualmente: *“Con l'articolo 3 viene istituito un fondo regionale di 75 milioni di euro a garanzia delle pensioni regionali per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. L'ultimo studio attuariale del luglio 2008, elaborato dalla società Pensplan Centrum s.p.a. su incarico della Giunta regionale, ha infatti stimato che il fabbisogno residuo necessario per garantire l'erogazione, anche per gli anni futuri, delle suddette pensioni, può essere coperto con la messa a disposizione di una somma che va dai 70 agli 80 milioni di euro, la quale dovrà essere opportunamente investita al fine di raggiungere la necessaria massa finanziaria che potrà garantire, appunto, l'erogazione delle pensioni regionali”*.

A parte il fatto che esprimo una considerazione assolutamente negativa, sia sulla gestione amministrativa, ma ancor più finanziaria di Pensplan Centrum e questo basta andare a vedere gli indici, le performance dal punto di vista finanziario che questa società ha fatto, dico che è troppo comodo non essere capaci di fare gli investimenti e poi andare a farsi ripianare i conti con denaro pubblico. Oltretutto per una società che mi sembra che sotto il profilo dell'immagine e sotto il profilo della pubblicità investa molti soldi, ma è molto facile investire dei soldi, quando questi sono pubblici e si ripianano situazioni di debito.

Un altro argomento sul quale mi soffermo: *la Giunta regionale, condividendo il suggerimento della Pensplan, ha deciso peraltro di non dividere l'importo tra le due Province in quanto per raggiungere l'obiettivo sarebbe*

*altrimenti necessario un importo decisamente maggiore.* Mi sembra strano che l'importo sia maggiore, perché se la differenza è quella, un calcolo di matematica finanziaria difficilmente può dire che perché si divide in due ci può essere un calcolo maggiore. La mia domanda invece è perché questo lo abbiano accettato i colleghi trentini, considerato che Trento ha 1830 iscritti e Bolzano ne ha 2986. Ritengo giusto che ognuno debba poi rispondere per la sua quota, perché a me sembra tanto che questa Regione non piaccia, ma quando si possono mungere dei soldi piace anche ai colleghi di Bolzano.

Per quanto riguarda l'art. 8, il mio collega ha già chiesto lo stralcio, perché siamo in presenza di una norma ad personam, appositamente confezionata, perché altrimenti alcuni numeri che sono compresi nelle condizioni che devono dare accesso a determinate qualifiche non si comprendono evidentemente.

Un altro interessante aspetto sul quale chiedo chiarimenti è l'art. 7: *“Con l'articolo 7 si riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano il maggior onere di spesa, quantificato in euro 250 mila, derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (legge finanziaria), il quale prevedeva la corresponsione di un importo una tantum ai titolari di benefici combattentistici, nonché la contestuale disapplicazione della legge regionale n. 12/1995 istitutiva degli stessi”.* Anche qui mi chiedo come mai alla Provincia di Bolzano vengono riconosciuti 250 mila euro in più, se la Provincia di Trento non ha attivamente le medesime misure.

Per quanto riguarda l'art. 9, e ringrazio i colleghi degli altri gruppi che hanno voluto sottoscrivere l'emendamento, considerata la scrittura non molto chiara di quello che dovrebbe essere un chiarimento, ci è sembrato di leggere fra le righe che si volesse includere in questa possibilità di assicurazione di rimborso anche la situazione del patteggiamento. Noi siamo profondamente contrari, perché evidentemente la situazione del patteggiamento per noi è una soluzione che non va sicuramente inclusa fra quelle per le quali è assicurato il rimborso delle spese.

Per quanto riguarda nello specifico gli articoli, è interessante conoscere quali sono i progetti che sostanziano uno stanziamento così forte, per quanto riguarda il capitolo 307: *“Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocinii finanziari che abbiano particolare importanza per la Regione”.* In presenza di uno stanziamento iniziale di 5 milioni e 500 mila euro viene qui proposto con questa variazione un aumento di 700 mila euro per uno stanziamento definitivo di 6 milioni e 200 mila euro.

Qui voglio affermare, in virtù di un'esperienza di 14 anni di sindaco, che non vi è poi tutta questa trasparenza nell'assegnazione di questi fondi e nel poter accedere a queste possibilità di attuazione di questi progetti, che sicuramente sono importanti, però sarebbe opportuno che con stanziamenti di questo tipo fossero davvero trasparenti e regolati in maniera tale che premiassero la qualità dei progetti e non solo le appartenenze di tipo politico.

L'altra domanda che sorge riguarda il capitolo 327: *“Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali”.* Vediamo che dai 2 milioni e 200 mila euro di competenza iniziale è proposta una variazione in diminuzione di 93 mila euro che viene invece poi posta come



variazione in aumento sull'identico capitolo 326: *“Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali”*. Quindi anche qui, essendo la descrizione del capitolo più o meno corrispondente, sarebbe interessante capire perché su un capitolo si è andati in diminuzione e su un capitolo in aumento.

Il secondo aspetto riguarda una maggiore chiarezza per quanto riguarda la definizione delle schede, sul capitolo 670: *“Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi”*, che aveva uno stanziamento iniziale di 6 milioni di euro, qui viene proposta una variazione in aumento di 7 milioni e 246 mila per arrivare ad uno stanziamento definitivo di 13 milioni e 246 mila euro.

Siamo in presenza di una cifra vicina ai vecchi 27 miliardi di lire, sarebbe interessante sapere quali sono questi provvedimenti legislativi puntuali.

Stessa domanda, sempre puntuale proprio in virtù della massa finanziaria messa in gioco è quella del capitolo 2300: *“Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi”*, con 6 milioni di euro stanziati, una proposta in aumento di variazione di 29 milioni ed uno stanziamento finale di 35 milioni, quindi siamo sui vecchi 70 miliardi di lire.

Chiedo se sia possibile avere delle risposte, non dico super puntuali, ma quantomeno indicative, considerato che questo bilancio che ci viene proposto, per quanto riguarda la trasparenza e la descrizione, di tutto si può dire tranne che sia trasparente e comprensibile.

Evidentemente la Regione – ripeto – serve solamente per finanziare ciò che le due Province non riescono a finanziare. Anche qui vediamo che i nostri colleghi trentini fanno dei buoni regali alla Provincia di Bolzano, evidentemente per avere, chissà, qualche tipo di altro vantaggio di ordine politico.

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Egger. Ne ha facoltà.

**EGGER:** Danke, Herr Präsident! Wir behandeln heute den Nachtragshaushalt, Bilanzänderungen und die Begleitmaßnahmen. Meiner Meinung nach ist der wichtigste, politisch bedeutendste Punkt - neben einigen anderen wie die Unterstützung von Maßnahmen für arbeitslos gewordene Menschen - die Hausfrauenrente bzw. deren Finanzierung.

Um es gleich vorwegzunehmen, sagen wir als Freiheitliche Ja zu einer vernünftigen, langfristig planbaren Altersabsicherung und zwar für alle unsere Bürgerinnen und Bürger, für die Hausfrauen, aber auch für alle anderen Menschen, dies auch unter Zuhilfenahme von Steuermitteln. Hinsichtlich der bestehenden regionalen Hausfrauenrente muss aber festgestellt werden, dass das System dieser Rente offensichtlich von Anfang an schlecht konzipiert war. Spätere, politisch gewollte Wahlzuckerln – ich beziehe mich auf das Wahljahr 1998, damals wurden Beitragsvergünstigungen und dergleichen mehr eingeführt – verschärften die Situation abermals. Auch die soziale Treffsicherheit war niemals gegeben. Die Folgen dieser Politik trägt nun der Steuerzahler.

In diesem Zusammenhang muss die Frage erlaubt sein, ob die regionale Hausfrauenrente – so gut sie gemeint war – sich nicht zu einem Fass ohne Boden oder zu einer nachhaltigen Vernichtung von Steuermitteln entwickelt. Heute geht es unter anderem um eine Bilanzänderung in diesem

Sinne und zwar wird in diesem und im nächsten Jahr insgesamt ein Betrag von 75 Millionen Euro in die Bilanz der Region aufzunehmen sein. Laut Vorschlag der Regierung sind es heuer 35 und das nächste Jahr 40 Millionen. Dies offensichtlich um das System der Hausfrauenrente überhaupt – und ich lehne mich da an die Worte der zuständigen Assessorin Dr. Martha Stocker an – aufrechterhalten zu können.

Seit der Einrichtung des Rentenfonds für die Hausfrauenrente im Jahre 1993 – Regionalgesetz Nr. 3/1993 – wurden bereits 302 Millionen Euro an öffentlichen Geldern in das System gepumpt. Nun sollen weitere 75 Millionen Euro folgen. Insgesamt würde das eine Gesamtausgabe an Steuermitteln, Kosten für den Steuerzahler, von stattlichen 377 Millionen Euro ausmachen. Auch der zuständigen Regionalassessorin Martha Stocker, an deren Redlichkeit für mich kein Zweifel besteht, scheint bereits vor Jahren klar geworden zu sein, dass die regionale Hausfrauenrente leider nicht jener großer Wurf war, für den man sie bei ihrer Einrichtung noch hielt. Im Gegenteil – um ein Ausufernden der Kosten zu verhindern - musste der Zugang der interessierten Hausfrauen und natürlich auch Hausmänner zum Rentensystem im Jahre 2004 gänzlich eingestellt oder gestoppt werden. Wer damals noch nicht eingeschrieben war, hatte bzw. hat ganz offensichtlich Pech. Er bzw. sie gehört nun nicht zum kleinen, fast schon erlauchten Kreise jener 4.816 Personen, welche rechtzeitig den Zugang zum Fonds beantragt haben und welche bis an ihr Lebensende zumindest indirekt in den Genuss öffentlicher Steuermillionen kommen. Da der Rentenfonds einen Großteil der Südtiroler und Trentiner Hausfrauen und Hausmänner überhaupt nicht betrifft und da die soziale Treffsicherheit in keiner Weise gegeben erscheint, gerade deswegen muss das gesamte System angezweifelt werden. Warum ist die soziale Treffsicherheit nicht gegeben? Anscheinend gibt es auch eine beträchtliche Zahl von eingeschriebenen Mitgliedern, welche Gattinnen von Freiberuflern, Unternehmern und dergleichen mehr sind und die nun mit öffentlichen Mitteln eine anständige zusätzliche Rente beziehen. Diese Rente beläuft sich in etwa auf 420 bis 450 Euro pro Monat. Ich füge allerdings hinzu, dass natürlich alle in den Fonds Eingeschriebenen meiner Meinung nach oder für uns Freiheitliche einen Anspruch auf die absolute Verlässlichkeit und die ausreichende Finanzausstattung eines regionalen Fonds haben. Diese Menschen haben sich auf die Versprechen der Politik verlassen und dürfen im Nachhinein nicht enttäuscht werden.

Dennoch Frau Assessorin, drei Fragen an Sie: Gibt es eine Statistik, aus der hervorgeht, welchen Berufsgruppen die Ehemänner dieser „Hausfrauen“ zuzuordnen sind? Es wäre für uns interessant zu wissen, inwieweit diese soziale Treffsicherheit gelitten hat.

Zweite Frage: Werden in Zukunft weitere öffentliche Mittel notwendig sein, um diesen ausufernden Fonds, diese ausufernden Kosten der regionalen Hausfrauenrente finanzieren zu können oder können Sie heute erklären, dass mit diesem letzten Geld von 75 Millionen, aufgeteilt auf 2009 und 2010, dass also mit dieser Finanzspritze ein für alle mal diese Rente gesichert ist?

Die letzte Frage – und ich meine jetzt ausdrücklich nicht Sie persönlich, weil ich Sie kenne und sehr schätze: Wer übernimmt eigentlich die politische Verantwortung für dieses finanzielle Desaster dieses Fonds? Vielen Dank!

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Tinkhauser. Ne ha facoltà.

**TINKHAUSER:** Danke, Herr Präsident! Der Nachtragshaushalt bietet auch die Gelegenheit, irgendwo für uns Abgeordnete eine Bilanz zu ziehen, eine Bilanz über die vergangenen acht Monate, was wir hier im Regionalrat geleistet haben.

Ich habe unsere Sekretärin beauftragt, mir die Beschlussanträge herauszusuchen, die hier im Regionalrat verabschiedet worden sind und ich bin irgendwie erschrocken, denn es waren an der Zahl nur sechs und es waren drei bis vier technische Gesetze. Dies zur Effizienz hier im Regionalrat.

Aber ich möchte jetzt auch auf den Haushalt selbst eingehen und hier stechen natürlich zwei wichtige Punkte ins Auge. Einmal betrifft es die Hausfrauenrente, wozu bereits mein Kollege Thomas Egger ausführlich Stellung genommen hat. Auch ich möchte wissen, ob es hier einen Finanzierungsplan gibt und ob die Berechnungen jetzt verlässlich sind? Wir haben 372 Millionen Euro bereits in diesen Fonds investiert und haben ca. 4.800 Eingeschriebene. Das macht pro Kopf 80.000 Euro pro Hausfrau. Ich denke mir, wenn man diese Summe hergenommen hätte und sie der Hausfrau zur Verfügung gestellt hätte, dass man sicherlich hier auch Einsparungen hätte erzielen können.

Der zweite Punkt, der mir ins Auge gestochen ist, ist die Aufstockung des Fonds für Europäische Integration. Auch hier wurden 300.000 Euro einmal unter dem Kap. 306 aufgestockt und 700.000 Euro unter dem Kap. 307. Insgesamt sind in diesen beiden Kapiteln 7,9 Millionen Euro vorhanden und ich denke mir, dass hier das Geld sicherlich besser investiert werden könnte, zumal wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass dieses Geld auch vergeben wird, wenn die entsprechende Kommission dazu ein Veto eingelegt hat. Auch ich möchte hier Aufklärung darüber haben, wie diese zwei Summen zustande gekommen sind.

Beim Studium des Haushalts habe ich gesehen, dass auch Anstrengungen unternommen worden sind - das möchte ich hier nicht verschweigen - um Gelder einzusparen. Es wurden Gelder eingespart, indem man irgendwo auch Personal abgebaut hat und ich möchte noch abschließend einen Vorschlag anbringen. Wir haben alle hier die entsprechenden Tabellen zu den Haushaltsvoranschlägen dazu bekommen. Da ist Tabelle A und B, wo wir nur die Änderungen mitbekommen haben. Es wäre hilfreich, in der Kommission, oder zumindest dem Fraktionssprecher einen Haushaltsvoranschlag mitzugeben, dass man wirklich die Variationen abwägen kann. Danke!

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

**DELLO SBARBA:** Grazie, Presidente. Stiamo discutendo un bilancio di assestamento, ma anche nel bilancio di assestamento quello che emerge è un bisogno di maggiore trasparenza, su questo mi unisco a quanto detto dalla collega Penasa e dagli altri che mi hanno preceduto, una maggiore leggibilità, anche se credo che dobbiamo essere consapevoli che questa difficoltà di lettura di questo bilancio deriva da una difficoltà di definizione dei ruoli della Regione, delle competenze della Regione e quindi anche della struttura della Regione come macchina amministrativa.

Il bilancio è lo specchio di una situazione politica, di un'istituzione che non sa bene quale sia la sua missione, quale sia la sua ragione sociale, ci sono poste in questo bilancio che sono più il residuo bellico di tempi passati, che non un coerente disegno di funzioni e ruoli della Regione.

Vedo, per esempio, che c'è una serie di contributi, sub-contributi su diverse voci, che spesso sono definite genericamente la cooperazione europea, che in realtà funzionano da camera di compensazione per associazioni, singoli, progetti che sostanzialmente prima ci provano a livello provinciale e poi cercano un motivo per provarci ad avere il contributo a livello regionale.

Con questo non si dice niente su questi progetti, su queste associazioni, la maggior parte saranno associazioni meritevoli di sostegno, il problema è che noi dovremmo riflettere su quanto convenga ancora lasciare in capo alla Regione una serie di fonti di spesa che in realtà sono complementari a quelle delle Province, sono l'istanza d'appello rispetto a quelle delle Province, laddove nelle Province ci sono sistemi di valutazione molto più trasparenti, molto più vicine al cittadino. Quindi credo che una serie di voci di questo bilancio potrebbero essere più fattivamente trasferite in capo alle competenze delle Province che non lasciarli in questo empireo, dove le decisioni sono meno trasparenti, meno vicine al cittadino e meno strutturate in termini di correttezza, di analisi di quello che si va a spendere.

Insomma questo bilancio è lo specchio di una Regione che resta un problema irrisolto e naturalmente in termini monetari, in termini di bilancio si vede questa cosa. Non si capisce, per esempio, perché in capo alla Giunta o al Consiglio regionale ci debbano essere spese di rappresentanza, perché in capo al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ci debbano essere disponibilità di fondi per situazioni di emergenza.

Credo che queste siano tutte competenze che spetterebbero alle due Province autonome, laddove ci sono già poste di bilancio. Cioè il criterio dovrebbe essere non raddoppiare le istanze, se c'è una competenza che è insediata presso le Province in via primaria, deve essere tutta assunta presso le Province e non spezzettarsi, non avere un'ulteriore istanza, un'ulteriore fonte di spesa anche in capo alla Regione, perché altrimenti succede che la Regione viene usata come una specie di bancomat per alimentare clientele o persone che si vogliono sostenere, di cui non c'è più la possibilità nelle Province e succede che quindi la Regione viene ad assorbire una serie di mezzi finanziari per la propria sopravvivenza, perché esiste. Cioè la Regione che consuma mezzi finanziari per la riproduzione di se stessa.

Mi pare che questa sia anche stata la critica che ha avanzato la Corte dei Conti. La Corte dei Conti recentemente ha fatto un confronto tra il bilancio regionale del 2008 e quello del 2007, quindi l'anno scorso in confronto all'anno precedente e smentendo anche una serie di calcoli ottimistici che si sono fatti nelle ultime settimane, anche in collegamento con la discussione sui costi della politica, la Corte dei Conti ci ha avvertito che a livello regionale il costo dell'istituzione, ma anche il costo strettamente della politica, è aumentato, non è diminuito nel 2008 rispetto al 2007, è aumentato.

Quindi credo che questo sia un monito che ci viene e anche la dimostrazione di come i conti, visto che poi da parte della Presidenza del Consiglio è stato affermato che i costi della politica sono diminuiti, diminuiranno quest'anno, spero, ma bisogna anche vedere la serie storica e vedere che c'è stato un continuo aumento dei costi dell'istituzione in quanto tale, di fronte ad

una riduzione delle funzioni dell'istituzione, naturalmente un continuo aumento relativo alla riduzione delle funzioni, quindi relativo ai compiti che la Regione si trova a far fronte.

Il secondo monito della Corte dei Conti è stato quello degli investimenti che la Regione ha fatto nel corso degli anni in certe società, mi riferisco – Presidente Durnwalder fu lei che la propose e la portò a termine la scorsa legislatura come Presidente della Regione – all'investimento di un milione e mezzo nella compagnia aerea privata con sede a Innsbruck e con i conti quasi in tribunale ormai, l'investimento di 1 milione e mezzo di euro della Regione in questa compagnia aerea privata, investimento che ha perso moltissimo del suo valore, poi ne discuteremo perché su questo abbiamo presentato un ordine del giorno e per fare il quale la Regione è stata usata come grande salvadanaio per venire incontro a richieste o a investimenti per i quali, a livello provinciale, i soldi non bastavano.

Non capisco il senso dell'investimento della Provincia autonoma di Bolzano in AirAlps, che ha fatto numerosi servizi, di cui uno solo, quello Bolzano-Roma riguardava il territorio regionale, ma a maggior ragione – mi pare che la Corte dei Conti ne dia anche testimonianza – non capisco perché la Regione Trentino-Alto Adige sia stata coinvolta in questo investimento in una compagnia aerea che ha sede ad Innsbruck, nella cui società la proprietà è di una cordata di imprenditori esclusivamente sudtirolesi.

Quindi il Trentino non c'entra niente, eppure la Regione è stata coinvolta in questa avventura che ha portato ad una riduzione del valore del capitale del 78%. Cioè il capitale che è stato investito di un milione e mezzo ha perso valore per il disastro finanziario di questa compagnia e adesso vale poco più di 300 mila euro, quando discuteremo il nostro ordine del giorno porterò le cifre precise.

Un secondo punto su cui vorrei intervenire è quello delle misure sociali che sono contenute in questa finanziaria di assestamento. Questa è una voce positiva che noi riconosciamo e riconosciamo anche l'impegno personale della assessora Stocker in questo senso, nel rapporto con i sindacati, nella sua capacità di ascoltare le spinte che venivano dalle organizzazioni sociali, viene previsto 20 milioni in due anni, 10 milioni l'anno, 5 milioni a Provincia per andare incontro a lavoratori in mobilità, lavoratori con contratto di lavoro precario; laddove mi si dice però che questo aspetto è minore rispetto a quelli in cassa integrazione, eccetera.

Questo è il punto positivo di questa manovra finanziaria, devo dire che cade sulle due Province, cioè poi viene operativamente gestito dalle due Province e cade in maniera diversa, perché mentre nella Provincia di Trento c'è stata una reazione rapida, questo è anche stato un giudizio degli imprenditori della Provincia di Bolzano, mentre la Provincia di Trento ha accolto in tempo la gravità della crisi ed ha messo in tempo a disposizione un pacchetto di misure anticrisi, nella Provincia di Bolzano la crisi è stata sottovalutata. Quindi questi 5 milioni che andranno per anno nelle due Province, cadono nella Provincia di Trento all'interno di una situazione a cui la Provincia ha fatto fronte egregiamente, mentre per la Provincia di Bolzano coprono le carenze e le mancanze di intervento che ci sono state in Provincia di Bolzano.

Questo è un fatto positivo, collega Stocker, di cui le dò volentieri atto. Di fronte a questo investimento di 20 milioni nei due anni per fronteggiare la

crisi dei lavoratori, ci sono nello stesso periodo dei due anni 75 milioni investiti a fondo perduto nella pensione alle casalinghe.

C'era il collega Egger che chiedeva quali sono le responsabilità politiche di questa cosa, come nasce questa cosa che vive dal 1993 al 2004, perché nel 2004 tutti si sono accorti del buco finanziario che la pensione alle casalinghe aveva creato e nel 2004 si è chiusa la possibilità di adesione al fondo alla pensione alle casalinghe. Per cui c'è stata una finestra dal 1993 al 2004 in cui c'è stata una iscrizione di persone, qualcuno dice forse persone che neanche avevano troppo bisogno per il tipo di meccanismi che c'erano, perché per una lavoratrice era poco conveniente, c'è stata una iscrizione di oltre 4.800 donne che hanno acquisito un diritto e di cui due terzi solo nella provincia di Bolzano ed un terzo nella provincia di Trento.

Per questo va in capo alla Regione la cosa, perché così dividiamo a metà i soldi ed i due terzi vengono a noi.

Per noi Verdi della Provincia di Bolzano ci rende impossibile finché c'è questo scandalo e ce lo ereditiamo, noi non voteremo un bilancio regionale a favore, perché credo che chi ha messo in piedi questa cosa, fino a che non è finita, fino a che queste 4.800 e più persone non sono ad esaurimento purtroppo per loro, questo se lo deve tenere sulla testa chi l'ha voluta.

C'è stata una prima istituzione di questo fondo di pensione alle casalinghe e poi una riforma. Lo sapete quando è stata la prima istituzione? Nel 1993, alla vigilia di quali elezioni? Indovinate un po'! Poi c'è stata una riforma che ha dato un regalo enorme ad una serie di persone, che ha allargato la possibilità di aderire, che ha diminuito i contributi, che ha riconosciuto contributi che poi non sono più rientrati nel nostro fondo, eccetera, indovinate in quale anno? Nel 1998. Alla vigilia di quali elezioni?

Quindi questo istituto è stato un istituto clientelare, elettorale, volto ad acquisire consenso elettorale sulle spalle dei successori, sulle spalle delle generazioni future, lasciando un buco finanziario enorme sulle spalle delle generazioni future. Questo è uno scandalo e specialmente questa volta che dobbiamo buttarci altri 75 milioni in due anni, mentre diamo ai disoccupati, ai cassaintegrati, nel pieno della crisi, 20 milioni in due anni, capite la differenza? Questo è uno scandalo che va denunciato!

Ho chiesto quale possa essere la copertura contributiva, su 100 quanto possa essere stato coperto da contributi effettivamente pagati, la risposta è stata che neanche il 20% è coperto da contributi.

Quindi un istituto creato nel 1993, alla vigilia delle elezioni provinciali del 1993, allargato a dismisura nel 1998, alla vigilia delle elezioni del 1998, chiuso per disperazione nel 2004, cioè un anno dopo le elezioni del 2003, perché lo zuccherino si chiude subito dopo le elezioni, si apre prima delle elezioni e si chiude subito dopo le elezioni.

Per cui credo che in eterno chi l'ha istituito, cioè la maggioranza di queste due legislature, si dovrà assumere la responsabilità.

Chiudo facendo una domanda: l'art. 9, il rimborso per le spese legali, questo articolo riguarda solo gli amministratori comunali? In tutti i richiami dell'articolo, compresi i sub-richiami? Mi fido della risposta, per carità, però lo pongo come domanda, riguarda solo gli amministratori comunali e per intendersi non riguarda invece gli amministratori regionali e provinciali?

Poi cosa vuol dire 'prosciolti'? Vuol dire che sono prosciolti seguendo tutti e tre i gradi di giudizio o anche al primo, al secondo grado di giudizio? Cioè

se uno è stato prosciolto al secondo grado di giudizio, ma non è stata fatta l'istanza al terzo grado, si considera prosciolto in via definitiva o quello non è prosciolto in via definitiva e quindi non ha diritto all'indennizzo?

Chiudo dicendo che mi sembra molto giusto quello che ci propongono alcuni colleghi che escludono il patteggiamento, il patteggiamento non è un proscioglimento, c'è una discussione abbastanza ampia sulla natura del patteggiamento, ma certamente per quanto riguarda la copertura delle spese legali ci può essere solo se c'è un pieno proscioglimento.

Chiudo dicendo che questo bilancio regionale, di cui lodo lo sforzo per la questione degli ammortizzatori sociali e quindi lodo apertamente il lavoro fatto dalla collega Stocker, però attraverso questo bilancio si può leggere in trasparenza un edificio che non sta in piedi, che è tutto sbilenco, a cui è stata tolta qualche porta, qualche finestra, parecchie travi e parecchi mattoni e che quindi in questa sua incongruenza si rispecchia purtroppo questo bilancio, su cui noi Verdi della Provincia di Bolzano possiamo al massimo astenerci. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Grazie, Presidente. È facile parlare in questo momento di crisi, ma non è facile trovare forse gli elementi più idonei e forse anche meno popolari. Si parla di crisi, si fa presto a dare contributi dove è più facile, dove più si raccoglie il consenso.

Ho trovato una sorpresa in questi giorni, dovendo assistere qualche disgraziato, perché i disgraziati vengono da noi, i disoccupati vengono da noi, non capisco come mai! Ma non c'era un partito di riferimento un tempo, dove si andava ad essere difesi? No, vengono da noi e noi siamo all'opposizione, non abbiamo strumenti, non abbiamo soldi, non sappiamo come aiutarli. Talvolta è più semplice dirgli ti do 10 euro, 100 sono troppe, già mi costano 12 euro andare a pranzo e debbo poi ridarle alla collega Artioli, perché oggi non avevo soldi. Immaginatevi quando mi tocca dare soldi al poveretto che viene a dirmi: sono disoccupato!

Ci sarà un partito che difende i disoccupati, viva Dio! Sono cresciuto sapendo che un certo partito era per i lavoratori, in modo particolare per chi era senza lavoro, non per chi ormai fa l'impiegato o il dirigente. Ma questa è una piccola considerazione mia personale che entra poco in questo contesto.

Ero convinto che chi fosse licenziato avesse i famosi ammortizzatori, stai tranquillo – dico – è una fortuna oggi essere licenziato se lavoravi! Non è vero, hanno soltanto la disoccupazione, previo un iter che non finisce più e con la disoccupazione non è mica detto che poi ti garantiscono anche la pensione! Sono queste le fasce più deboli a cui dobbiamo pensare. È già un privilegio oggi essere in mobilità, essere in cassa integrazione è grasso che cola.

Oggi il dramma è chi è disoccupato dall'oggi al domani, perché quando si è in tanti si salva la faccia e si dice: mettiamoli in cassa integrazione, ma quando l'azienda è piccola e si licenzia sono dolori! A questi debbono pensare, anche se è impopolare, non porta voti uno solo; 900 operai in cassa integrazione ti garantiscono l'elezione i prossimi cinque anni, ma seguire un unico disgraziato non ti giova politicamente, giova forse a livello caritativo, posto che ancora questo linguaggio alberghi in questo consesso.

Quindi direi attenzione a chi cura l'aspetto previdenziale, pensare veramente agli ultimi, a quelli che non hanno proprio nulla, a quelli che vengono

da noi e ci tocca imparare a fare i sindacalisti, io purtroppo non ho le armi di questo mestiere, li aiuterei molto volentieri, però mi trovo in difficoltà.

Quindi sottolineerei il fatto che siamo carenti pensando ai disoccupati che non hanno nulla, al di là di quella semplice disoccupazione. Ci fosse perlomeno una integrazione per poter prendere quel minimo di stipendio dignitoso che gli permetta di arrivare alla pensione.

Meno male che si parla anche di corsi di riconversione, di riqualificazione, purché siano seguiti e probabilmente non sono seguiti perché l'operaio disoccupato ha da pensare ad altro, *'primum vivere deinde philosophari'*, prima deve pensare alla pagnotta e dopo, se ha tempo, va a fare i corsi di riconversione.

Ecco perché insisterei che si presti maggiore attenzione, vi sono delle persone che dicono di essere sensibili a questo argomento, si rivolgano a quegli operai che non hanno grandi ammortizzatori sociali, che non possono, non perché non vogliono, neppure seguire i corsi di formazione. Pensiamo a questi, andiamo a scovare questi che hanno bisogno, siamo qui per etica di servizio, questo è il compito di noi amministratori, servire. Ma questa parola forse, come la carità, non alberga più in questo consesso!

Fare corsi di formazione non finalizzati a se stessi, diventa un business oggi il Fondo sociale con agenzie che pullulano per crescere. È un business, questi corsi si facciano se è proprio necessario e se sono seguiti, altrimenti i soldi usiamoli dove è meglio usarli.

Ho letto con piacere e debbo anche dire che ci sono cose positive, saremmo dei manichei dire soltanto tutto buono o tutto cattivo.

L'aumento, assessora Stocker, che avete fatto dei soldi destinati all'integrazione europea merita un plauso, spero che continuiate su questa linea, senno' rimarremo chiusi qui nella nostra provincia piccola, agganciata a Bolzano e forse ad Innsbruck, ma sempre piccoli siamo rispetto al mondo che si amplia.

Oggi dobbiamo parlare di più di integrazione europea, il mondo è ampio, è grande, siamo una capocchia di uno spillo anche se ci riuniamo in tre a fare l'Euregio. Il mondo è grande, abbiamo grandi sfide da affrontare, solo se avremo ragazzi con grande cultura, con conoscenza delle lingue, che sappiano viaggiare e confrontarsi con altri, forse potremo vincere la sfida del futuro, ma non la nostra, dei nostri figli. Il nostro corso lo abbiamo già fatto, siamo stati privilegiati, i nostri figli se non avranno strumenti, le conoscenze delle lingue straniere, l'integrazione, lo scambio con altre persone, saranno perdenti in futuro. Sempre lì vado, perché questo è il mio pensiero di educatore, pensavo a queste sfide future e voglio che lo si capisca.

Quindi ho apprezzato questo aumento dato, speriamo che sia aperto non soltanto alle scuole, ma anche alle associazioni, ce ne sono molte che stanno surrogando, ciò che forse la scuola non fa. Le associazioni sorgono perché qualcuno non fa ciò che dovrebbe fare in maniera istituzionale.

Per quanto riguarda l'assistenza, anch'io mi sono chiesto come mai questo cambio di spesa, meno 93 mila al capitolo 327 e poi, come lo aveva sottolineato anche la collega Penasa, lo troviamo in aumento al capitolo 326. Speriamo siano spostamenti che vanno a vantaggio di persone che veramente ne hanno bisogno, per fugare dubbi sulla trasparenza ci può essere, fughiamo questi dubbi.



A me dispiace sentire buttare giù quando la Regione si preoccupa della pensione alle casalinghe, dei sussidi dati alle persone più fragili, non è sbagliato questo, anzi ben venga, è un vanto che facciamo di fronte ad altre regioni, dicendo che abbiamo questa opportunità, diamo a chi sta a casa, alle casalinghe un sussidio che serve per riconoscere la dignità della donna anche in questo. Il lavoro domestico è un lavoro dignitoso come il lavoro d'ufficio, la donna che sta in casa ed alleva i figli ha un lavoro dignitoso come il magistrato, come il notaio.

Questo vuol dire fare una politica di genere, riconoscere la dignità di tutti. Se volessimo fare politica veramente di genere aboliamo quella tristissima legge sulle quote rosa, che veramente hanno mercificato la funzione della donna. Alcune liste in certi paesi hanno dovuto pagare una donna perché mettesse una firma, perché garantisse l'ufficialità della lista.

Cerchiamo quanto prima di abolire questo obbrobrio fatto in epoca passata, un'offesa al genere. Le pensioni quindi ben vengano, attenzione però, ci sia una gestione oculata. I trentini rimpiangono forse l'Austria per un'amministrazione oculata in quel tempo, continuiamo con la tradizione di amministrazione oculata.

Se chi gestisce i fondi e vede che è in deficit su Penslan Plurifond, se la linea SUMMITAS è -20, se la linea ACTIVITAS è -19, attenzione, non seguiamo l'errore, cessiamo di fare investimenti sbagliati.

*'Errare humanum est, perseverare autem diabolicum'*. Tutti possono sbagliare, ma riconosciamo l'errore e torniamo indietro.

Ciò detto, buon lavoro assessori e penso di aver fatto un intervento dando anche qualche consiglio, non soltanto criticando. Grazie.

**PRESIDENTE:** Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** La ringrazio, Presidente. Debbo dire che questo assestamento di bilancio, la legge finanziaria che lo accompagna solleva nel mio ragionare, nella mia riflessione non poche perplessità. Una primariamente di metodo, signor Presidente del Consiglio Depaoli, ed è quella relativa al fatto che, a mio avviso, provvedimenti come il disegno di legge che contiene la legge, cosiddetta finanziaria, in particolare qualche norma, mi riferisco agli articoli 6 e 8, ecco perché le pongo una questione di metodo, non dovrebbero nemmeno essere ammesse.

La prima, la norma dell'art. 6, perché sfido chiunque dei colleghi presenti in aula a dirmi che cosa capisce leggendo l'art. 6 del disegno di legge n. 11. Penso che in questo senso una rivisitazione del nostro *'modus legiferandi'* forse andrebbe realizzata; poi l'art. 8, come dirò fra poco, perché l'art. 8 è una norma in materia di personale, mi si deve spiegare che cosa c'entra una norma relativa al personale in un disegno di legge di tipo finanziaria che accompagna l'assestamento di bilancio.

Ritengo che questa sia una norma assolutamente fuori luogo, invito la Presidenza del Consiglio regionale, nuovamente il Presidente Depaoli che è uomo attento a queste dinamiche, invito lei Presidente e l'Ufficio di Presidenza a fare un vaglio di queste norme. Non è possibile che in un disegno di legge di assestamento arrivi dentro di tutto e di più.

Già in Provincia di Trento ne facciamo sovente esperienza, lì addirittura è diventata una macedonia incredibile e ad ogni piè sospinto c'è la cosiddetta legge omnibus, ma non mi risulta, stando alla vigente disciplina che regola i disegni di legge del Consiglio regionale, l'assestamento, che possono essere ammesse dentro una legge finanziaria norme che concernono il personale.

Il personale della Regione Trentino-Alto Adige ha diritto, come tutto il personale degli altri enti autonomi, a meno che non si voglia considerare, come avete già dimostrato nei fatti, che la Regione è considerata una Cenerentola dell'autonomia, comunque un ente di serie B, ha diritto ad una sua legge, in cui siano previsti concorsi, a quali concorsi può accedere e sia previsto in una legge ad hoc quello che riguarda il personale.

Questa maggioranza deve dire, nei confronti del personale regionale, che cosa intende fare. Intende adottare un atteggiamento punitivo, come spesso sembra voler tenere, intende dargli nuove possibilità di carriera, ha il diritto il personale di questa Regione a concorsi interni, quantomeno, meglio ancora se pubblici o è destinato alla morte civile?

Tutta questa è materia delicatissima che riguarda il personale di un ente, quello regionale, che è sotto-utilizzato, molto personale sotto-utilizzato a nostro avviso, ci sono fior di persone che rappresentano il personale regionale che sono validamente utilizzate e ce ne sono molte altre che sono sotto-utilizzate.

Presidente, le chiedo se questo mercato, si fa fatica a parlare, evidentemente nessuno è obbligato ad ascoltare, ma almeno a lasciar parlare... Grazie.

Allora, dentro questo contesto, tanto più in un contesto di sotto-dimensionamento della Regione, di sotto-valutazione da parte di questa maggioranza della Regione, penso che un disegno di legge ad hoc sul personale sia il minimum che deve fare questa maggioranza e non si può consentire che un articolo ad hoc, messo dentro una legge finanziaria, si presuma di disciplinare un comparto così delicato.

Ecco perché ho presentato – ringrazio i colleghi che l'hanno sottoscritto – un emendamento che propone l'abrogazione dell'art. 8, prima ancora di entrare nel merito, perché questo va stralciato, poi nel merito mi soffermerò anche su questa norma.

Mi sono permesso di sottoporle, Presidente Depaoli, due questioni di metodo, cioè gli articoli 6 e 8, il secondo perché non ha diritto di cittadinanza dentro un disegno di legge di assestamento; il primo perché è assolutamente incomprensibile, l'utente anche addetto ai lavori che legge quell'articolo deve andare a prendersi 22 leggi precedenti ed andare a fare il confronto con quei testi. Immaginiamo il cittadino, il personale regionale, chiunque sia destinatario di questa legge, legge finanziaria che accompagna l'assestamento, quindi voglio dire che potrebbe teoricamente interessare a molti come si può regolare.

Allora questo assestamento, di fatto, dice nelle cifre che il bilancio di previsione che aveva a suo tempo portato questa Giunta regionale in aula è idoneo, salvo qualche ritocco e qualche passaggio.

C'è un'integrazione per quanto riguarda i capitoli concernenti l'integrazione europea, mi pare rispettivamente 300 mila e 700 mila euro; c'è una compensazione fra spese relative ad interventi umanitari per consentire sì interventi umanitari, ma più diretti, 93 mila euro in aggiunta, qui chiedo

all'assessore competente che mi dica quali interventi umanitari diretti hanno motivato questi 93 mila euro in più e sostanzialmente interventi correttivi limitati alla legge finanziaria, alle spese per l'integrazione europea, ai cosiddetti interventi umanitari.

Per quanto concerne immediatamente la posta complessiva, questo assestamento è di 37 milioni di euro, coperto con esercizi precedenti, il grosso dovuto alla legge finanziaria.

Una prima questione che mi premerebbe evidenziare, con riferimento a questo passaggio, visto che c'è il collega Dello Sbarba in aula, è quanto ho sentito poco fa dichiarare dallo stesso con riferimento alla pensione alle casalinghe. Consigliere Dello Sbarba, o fai lo smemorato o fingi di non sapere, perché la legge sulla pensione alle casalinghe che tu dici approvata nel 1993, è stata presentata come disegno di legge fin dal 1989 e se è arrivata al 1993 è arrivata a causa del vostro ostruzionismo e di altre forze politiche. In prima battuta nel 1992 era stata bocciata dal Governo italiano, è stata poi riportata in Commissione, in aula, è stata riapprovata.

Allora capisco che certi colleghi della tua area possono essere prigionieri di un'ideologia, ma non pensavo che tu fossi prigioniero dell'ideologia, perché è risaputo, lo dicono gli economisti, che il lavoro casalingo contribuisce al prodotto interno lordo, perché è risaputo che è lavoro anche quello, perché è risaputo che educare ed allevare i figli è anche un lavoro, anzi particolarmente prezioso.

Quindi mi stupisco che tu ti perda dietro a questioni ideologiche nel 2009, quando ormai abbiamo dato prova con questa legge di essere purtroppo gli unici in Italia, ma copiati molte volte ed altre regioni non sono arrivate in porto.

Quindi questa legge è arrivata nel 1993, non perché si è voluto portarla a fine legislatura, perché il disegno di legge era del 1989, è andato in prima battuta in Consiglio, dopo tre anni di vostro ostruzionismo, nel 1992, lo avete fatto bocciare a Roma, perché allora il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri era l'onorevole Martelli, molto legato a voi ed ha fatto di tutto perché venisse bocciato. Poi finalmente ha capito lui le ragioni di questa pensione e mi stupisco che tu dica il 1993, quando sai benissimo che è arrivata nel 1993 per causa vostra e di altre forze politiche, della vostra azione ostruzionistica. Se vuoi ti faccio anche nomi e cognomi dei vostri rappresentanti che erano in Consiglio regionale, ma ti chiedo di risparmiarmeli.

Allora da questo punto di vista è incredibile sentire ancora retaggi di ideologia qua dentro, quanto – ripeto – questa legge ha dato prova, moltissime donne rimaste vedove prematuramente, per fortuna c'era questa pensione e possono continuare a sbarcare il lunario. Quando sai benissimo che sono tre anni, l'anno scorso l'ho detto in aula, che la Regione non trasferisce fondi alle Province sulla pensione alle casalinghe, per forza ha dovuto arrivare al quarto anno a portarceli! Quindi è inutile fare demagogia contro le somme adesso che si versano sulla pensione alle casalinghe, perché queste sono dovute, da tre anni la Regione non portava somme alle Province per questa pensione.

Quindi debbo dire che resto stupito, da parte di qualche altro collega no, ma da parte del tuo intervento su questo versante sì, perché se siamo arrivati allora al 1993 non è stato certo per volontà della maggioranza di allora, a cui mi onoro di essere appartenuto e della cui legge ne vado fiero, proprio per le ragioni che ho detto, sia pure velocemente.

Per quanto riguarda la norma dell'art. 8 del disegno di legge, a parte stralciarla, signor Presidente del Consiglio, trovo anche strano nel merito e questo non riguarda lei, riguarda questa maggioranza che l'ha proposto e mi rivolgo agli assessori competenti o al Presidente, è fuori luogo portare una normativa che disciplina il personale regionale, quando avete ancora da decidere che cosa volete fare della Regione. È assolutamente fuori luogo.

Prima disciplinate il personale secondo le prospettazioni che vi fanno comodo e poi direte che cosa volete fare della Regione? A tutt'oggi non avete detto che cosa volete fare, la state semplicemente, un po' alla volta, esautorando. Tant'è che c'è un ordine del giorno che vuole addirittura divaricare la componente ragionieristica, cioè addirittura andrebbe, secondo questo ordine del giorno – nei cui confronti mi dichiaro già contrario per ragioni di unitarietà della Regione – anche se questo è una parte meno importante di altre, questo ordine del giorno propone addirittura che perfino la questione che riguarda indennità e previdenza dei consiglieri debba essere sdoppiata.

Ma se credete nella Regione, come dite a parole di credere, almeno date segno su questo, visto che su altri temi molto più di spessore, come le competenze, eccetera, avete dato prova che non credete assolutamente, perché non ho sentito parlare nemmeno di una competenza in questi anni da riconoscere alla Regione.

Voi ditemi se un ente autonomo, quindi che ha competenze legislative, che si vede spogliato un po' alla volta di tutta una serie di competenze e di poteri, ha ragione di stare in piedi. Purtroppo lo dico, perché sono regionalista convinto, quando non si parla almeno di una nuova competenza da dargli, anzi mi si dice, qui chiedo aiuto ai dirigenti presenti, a parte che è da molti anni che il picconamento è iniziato con la delega di funzioni amministrative, si stia pensando anche a delegare dalla Regione alle Province, qualche funzione legislativa.

Mi pare che la sentenza della Corte costituzionale in materia di segretari comunali abbia forse aperto il varco su questo versante. Va detto peraltro che la competenza in materia di ordinamento dei comuni, ivi compresi i segretari comunali, è della Regione, però c'è una certa tendenza anche in questa direzione.

Quindi non basta spogliare la Regione, dal punto di vista della delega di funzioni amministrative, che vorrei ricordare che lo statuto dice delegandole normalmente, non sempre e comunque, mi pare che sia in corso anche una delega di funzioni amministrative. Se questo è, evidentemente, questo induce a non poche preoccupazioni e dice quanto poco vi sta a cuore l'ente regionale.

Non solo l'art. 8, nel merito, oltre che parlare di personale quando avete detto e dite di cosa volete fare della Regione, ma questo non è dato di sapere, dite che volete crederci, che dovrebbe essere ente di collaborazione fra le due Province! Collaborazione alla faccia, abbiamo dovuto presentare una mozione, discussa ed approvata l'ultima sessione di questo Consiglio, il mese scorso, per far sì che nell'incontro e nei rapporti fra Trento, Bolzano ed Innsbruck, Trento non venisse emarginata, come di fatto spesso è avvenuto in questi anni, cioè considerata la Cenerentola di questo rapporto a tre, ma venisse tenuta con eguale autorevolezza sulla stessa soglia di Bolzano e di Innsbruck.

Per tornare all'art. 8, non ho capito perché debba riguardare solo i dirigenti. Si fa un articolo sul personale, è solo la questione dirigenti che deve

essere disciplinata? Non ho capito perché non si può fare una legge ad hoc sul personale e partire dal fatto che fino a prova contraria ci sono gli articoli 97 e quant'altro della Costituzione che prevedono che alla pubblica amministrazione si accede mediante pubblico concorso.

Quindi da questo punto di vista non si capisce proprio, prima si fanno le norme, magari ad personam, su questo non lo posso dire perché non ho elementi per dirlo e poi si dirà, chissà quando, che cosa si intende fare della Regione.

Penso che, da questo punto di vista, è assolutamente fuori luogo pensare ad una norma dentro una legge di assestamento, una legge finanziaria ad un articolo soltanto che riguarda una parte del personale. Il personale regionale ha diritto di avere una legge organica che risponda alle domande che mi sono prima permesso di fare.

Colgo l'occasione, sviluppando conclusivamente il mio intervento, per fare un paio di riflessioni. Alcune domande sul pacchetto famiglia all'assessore competente, che debbo dire ormai di famiglia ha ben poco, è diventato un pacchetto lavoro, mi stupisco che, come era nato negli anni '90 il pacchetto famiglia ed aveva editato tutta una serie di provvedimenti importanti, sia di fatto diventato un pacchetto lavoro. Ahimé, assessore competente, mi pare che di famiglia abbia ben poco e le dico il perché, eliminato l'assegno di natalità, sto provvedendo a riproporlo; eliminando l'assegno di cura, l'assegno regionale nuovo, a differenza di quello precedente, si ferma a 18 anni di vita del figlio anche se universitario; ancora, la ragazza madre ha diritto all'assegno anche lei dal secondo figlio e non dal primo, nonostante più volte mi fossi permesso di ricordarle questo passaggio, parliamo di famiglie monoparentali, quindi di situazioni in particolare stato di debolezza.

Quindi questo tipo di situazione oggi si rivela ingiusta, vedi le famiglie monoparentali, ma anche parziale, cioè non aiuta le famiglie quando il ragazzo studia.

Poi ci sono una parte di norme in vigore da anni in questa Regione, con legge regionale che non sono attuate o sono attuate parzialmente, qualcosa in una provincia, qualcosa in un'altra. Allora prima di andare a pensare a nuovi interventi, tra l'altro sull'onda di chissà quale ragionamento incredibile e solo in una certa direzione, perché non si va a pensare, per esempio, alle famiglie che hanno in casa una persona gravemente non autosufficiente, c'è una norma regionale in vigore che non è attuata, ma vado per ordine.

Copertura dei periodi di assistenza ai figli, di cui all'art. 1 della legge in materia di previdenza integrativa. È applicato in provincia di Trento solo per le lavoratrici a part-time, coloro che stanno a tempo pieno a dedicarsi alla famiglia no. Anche questo la dice lunga su quanto vi sta a cuore l'accudimento dei propri figli, da parte di una donna, che magari rinuncia temporaneamente al proprio lavoro per stare in famiglia. Per quanto ci riguarda noi crediamo fermamente in questa presenza e sarebbe bene invece pensare di garantirle poi, dopo aver tolto le sue funzioni all'interno della famiglia, il rientro nel mercato del lavoro.

Noi crediamo fermamente, perché abbiamo un concetto non ideologico, ma concreto della famiglia e perché pensiamo agli anelli deboli della famiglia che sono i figli e fino a prova contraria i figli, se possono avere uno dei due genitori vicino il più possibile, soprattutto negli anni più importanti della loro

vita, in cui si forma la propria personalità, ne traggono un beneficio che si portano per l'intera esistenza; invece i vostri ragionamenti ideologici, questi sì, portano a cancellare tutto questo.

Questa è una prima, altra ragione di ingiustizia.

In compenso Trento non applica affatto, a differenza di Bolzano, l'art. 2, che garantisce copertura previdenziale ai familiari che si occupano di soggetti gravemente non autosufficienti. Quindi lo ridico, signori della Giunta, da qualche anno ormai voi non applicate una norma importante in provincia di Trento ed è una legge regionale che dovrete applicare, avete il dovere di applicarla, una norma regionale in provincia di Trento non la applicate nei confronti delle persone che assistono familiari gravemente non autosufficienti.

Mi dite perché? Ve l'ho chiesto diecimila volte, non rispondete nemmeno in questa occasione? Bene, se ancora una volta non dovessi ricevere risposta su questo, vi assicuro che faccio un gazebo qua sotto e continuerò a volantinare finché mi date risposta, finché la attuate questa norma, perché non sapete cosa vuol dire assistere, in famiglia, persone gravemente non autosufficienti.

È inutile farsi belli, prima delle elezioni, di queste norme, questo sì signori della maggioranza e poi non attuarle ancora, perché chi assiste familiari gravemente non autosufficienti sa benissimo di cosa si tratta o chi ha avuto esperienza di queste cose.

Ancora, Bolzano non applica l'art. 4 che garantisce sostegno al lavoro discontinuo. Anche qua mi dovete dire perché? Questa è una legge regionale che viene applicata a macchia di leopardo dalle due Province, a seconda del tornaconto. La legge regionale la dice anche lunga su quanto credete nella Regione, la dovete applicare fino in fondo, ve la siete fra l'altro votata voi.

Questo cosa vuol dire nella prassi? Vuol dire modificare lo statuto di autonomia, senza contare le penalizzazioni che vengono operate nei confronti dei trentini che, ripeto, hanno familiari gravemente ammalati, gravemente non autosufficienti. Questi sono fortemente penalizzati.

Davvero questo dice ancora una volta che non solo nella Regione non credete per nulla, ma che la Regione propone e poi le due Province dispongono, la Regione stanziava i soldi, qualcuno ha parlato di bancomat, poi le Province applicano queste norme regionali dove vogliono loro, quasi a dire: guarda cara Regione che a me della tua produzione legislativa mi interessa fino ad un certo punto, io la applico dove posso, la applico meglio dove voglio, ed avanti di questo passo.

Da questo punto di vista – concludo – l'ultima annotazione che volevo fare è in termini di dimensione regionale. In questa assemblea ho già tratteggiato più volte, quindi non vi tedio, l'importanza della dimensione regionale per la nostra autonomia, la nostra autonomia è nata regionale, con tutto quello che questo può significare, lo ribadisco oggi, tanto più nell'Europa delle regioni, mi preme davvero vedere che, ancora una volta, questa assestamento di bilancio, questa legge finanziaria non è assolutamente in senso regionalista, ancora una volta la Regione viene considerata poco o nulla.

Da questo punto di vista debbo dire che la Regione è disegnata nella legge costituzionale n. 3 del 2000, voluta dall'allora Governo Prodi, ha dipinto il Consiglio regionale come la sommatoria dei due Consigli provinciali. Signori, questa non è la storia della Regione, questo va in controtendenza e va in

controtendenza non solamente nei confronti dello Statuto del 1972, ma anche dell'Accordo di Parigi. Tanto più – ripeto – dentro un contesto europeo dove ci sono 33 Euroregioni, ascoltate come autorevoli in Europa, andare a non presentarsi come Regione, ma presentarsi come due Province, penso che sia assolutamente autolesionistico. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Filippin. Ne ha facoltà.

**FILIPPIN:** Quello che lascia perplessi, per quanto riguarda, almeno credo, non solo il sottoscritto come consigliere neofita, ma anche qualche mio collega, è la superficialità con la quale si considerano i documenti ed in questo caso l'analisi dei disegni di legge n. 10 e n. 11. Per fortuna che nel precedente disegno di legge approvato abbiamo eliminato l'esercizio di cassa, perché salvo l'analisi della lettura delle relazioni, ben difficile risulta ai consiglieri interpretare la movimentazione dei bilanci, di assestamento in questo caso, con la documentazione messa a disposizione.

Non solo, anche per quanto riguarda le relazioni spesso non c'è attinenza tra quanto si discute in Commissione legislativa e quanto poi previsto nella legge.

Mi spiego meglio. Nella relazione al disegno di legge n. 10 si specifica che i due interventi importanti sono sostanzialmente uno pari a euro 7.246.000.00 e uno di euro 29 milioni, dichiarando che il primo aumento riguarda l'integrazione al reddito ed ai percorsi formativi, mi riferisco ai 7.246.000.00 euro, mentre il secondo più consistente, riferito ai 29 milioni di euro, è relativo all'istituzione di un fondo regionale per garantire nel tempo l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale sulle casalinghe.

Questa è una relazione della Commissione legislativa.

Se invece andiamo a vedere la relazione di accompagnamento al disegno di legge, qui cambiano le cose, per quanto riguarda euro 7.246.000.00 sono relativi sempre a provvedimenti legislativi anticongiunturali e euro 29 milioni per far fronte agli oneri del disegno di legge "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009", collegato al presente disegno di legge e contenente in prima linea norme anticrisi.

Allora è chiaro che il consigliere, cosiddetto nuovo, ha difficoltà ad interpretare i disegni di legge ed in questo caso una manovra di assestamento del bilancio, non solo perché la documentazione presentata è a dir poco scandalosa, ma perché addirittura anche nelle relazioni non troviamo gli opportuni suggerimenti o le corrette indicazioni per far sì che tutto sia meglio comprensibile.

Alla fin fine comunque è tutto chiaro, perché diciamo che le maggiori spese previste da questo assestamento di bilancio sono pari a 37.246.000,00 euro. Peraltro spese che derivano dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, più che altro avanzo di cassa. È per questo che siamo ben felici che l'avanzo di cassa sia stato eliminato con l'approvazione della precedente legge n. 8 e che d'ora in avanti si vada per competenze. Se andiamo a vedere una tabellina che ci è stata consegnata all'ultimo minuto, scopriamo che nel preventivo 2008 l'avanzo di cassa era di ben 67 milioni di euro ed improvvisamente nel consuntivo 2008 sono apparsi altri 37 milioni di euro, per un avanzo di cassa pari a 105 milioni di euro.

Quindi praticamente la cassa per voi è gruzzoletto dal quale attingere ogni qualvolta avete bisogno di assestamenti di bilancio e di impegnare somme per iniziative anche elettorali. È quindi chiaro che un atteggiamento di questo tipo non può essere accettabile, quindi ben venga che con i propri bilanci non esista più la cassa, almeno non a questi livelli, ma si vada per competenze.

Per quanto riguarda la documentazione allegata al disegno di legge n. 10, queste tabelline me le sono guardate e riguardate, forse perché non ho a disposizione i bilanci precedenti, ma anche di questo si doveva far carico il funzionario che dà al consigliere regionale, nuovo di nomina, gli strumenti per poter analizzare.

Se vado a vedere la tabella A, che riguarda le variazioni allo stato di previsione dell'entrata, nelle entrate tributarie, Titolo I ho una variazione in diminuzione di 32 milioni di euro, per un totale poi, comprensivo del Titolo II di 32 milioni di euro, l'avanzo esercizio precedente sono 37 milioni di euro in aumento. Quando poi vado a vedere la Tabella B, che riguarda le variazioni allo stato di previsione della spesa, nelle spese correnti, al Titolo I 43 milioni di euro e al Titolo II 34 milioni di euro, per un totale di 82 milioni di euro in diminuzione; in aumento abbiamo solamente 37 milioni di euro; la differenza è di quasi 44 milioni di euro e sicuramente la motivazione c'è, ma io non so qual è.

Vi assicuro che provenendo dal Comune di Trento, non sono un commercialista, ma qualcosina di bilanci riesco a capire, ma se non mi date gli strumenti per poter analizzare a fondo quanto andate proponendo, evidentemente non sono in grado di poterlo fare.

Quindi primo elemento di critica è la difficoltà con cui il Consiglio regionale ha nella analisi di bilanci, se voi non riuscite o non siete in grado di produrre la necessaria documentazione.

Il disegno di legge n. 11, che specifica le norme di accompagnamento per allocare le somme a disposizione, evidentemente indica una modalità di accesso alla cassa e una modalità di accesso alle leggi elettorali, da questo punto di vista. È già stato detto da più di un consigliere in quest'aula, per il prossimo biennio noi andiamo a mettere a disposizione solamente 20 milioni come manovra congiunturale, quindi per far fronte alla crisi, peraltro distinti in 10 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010, mentre andiamo a mettere a bilancio ben 75 milioni per implementare il fondo cassa per l'erogazione del contributo alle casalinghe.

Noi non siamo contrari – mi riferisco in special modo al consigliere Morandini – al fatto che le casalinghe vengano considerate lavoratrici di primo livello, solitamente si dice sempre che fanno due lavori, perché non solo fanno da madre e da moglie, ma naturalmente accudiscono la casa e quindi l'orario giornaliero della casalinga è certamente superiore alle otto ore di un qualsiasi orario normale di un dipendente pubblico o privato, non ci sono ferie e si è disponibili in qualsiasi momento, durante tutto l'arco della giornata, senza alcun tipo di incremento al reddito, cioè gratuitamente.

Quindi nessuno era contrario, quando è stata proposta questa legge per far sì che le casalinghe potessero accedere alla pensione, il problema è come si è arrivati a questo. Da quanto si sa la pensione è sempre il risultato di un accumulo finanziario, il lavoratore versa dei contributi, lo Stato, in questo caso la Regione implementa quei contributi, ma sicuramente se il contributo erogato dal lavoratore era solo del 20%, come ha dichiarato il consigliere Dello



Sbarba, chiaramente il dislivello fra la contribuzione del lavoratore e l'intervento della Regione è un ragionamento che squilibra poi il risultato finale.

Allora il risultato finale è che a fronte di un intervento della Regione per quasi 400 milioni di euro, la pensione che noi andiamo a distribuire a questi lavoratori è di 520 euro al mese, come ho sentito parlare prima, è chiaro che c'è qualcosa che non va, non è più possibile per altri lavoratori accedere a questo tipo di pensione, perché naturalmente l'istituto Regione, accortosi che non era più possibile accettare nuove adesioni, nel 2004 ha chiuso le porte dicendo: chi c'è, c'è e chi non c'è, non c'è.

Evidentemente se lo Stato italiano non può creare discriminazione, men che meno la può creare la Regione Trentino-Alto Adige, non è possibile che in un determinato periodo qualcuno avrebbe potuto accedere ad un intervento legislativo che concedeva la possibilità di versare dei contributi per arrivare poi alla pensione di vecchiaia, e da un determinato periodo, dal 2004 ad oggi questo non sia più possibile.

Allora è chiaro che un intervento in tal senso va fatto, o si è sbagliato prima, ma no credo, si è sbagliato forse nella previsione economica, si è sbagliato forse nel fatto che si è dato più risalto politico in determinate occasioni pre-elettorali che un'attenta analisi economica sul risultato finale, oppure se ciò non è stato un errore, ha ragione il collega Morandini di dire: riapriamo i termini, facciamo sì che altre casalinghe possano accedere a questo fondo pensionistico, in modo che la Regione Trentino-Alto Adige possa essere fiore all'occhiello della nostra nazione.

Ciò così non è, l'idea è quella di arrivare a termine, noi aspettiamo che i 4.800 assegnatari di pensioni dipartiscano, questo è il termine esatto, e quindi che il problema si risolva da sé.

Evidentemente questo non è un ragionamento che politicamente sta in piedi, è un ragionamento che appoggia la propria tesi sul fatto che purtroppo non siamo eterni, ma è chiaro che da questo punto di vista politicamente non regge.

Voi dovete assumervi le vostre responsabilità e quindi riaprire i termini per poter nuovamente accedere ad un fondo pensione per le casalinghe, naturalmente con i dovuti correttivi, probabilmente il 20% di contribuzione del lavoratore è poco, forse va aumentato, ma sicuramente questa esperienza che è stata nel passato anticipatoria rispetto ad altre realtà, ma che è stata anche ampiamente pubblicizzata, ampiamente fatta propria da chi in quel periodo governava la Regione Trentino-Alto Adige, quindi le due precedenti legislature, un principio di responsabilità va assunto e non credo basti dire: chiuso, non ce la facciamo più.

Oggi con questa legge metteremo a disposizione ben 75 milioni di euro per implementare il fondo, fondo che gestito da Pensplan ha dato pessimi risultati.

Visto che oggi sulla stampa ho letto che il governatore Dellai ha deciso di sbloccare i compensi per gli amministratori delle società partecipate della Provincia, bloccati recentemente per far fronte ad una montante polemica verso la casta della popolazione reale che è quella che percepisce uno stipendio medio di mille euro al mese, visto che il Presidente Dellai – leggiamo oggi sulla stampa – ha deciso che i dipendenti manager vanno ben pagati, è chiaro che delle due l'una, non ci possono essere restrizioni verso un lato ed aperture verso l'altro, a meno che non si voglia asportare questo modello

trentino in Italia, attraverso la vittoria dell'istituto della monarchia. Ma non credo sia questo l'obiettivo evidentemente.

Qui siamo di fronte a degli atteggiamenti, a delle prese di posizione che non sono condivisi neanche dalla maggioranza di governo, credo che voi alla mattina vi alzate, leggete il giornale ed apprendete quello che il governatore ha deciso. Oggi il governatore ha deciso di poter migliorare i compensi agli amministratori pubblici, ai manager, l'altro ieri il governatore ha deciso di chiudere la possibilità di accedere alla pensione da parte delle casalinghe ed evidentemente ogni giorno troviamo delle modalità.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 11, non si può non dividerne per grandi stralci le motivazioni, l'art. 1 è esemplificativo, ma estremamente importante per il carattere congiunturale della legge, che vuol dare un semestre di stipendio ai lavoratori in difficoltà.

Anche qui però va fatto un approfondimento, si parla di lavoratori in difficoltà dal 1.09.2008, al 31.12.2010, mi auguro che sia retroattiva questa legge, i sei mesi partono dal 1.09.2008, perché altrimenti se partissero dal momento dell'approvazione di questa legge, avremo davanti solamente sei mesi per i lavoratori che sono in difficoltà nell'ultimo semestre 2010.

Quindi mi auguro che questo sia retroattivo, ma come facciamo a sapere che i lavoratori sono in difficoltà? Perché sono stati licenziati? Chi vuole ottenere il beneficio del contributo di questa semestralità? Una volta approvato questo disegno di legge, fa domanda ed è retroattiva? Da questo punto di vista le perplessità sono abbastanza importanti e mi auguro si dia una risposta in questo senso.

Secondo gli esperti, noi non stiamo uscendo dalla crisi, probabilmente ci stiamo entrando, in Trentino la cosa si sente in modo meno palese, ma se usciamo dal Trentino ed andiamo in Veneto o in Friuli è un disastro dal punto di vista delle aziende, dei lavoratori messi in cassa integrazione.

Allora se è vero che non stiamo entrando nella crisi, questo limite del 31.12.2010 mi sembra estremamente limitante, spostiamolo almeno al 31.12.2011. Invito qualcuno a fare un emendamento, perché è estremamente limitativo e quindi va aggiustato da questo punto di vista.

I 20 milioni stanziati per la manovra congiunturale, 5 milioni a testa tra le Province di Trento e Bolzano per il prossimo biennio, sicuramente sono una manovra molto debole rispetto al significato politico che si vuole dare, rispetto all'aiuto che vogliamo dare ai lavoratori, al di là degli annunci che si fanno, giorno dopo giorno, sulla stampa.

Quando in Consiglio provinciale si discusse della manovra per poter ristrutturare le abitazioni, erano 10 milioni in un anno, 10 milioni l'altro, io dissi immediatamente che servono 100 milioni di euro e ne abbiamo stanziati 86. Siamo allo stesso livello, con 20 milioni di euro voi fate una manovra politica, non una manovra economica.

Anche se in questa legge si è dichiarato che con questo assestamento di bilancio si è anche riconfigurata quella che è la cassa, siamo a oltre 105 milioni di euro, da quel bilancino che ci è stato dato, è chiaro che o andiamo a trovare tra le pieghe della cassa altri fondi, oppure questi 20 milioni di euro distribuiti su un biennio sono una chiara manovra elettorale, politica, di immagine e non servono certo, se non per piccoli numeri, a dare soddisfazione ai lavoratori espulsi dal processo produttivo e messi in cassa integrazione.

Su altri aspetti non mi dilungo, ma sul patteggiamento abbiamo presentato, sia da parte del P.D.L., sia da parte della Lega Nord, due emendamenti che stabiliscono che il patteggiamento non è una dichiarazione di innocenza, il patteggiamento è una dichiarazione di colpevolezza, è volersi levare dalle scatole – scusatemi il termine – un problema giuridico, verso il quale magari si andrebbe a soccombere.

Allora chi patteggia non patteggia solamente per accorciare i tempi della decisione del giudice, ma patteggia per chiudere una vicenda e chi chiude una vicenda non è trasparente, chi chiude una vicenda non si può dire innocente.

Quindi noi siamo contrari che si paghino spese legali a chi chiede patteggiamento, mentre naturalmente siamo favorevoli a chi viene dichiarato innocente e che l'istituzione ha rappresentato l'amministrazione ed ha rischiato la sua immagine nel portare avanti il lavoro che gli è stato assegnato.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola la consigliera Dominici. Ne ha facoltà.

**DOMINICI:** Grazie. Intervengo unicamente per fare alcune riflessioni che ritengo doverose.

Molti colleghi hanno preso in considerazione, ed era inevitabile che fosse così, la questione dei fondi previsti per la pensione alle casalinghe. È vero che non ero in questo Consiglio quando la legge è stata approvata, è anche vero che quando la legge è stata cambiata e sospesa io sono venuta dopo, ma è anche vero che per quanti incontri abbiamo avuto all'epoca, in particolare con le associazioni delle casalinghe e con molte giovani, ma più di tutto con molte persone avanti nell'età, ci eravamo resi conto che non era possibile continuare a sovvenzionare un intervento legislativo che rendeva assolutamente impossibilitato l'ente a sostenere manovre finanziarie di una legge che in sé sarebbe stata positiva. Era un riconoscimento della figura della casalinga, specialmente delle persone avanti in età, specialmente di coloro che non avevano contributi da lavoro dipendente, specialmente di coloro che erano state involontariamente vittime di imprenditori selvaggi, purtroppo moltissime, o di coloro che in situazioni di famiglia particolarmente precarie o problematiche, non si potevano proiettare verso il futuro con un minimo di speranza e sostentamento.

È anche vero che dai dati emersi nel corso degli anni e quando il Consiglio regionale ha sospeso l'operatività della legge, risultavano due cose negative. Per quanta disponibilità noi abbiamo nei confronti delle donne, noi tutte ci siamo battute, noi trentine siamo pochissime, voi altoatesine, sia di maggioranza che di opposizione, siete sicuramente di più, comunque noi con le nostre forze, in tutti questi anni, a partire dalla collega Cogo, dato che abbiamo fatto un percorso insieme, in quest'aula ci siamo sempre battute per le donne, magari con qualche lieve differenziazione ideologica, ma sempre con una unicità ferrea di intenti, aiutare le donne in generale, aiutare i vari strati della popolazione femminile dall'infanzia all'ultima età della vita.

Quindi chi più di noi era disponibile a sostenere, in linea di principio, una norma che era orientata a favore delle donne, però è anche vero che i dati negativi erano due e per questo riteniamo doveroso sia l'intervento di manovra di bilancio attuale, ma più di tutto riteniamo, con un feedback di considerazione, che sia stato indispensabile sospendere l'operatività di quella legge e la legge

stessa, perché i dati negativi erano sostanzialmente due. Prima di tutto potevano accedere le donne casalinghe che avevano un bilancio familiare di una certa consistenza, dato che il contributo che dovevano versare era di una certa entità e sicuramente non affrontabile, da parte dello stuolo più ampio delle donne che si occupavano solo della famiglia.

Quindi invece che andare a favore delle casalinghe in generale si è riscontrato nel 2004 che andava a favore di una stretta fascia; in secondo luogo, un conto è approvare la legge, un altro conto è constatare la sua incisività in termini giuridici, in termini finanziari, in termini pragmatici, in termini di esiti positivi nel contesto del sociale, ci si è reso conto che non era possibile per l'ente Regione sostentarla, rifinanziarla e la messa in funzione dell'entità finanziaria era assolutamente esorbitante per l'ente. Quindi è stata quasi una inevitabile scelta quella di sospenderla.

Nessuno, tanto meno la assessora Stocker che ha riscontrato nel suo operato precedente la adesione favorevole e positiva dello stuolo delle donne, sia tirolesi, ma anche trentine, a parte alcune associazioni prevenute, ma non ha bisogno di avvocati difensori, ma quello che dico non è quindi in quest'ottica, ma unicamente nella inevitabilità della constatazione e della giuridicità e della individuazione realistica, non ideologica, non prevenuta, una individuazione realistica che gli effetti di quella legge sarebbero stati disastrosi per l'ente, comunque sia non sarebbe andata a favore delle più bisognose ed inevitabilmente andava a portare vantaggi ulteriori a chi aveva già una certa entità finanziaria e un nucleo familiare di una certa consistenza.

Per converso e non solo per fare considerazioni pragmatiche, abbiamo sempre operato in questo modo, aiutare le donne per l'inserimento nel mondo occupazionale, perché se non è possibile intervenire e proseguire con la concezione della pensione, piuttosto capovolgiamo l'ottica e il costrutto giuridico, legislativo, sociale e di intervento reale, lo capovolgiamo intervenendo nel settore della occupazione e naturalmente, in quest'epoca di crisi, nel settore degli ammortizzatori sociali, d'altro canto un po' tutti noi li ripetiamo, ma abbiamo fatto manovre molto incisive nella Provincia di Trento, ma altrettanto da quello che prendiamo atto leggendo le vostre deliberazioni e le vostre leggi nella Provincia di Bolzano.

In moltissime delle escluse, di coloro che non avevano i requisiti per accedere ai benefici della legge, moltissime delle donne senza lavoro, indipendentemente dall'ottica pensionistica, moltissime delle disoccupate, moltissime delle madri di famiglia, separate, per le quali abbiamo fatto tanti interventi anche in Consiglio provinciale di Trento, hanno sicuramente potuto accedere a finanziamenti, ad aiuti reali, consistenti ed immediati.

Il lavoro più problematico è consistito nella informazione, per quanto ci riguarda, perché molte oberate da problemi di occupazione, di dedizione alla famiglia non hanno la possibilità di seguire giorno per giorno la portata delle delibere e delle nostre previsioni legislative dell'esecutivo e tutte noi ci siamo prodigate nell'informare, nell'orientare, sia presso gli uffici della Provincia che presso i patronati.

Chiusa questa parentesi, riprendo il ragionamento precedente del capovolgimento dell'ottica, intervenire nel settore occupazionale, creare fonti di occupazione per le giovani, le diplomate, le laureate, le professionalizzate nei vari ambiti, quelle prive di professionalità, nel settore delle madri di famiglia.

È per questo che abbiamo ripetutamente presentato disegni di legge sull'occupazione femminile e ci auguriamo che possa andare in porto in Provincia di Trento un disegno di legge che ho elaborato, con l'intervento di molte associazioni e anche di esperti in materia. La collaborazione deve andare anche nell'ottica europea, dato che l'Unione Europea mette a disposizione, sia attraverso il fondo sociale, sia attraverso altri cespiti, sia attraverso il settore delle pari opportunità, sia anche attraverso l'assemblea delle regioni, ma anche attraverso la Commissione che si occupa delle minoranze linguistiche, molti finanziamenti, molti cespiti sia finanziari che giuridici per l'orientamento delle donne al lavoro in ogni settore.

Dobbiamo muoverci in quest'ottica, aiutare la donna nelle varie fasce e naturalmente intervenire nell'ambito di altre agenzie che non siano quelle strettamente dell'ente Regione e non c'è alcun dubbio che un grande merito ha l'agenzia Pensplan, è stato uno strumento importantissimo, molto efficace, molto positivo. Alcune che non possono accedere né all'uno, né all'altro degli istituti, perché troppo avanti nell'età, perché non avendo carichi lavorativi alle spalle, né contribuzioni, per queste dobbiamo studiare qualche sistema di ammortizzatore, qualche intervento concepito però nell'ottica dell'aiuto sociale, non tanto dell'intervento pensionistico o della volontaria che comporta un versamento esagerato di contribuzione, che ben poche potevano supportare.

Quindi riteniamo che sia stato fatto un lavoro egregio da parte della Giunta precedente, in particolare da parte dell'assessora Stocker, sia per il Trentino che per l'Alto Adige e che in questa manovra finanziaria era assolutamente indispensabile intervenire con la quota prevista, che non ripeto, perché le note tecniche possiamo leggerle ed i nostri interventi devono essere più interpretativi.

Così come le altre manovre che sono indispensabili, sia per l'efficacia dell'ente, sia per il rilancio di questo ente Regione che ha perso tante competenze, è anche vero che con un bilancio di questo genere e con le manovre finanziarie previste possiamo dare sostanza, rivitalizzazione e riavvicinarlo anche alle popolazioni.

In questo senso quindi ci daremo da fare, sia come ente, ma in particolare come gruppo di donne e presentando magari sia proposte legislative, sia mozioni, sia interventi sociali per il settore femminile della Provincia di Trento e di quella di Bolzano, naturalmente in relazione alle competenze che la Regione ha.

Indipendentemente da quello che crediamo e diciamo, non c'è alcun dubbio che comunque le più sfavorite nel sociale, in particolare, siano le donne e quindi la nostra profusione di forze deve andare in questo senso, proseguendo la nostra operatività. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, concedo la parola alla assessora Stocker per la replica.

**STOCKER MARTHA:** Danke, Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich versuche jetzt auf einige der gestellten Fragen einzugehen und vielleicht noch zu einigen Punkten einen Überblick zu geben, damit auch diejenigen, die nicht in der Kommission waren, die einzelnen Normen besser nachvollziehen können. Insgesamt denke ich, dass wir durch den Begleittext schon versucht

haben, die Ausrichtung dieses Nachtragshaushaltes und auch des Finanzgesetzes klarzumachen.

Es haben sich bei den Wortmeldungen sehr viele zur Hausfrauenrente zu Wort gemeldet und ich kann das durchaus nachvollziehen. Mir ist es wichtig, den Anmerkungen und Informationen, die ich noch liefern werde, voranzuschicken, dass es meines Erachtens einfach wichtig ist, einer Verpflichtung, auch wenn nicht wir sie übernommen haben, nachzukommen. Politik muss auch etwas mit Verlässlichkeit zu tun haben und muss mit einer Grundsicherheit zu tun haben, dass Menschen, wenn es ein Gesetz einmal gegeben hat, auch damit rechnen können, dass man in Zukunft diese Verpflichtungen, wer auch immer sie eingegangen ist, übernimmt. Ich denke, es wäre absolut nicht richtig, wenn wir das einfach auf nächste Generationen von Politikerinnen und Politiker weiter schieben würden, sondern dass wir jetzt, wo ich zumindest einigermaßen sagen kann dass es reichen wird, weil es mir wichtig war, hier drei Gutachten genauestens zu studieren, diese 75 Millionen zusätzlich vorzusehen, um den Verpflichtungen nachzukommen. Mit diesen 75 Millionen nach Adam Riese und nach allem was man an Risiken abschätzen kann - und wir haben verschiedene Studien grundgelegt, was die Lebenserwartung anbelangt und haben wir auch eher großzügig angelegt, weil es doch auch um eine Kategorie geht mit einer relativ langen Lebenserwartung - können wir davon ausgehen, dass diese 75 Millionen jetzt zusätzlich reichen.

Es ist von verschiedenen Rednerinnen und Rednern angeführt worden, das Gesetz ist 1993 in Kraft getreten, es ist danach ausgeweitet worden und es ist in beiden Ländern sehr großer Wert darauf gelegt worden, dass man alles getan hat, um damals die Hausfrauen oder vielleicht auch deren Männer davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Gedacht war damals - und ich denke, das sollten wir in dieser Diskussion nicht ganz vergessen - vor allem an Hausfrauen, die drei, vier und mehr Kinder großgezogen haben und die es aus diesen Gründen nicht geschafft haben sich auch gleichzeitig eine Rentenabsicherung zu ermöglichen. Das war die Intention dieser Hausfrauenrente und man hat wirklich alles getan, um diese Kategorien auch anzusprechen. Das hat man im Trentino und in Südtirol gemacht. Dass in Südtirol sich mehr eingeschrieben haben, ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen wollen und es ist sicher auch richtig, dass von diesem Geld jetzt mehr in die Provinz Bozen als ins Trentino fließt. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sagen - und dies ist zu Recht unterstrichen worden -, solange es diese Region gibt, gibt es eben auch Gesetze, wonach je nach Bedarf die Finanzierung gestaltet werden muss. Wir haben eine Reihe von anderen Bereichen, wo das Trentino weitaus mehr Geldmittel als Südtirol bekommt, weil hier im Trentino die Notwendigkeiten größer sind. Das gilt zum Beispiel für den Bereich der Mobilität. Aber wir könnten eine Reihe von anderen Punkten aufzählen, wo einerseits die eine Provinz und auf der anderen Seite die andere Provinz etwas mehr von den Geldern der Region hat. Wir haben natürlich inzwischen auch Kapitel wo wir Halbe-Halbe aufgeteilt haben, aber wir haben auch die Kapitel, wo wir das nicht getan haben. Wir haben 2003 dann beschlossen, diese Hausfrauenrente zu schließen, aber nicht einfach ersatzlos, sondern umzustellen auf neue Erfordernisse, auf die neuen Generationen, wenn man so will, wo wir der Meinung waren, dass die Hausfrauen, die mehrere Kinder großgezogen haben, die Möglichkeit haben sollen, sich in diese Rente einzuschreiben. Wir haben bis 2004 diese Rente offen gelassen,

damit wirklich die Letzten, die es dringend notwendig brauchen, von dieser Maßnahme Gebrauch machen können, aber danach war uns klar, dass wir umstellen müssen auf das, was wir heute feststellen, nämlich dass Frauen eine bestimmte Zeit arbeiten, dann allerdings für die Kindererziehung und Pflege aussteigen. Wir haben so umgestellt, dass wir jetzt die Rentenabsicherung für Erziehung und Pflege entsprechend unterstützen, aber das mit Ausgaben, wo wir jedes Jahr wissen, das kostet es uns und wo wir nicht auf zukünftige Generationen die Finanzierung umlegen.

Es ist richtig, dass nicht sehr viele Personen trotz der intensiven Werbung davon Gebrauch gemacht haben. Aber es war ganz klar, Anliegen war es, möglichst viele von dieser Hausfrauenrente zu überzeugen und sie eben dann wirklich alle unabhängig einschreiben zu können. Es waren dann schließlich bei Abschluss diese 4.816 Personen.

Die Frage der beruflichen Zuordnung, die auch gestellt worden ist bzw. der Zuordnung aus welchen Schichten diese Hausfrauen kommen, ist nicht so leicht zu beantworten, weil wir hier nicht nach dem Beruf des Ehemannes gefragt haben. Aus diesen Gründen können wir es schwer machen, denn die Hausfrau ist Hausfrau und das ist uns damals auch in Rom beschieden worden, wo wir einmal versucht haben abzuklären, inwieweit die Hausfrauenrente an ein bestimmtes Einkommen gekoppelt werden könnte, wo man sagt, bis zu einem bestimmten Familieneinkommen lassen wir die Hausfrauenrente aufrecht und danach nicht mehr. Dann war die Aussage, die Hausfrau ist Hausfrau, unabhängig vom Einkommen. Aber um die Frage noch einmal aufzugreifen. Es ist nicht möglich hier genau zu sagen, welchen Schichten diese Hausfrauen zuzuordnen sind. Man kann dies zwar manchmal aus anderen Daten ablesen, aber nicht direkt, weil das nicht die Fragestellung war. Ich habe vorhin schon versucht zu antworten, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt mit diesen 75 Millionen zusätzlich genügend Mittel in den Fonds haben, wenn nicht die Lebenserwartung noch sehr viel mehr steigt. Wir haben schon sehr hohe Lebenserwartungen angenommen, wenn wir bei der Berechnung bleiben, wie wir sie jetzt gemacht haben.

Unter den weiteren Punkten, die im Rahmen der Generaldebatte angesprochen worden sind, war vor allem auch der Art. 8. Dazu ist insgesamt zu sagen, dass es in erster Linie Anliegen dieses Artikels war, hier vorzusehen, wie es ganz normal insgesamt für die Aufnahmen im öffentlichen Dienst der Region bereits vorgesehen ist, dass es öffentliche Wettbewerbe gibt, selbstverständlich laut bestehendem Regionalgesetz, was das Personal betrifft.

Es gab diese Möglichkeit des öffentlichen Wettbewerbs nicht für die leitenden Funktionen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was hier zusätzlich eingeführt worden ist und ich denke, das müsste doch das sein, was alle verlangen und was allen wichtig ist, dass es diesen öffentlichen Wettbewerb gibt. Es gibt jetzt diese drei Möglichkeiten, wie sie grundsätzlich auch auf staatlicher Ebene vorgesehen worden sind. Wenn hier dann zum Teil kritisiert worden ist, dass es einen Hinweis im Art. 8 Absatz 2 gibt, dass es für diese Beauftragungen besondere berufliche Fähigkeiten berücksichtigt, dann würde ich sagen, entspricht das genau den Erfordernissen, die auch aufgeworfen worden sind, von Professionalität, die für diese Funktionen auch als wichtig erachtet worden sind.

Ich darf vielleicht noch auf einige Artikel eingehen, die angesprochen worden sind und wo um Erklärung ersucht worden ist, was Inhalt dieses Artikel

ist bzw. wozu das Geld verwendet wird. Wir haben die Kapitel 306 und 307, die vor allem auch genutzt werden, um den vielen Nachfragen, die wir im Bereich der europäischen Zusammenarbeit haben, zu entsprechen, gerade was den Austausch von Schulen betrifft, was vor allem die Auslandsaufenthalte von Schulen betrifft und gleichzeitig auch die Möglichkeit, die vorgesehen ist, dass die Region Unterstützungen gibt, wenn jemand z.B. die vierte Klasse im Ausland macht. Da hat es in letzter Zeit sehr viele zusätzliche Nachfragen gegeben. Das hat durchaus mit dem zu tun, was wir unterstützen wollen, nämlich die Mehrsprachigkeit zu fördern und nachdem hier die Anfragen entsprechend angestiegen sind, brauchen wir das Geld vor allem für diese Initiativen. Was das Kapitel 326 betrifft, ist nichts Besonderes gemacht worden, außer dass es eine Umbuchung von den indirekten zu den direkten Initiativen gegeben hat. Ich denke, auch das ist nachvollziehbar. Wir haben in letzter Zeit häufiger Katastrophensituationen, Notwendigkeiten für humanitäre Interventionen, die es sehr schnell braucht und bei den direkten kann das unkomplizierter gemacht werden.

Die Kap. 2300 und 670, wo die zusätzlichen Millionen vorgesehen sind, beinhalten die Aufstockung dieser Kapitel, damit wir dem nachkommen können, was wir im Finanzgesetz an Ausgaben vor allem für das Antikrisenpaket und danach eben auch für die Hausfrauenrente vorgesehen haben.

Der Art. 7 ist auch angesprochen worden. Der beinhaltet überhaupt nichts, was mit zusätzlichen Geldmitteln zu tun hat, sondern eigentlich nur eine Umbuchung innerhalb der Provinz Bozen. Es ging hier darum, dass wir in der Berechnung der Renten, die für Kriegsveteranen ausbezahlt worden sind, für die Provinz Bozen 250.000 zu wenig drinnen hatten. Die Provinz Bozen hat das Geld inzwischen aus dem eigenen Einheitsfonds herausgenommen und wir erlauben ihr dies hiermit, d.h. hier geht es nur um eine Umbuchung der eigenen Mittel, die bereits der Provinz Bozen überwiesen worden sind.

Zum Art. 9 ist die Frage aufgeworfen worden, inwieweit hier eine Vergleichssituation abgedeckt werden sollte. Wenn sie die Formulierung genau anschauen, können Sie erkennen, dass der Vergleich hier nicht mit beinhaltet ist. Das, was Sie an Problematiken gesehen haben, ist nicht vorhanden, weil der Vergleich im Art. 9 ausdrücklich nicht vorgesehen ist.

Ich bedanke mich bei all jenen, die eine positive Stellungnahme abgegeben haben. Auch was die Maßnahmen des Antikrisenpaketes anbelangt, was die Interventionen für die europäische Integration anbelangt und insgesamt für die Maßnahmen, die wir versucht haben, mit diesem Haushaltsgesetz umzusetzen. Ich kann Ihnen insgesamt sagen, dass die Gelder, die wir gerade für das Antikrisenpaket vorgesehen haben, ganz sicher gut angelegte Gelder sind, die vor allem den Einzelnen zugute kommen, vor allem jenen, die durch keine Maßnahme abgedeckt sind und das war uns ein besonderes Anliegen bei diesem Antikrisenpaket. Genauso wie die Anpassung der Mobilität. Wir haben schon ein Gesetz zur regionalen Mobilität, das jetzt schon für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht, die der Staat bisher nicht abgedeckt hat. Also bei weniger als 15 Angestellten bzw. weniger als 50 in den Handelsbetrieben, bei denen haben wir jetzt eine Erhöhung vorgesehen, auf das, was der Staat auch für die Mobilität vorgesehen hat. Wir haben gleichzeitig die Möglichkeit vorgesehen, die wir danach mit Durchführungsbestimmung genauer definieren werden, nämlich die Integration



auf den Lohn z.B. für jene, die in der Lohnausgleichskasse sind, aber nicht nur für sie. Hier werden wir in der Regionalregierung morgen noch genauer darüber reden. Aber wir haben es bereits im Finanzgesetz vorgesehen, dass das möglich ist. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass für diese Menschen auch eine Fortzahlung möglich ist oder eine Ausgleichszahlung für den Rentenfonds.

Ich darf mir hier erlauben noch zwei Anmerkungen zu machen. Ich denke schon, dass wir alle hier im Hause unterscheiden können zwischen dem eigenständigen Fonds der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nämlich dem Laborfonds auf territorialer Ebene, oder dem Plurifonds für die Selbständigen, und zwischen diesen Fonds und dem Sozialkapitel der Region. Es ist auch ganz klar, dass wenn Geld so differenziert angelegt werden muss, wie es nach den gesamtstaatlichen Gesetzen angelegt werden muss, dass es in einem Jahr wie dem letzten nicht unbedingt leicht ist, positive Zahlen zu schreiben. Das wird jeder, der etwas von Wirtschaft versteht, nachvollziehen können. Ich kann aber trotzdem sagen, dass die Gebarung der Gelder, die die Provinz Trient in ihrem eigenen Hausfrauenfonds drinnen hat und deren Verwaltung von der Pensplan Invest übernommen worden ist, die - weil die Vorgaben entsprechend waren, alles in Obligationen angelegt hat - nicht so wie behauptet negativ war, sondern im Gegenteil auch letztes Jahr 2008 positiv. In diesem Sinne kann man diese weiteren 75 Millionen, die wir vorgesehen haben, auf jeden Fall bedenkenlos unserem eigenen Zusatzrenteninstitut anvertrauen. Danke schön!

**PRESIDENTE:** Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

**CIVETTINI:** Sull'ordine dei lavori, volevo sottolineare alcuni passaggi. Primo punto, perché si chiude a casaccio, perché probabilmente i numeri non tornano, vedo che c'è un'aula drammaticamente vuota, a parte le nostre presenze, e questo è un dato che squalifica quest'aula, perché stiamo lavorando tutti, si parla di costi della politica e dobbiamo rendere come rendono quelli che marcano il cartellino, altrimenti se veniamo qui a fare le scenette, credo che sviliamo veramente il rapporto nei confronti con i cittadini.

Secondo punto, avevamo il diritto di replicare a delle affermazioni molto ponderate, da parte dell'assessora, ma contestabili dal punto del merito, perché per quanto riguarda il discorso del patteggiamento, qui dovremo approfondire in modo serio, ma soprattutto mi fa specie che il Presidente della Commissione, che ho invitato ad esprimersi in merito all'art. 8, prima di chiudere la discussione quatto, quatto se ne sia andato, della serie che i valori sono dell'Italia quando servono.

Allora credo che bisogna essere seri in quest'aula e quando ad un Presidente di Commissione viene richiesto di intervenire, da parte di un commissario, almeno la dignità di rispondere. Questo lo trovo veramente offensivo nei confronti di tutti i commissari indistintamente, ma soprattutto dei lavori che stiamo affrontando.

Se questo è il metodo e se questi sono i valori di certe 'Italie', preferisco veramente vergognarmi. Grazie.

**PRESIDENTE:** Dichiaro chiusa la discussione generale e la seduta odierna.  
Il Consiglio regionale è convocato per domani, ad ore 10.00.

*(ore 17.41)*

<b>INDICE</b>	<b>INHALTSANGABE</b>
---------------	----------------------

<p><b>DISEGNO DI LEGGE N. 8:</b> Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione (presentato dalla Giunta regionale)</p> <p style="text-align: right;">pag. 2</p>	<p><b>GESETZENTWURF NR. 8:</b> Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region (eingebracht vom Regionalausschuss)</p> <p style="text-align: right;">Seite 2</p>
<p><u>In discussione congiunta:</u></p> <p><b>DISEGNO DI LEGGE N. 10:</b> Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009 (presentato dalla Giunta regionale)</p> <p><b>DISEGNO DI LEGGE N. 11:</b> Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009 (presentato dalla Giunta regionale)</p> <p style="text-align: right;">pag. 49</p>	<p><u>In vereinheitlichter Debatte:</u></p> <p><b>GESETZENTWURF NR. 10:</b> Nachtragshaushalt und Änderung des Haushaltsvoranschlages der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2009 (eingebracht vom Regionalausschuss)</p> <p><b>GESETZENTWURF NR. 11:</b> Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009 (eingebracht vom Regionalausschuss)</p> <p style="text-align: right;">Seite 49</p>
<p><b>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</b></p> <p style="text-align: right;">pag. 90</p>	<p><b>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</b></p> <p style="text-align: right;">Seite 90</p>

<b>INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER</b>
--

<b>DELLAI Lorenzo</b> (UNIONE PER IL TRENTINO)	pag.	2-15-49
<b>FIRMANI Bruno</b> (MISTO)	"	5-55
<b>FILIPPIN Giuseppe</b> (LEGA NORD)	"	6-15-78
<b>CIVETTINI Claudio</b> (LEGA NORD)	"	57-88
<b>PENASA Franca</b> (LEGA NORD)	"	62
<b>EGGER Thomas</b> (DIE FREIHEITLICHEN)	"	64
<b>TINKHAUSER Roland</b> (DIE FREIHEITLICHEN)	"	66
<b>DELLO SBARBA Riccardo</b> (VERDI-GRÜNE-VĚRC)	"	66
<b>CASNA Mario</b> (LEGA NORD)	"	70
<b>MORANDINI Pino</b> (IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)	"	72
<b>DOMINICI Caterina</b> (P.A.T.T. PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE)	"	82
<b>STOCKER Martha</b> (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	84